



**COMUNE DI GENOVA**

**DIREZIONE AMBIENTE IGIENE ENERGIA**

**SETTORE AMBIENTE**

**NORMATIVA IN MATERIA DI CAMPI ELETTROMAGNETICI**



## **INDICE NORMATIVA**

<b>DECRETO 10 SETTEMBRE 1998, N. 381</b>	<b>PAG. 3</b>
<b>LR 18 DEL 21.6.1999 E S.M.I.</b>	<b>PAG. 9</b>
<b>LEGGE 22 FEBBRAIO 2001, N. 36</b>	<b>PAG. 15</b>
<b>DLGS 1° AGOSTO 2003, N. 259</b>	<b>PAG. 25</b>
<b>DPCM 8 LUGLIO 2003</b>	<b>PAG. 62</b>
<b>DGR N. 68 DEL 3.2.2004</b>	<b>PAG. 67</b>
<b>LR 10 DEL 5.04.2012, N.10</b>	<b>PAG. 75</b>

**DECRETO 10 SETTEMBRE 1998, N. 381**

# Decreto 10 settembre 1998, n. 381 (norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana - Testo vigente)

---

**N.d.R.:** il testo è coordinato con le correzioni apportate dall'Avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale 15 gennaio 1999 n. 11.

Tutte le modifiche di carattere aggiuntivo sono evidenziate in **neretto**; le soppressioni sono evidenziate con ~~barra~~ sulle singole parti del testo.

---

(Gazzetta ufficiale 3 novembre 1998 n. 257)

Il Ministro dell'ambiente  
d'intesa con  
il Ministro della sanità  
e

il Ministro delle comunicazioni

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, articolo 1, comma 6, lettera a), n. 15), il quale dispone, tra l'altro, che il Ministero dell'ambiente d'intesa con il Ministero della sanità e con il Ministero delle comunicazioni, sentiti l'Istituto superiore di sanità e l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), fissa i tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana, tenendo anche conto delle norme comunitarie;

Visto il parere favorevole dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente;

Visto il parere dell'Istituto superiore di sanità nel quale, pur condividendosi l'esigenza di una politica cautelativa che individui obiettivi di qualità anche al di là dell'adozione di limiti di esposizione mirati alla tutela degli effetti acuti, sono state manifestate perplessità, in considerazione dell'attuale stato di conoscenza scientifica, nei riguardi dell'adozione di misure più restrittive specifiche per l'esposizione a campi modulati in ampiezza;

Ritenuta la necessità di riservare misure più cautelative perlomeno nei casi in cui si possono verificare esposizioni a campi elettromagnetici per tempi prolungati, da parte di recettori sensibili non esposti per ragioni professionali;

Visto il parere espresso dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome nella seduta del 7 maggio 1998, con il quale si esprime parere favorevole allo schema di decreto, subordinandolo all'accoglimento di due proposte di modifica, rispettivamente all'articolo 4, comma 2, ed all'articolo 5, comma 1;

Ritenuto di non accogliere la proposta di emendamento all'articolo 4, comma 2, in quanto renderebbe meno certa e sicura la tutela della popolazione per effetti a lungo termine conseguenti ad esposizione prolungata;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 31 agosto 1998;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400, del 10 settembre 1998, n. prot. UL/98/16640;

Adotta il seguente regolamento:

## Articolo 1

### Campo di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto fissano i valori limite di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici connessi al funzionamento ed all'esercizio dei sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza compresa fra 100 kHz e 300 GHz.

2. I limiti di esposizione di cui al ~~precedente~~ **presente** decreto, non si applicano ai lavoratori esposti per ragioni professionali.

## Articolo 2

### Definizioni ed unità di misura

1. Le definizioni delle grandezze fisiche citate nel decreto e le corrispondenti unità di misura sono riportate in allegato A che, unitamente agli allegati B e C, è parte integrante del presente decreto.

## Articolo 3

### Limiti di esposizione

1. Nel caso di esposizione al campo elettromagnetico i livelli dei campi elettrici, magnetici e della densità di potenza, mediati su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti, non devono superare i valori di tabella 1.

Tabella 1

Limiti di esposizione per la popolazione ai campi elettromagnetici

Frequenza $f$ (MHz)	Valore efficace di intensità di campo elettrico $E$ (V/m)	Valore efficace di intensità di campo magnetico $H$ (A/m)	Densità di potenza dell'onda piana equivalente ( $W/m^2$ )
0,1 - 3	60	0,2	-
> 3 - 3000	20	0,05	1
> 3000 - 300000	40	0,1	4

2. Nel caso di campi elettromagnetici generati da più sorgenti, la somma dei relativi contributi normalizzati, definiti in allegato B, deve essere minore dell'unità.

## Articolo 4

### Misure di cautela ed obiettivi di qualità

1. Fermi restando i limiti di cui all'articolo 3, la progettazione e la realizzazione dei sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza compresa fra 100 kHz e 300 GHz e l'adeguamento di quelle preesistenti, deve avvenire in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi possibile, compatibilmente con la qualità del servizio svolto dal sistema stesso al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione.

2. Per i fini di cui al precedente comma 1, in corrispondenza di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore non devono essere superati i seguenti valori, indipendentemente dalla frequenza, mediati su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti: 6 V/m per il campo elettrico, 0,016 A/m per il campo magnetico intesi come valori **efficaci** e, per frequenze comprese tra 3 Mhz e 300 GHz, 0,10  $W/m^2$  per la densità di potenza dell'onda piana equivalente

3. Nell'ambito delle proprie competenze, fatte salve le attribuzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, le Regioni e le Province autonome disciplinano l'installazione e la modifica degli impianti di radiocomunicazione al fine di garantire il rispetto dei limiti di cui al precedente articolo 3 e dei valori di cui al precedente comma, il raggiungimento di eventuali obiettivi di qualità, nonché le attività di controllo e vigilanza in accordo con la normativa vigente, anche in collaborazione con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, per quanto attiene all'identificazione degli impianti e delle frequenze loro assegnate.

## Articolo 5

### Risanamenti

1. Nelle zone abitative o sedi di attività lavorativa per lavoratori non professionalmente esposti o nelle zone comunque accessibili alla popolazione ove sono superati i limiti fissati al precedente articolo 3 e all'articolo 4, comma 2, devono essere attuate azioni di risanamento a carico dei titolari degli impianti.

Le modalità ed i tempi di esecuzione per le azioni di risanamento sono prescritte dalle Regioni e Province autonome, secondo la regolamentazione di cui al precedente articolo 4, comma 3.

2. La riduzione a conformità da svolgere nell'ambito dell'attività di risanamento deve essere effettuata in accordo a quanto riportato nell'allegato C.

## Articolo 6

### Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore dopo sessanta giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

### Allegato A

#### Definizioni ed unità di misura

Campo elettrico: si definisce campo elettrico una quantità vettoriale che, in ogni punto di una data regione di spazio, rappresenta il rapporto fra la forza esercitata su una carica elettrica di prova  $q$  ed il valore della carica medesima. L'unità di misura del campo elettrico nel sistema S.I. è il volt/metro (V/m)

Campo magnetico: si definisce campo magnetico una quantità vettoriale-assiale definita in ogni punto di una data regione di spazio in modo tale che il suo rotore sia eguale alla densità di corrente elettrica totale, compresa la corrente di spostamento.

L'unità di misura del campo magnetico nel sistema S.I. è l'ampere/metro (A/m)

Densità di potenza elettromagnetica  $S$ : è la potenza elettromagnetica che fluisce attraverso l'unità di superficie, normale alla direzione di propagazione. Nella regione di campo lontano  $S$  è legata al valore efficace del campo elettrico  $E_{\text{eff}}$  ed al valore efficace del campo magnetico  $H_{\text{eff}}$  dalle relazioni

$$S = \frac{E_{\text{eff}}^2}{\eta} = \eta \times H^2 \text{ essendo } \eta = 377 \Omega \text{ l'impedenza dello spazio libero}$$

L'unità di misura della densità di potenza elettromagnetica nel sistema S.I. è il watt/metro-quadro ( $\text{W}/\text{m}^2$ ).

Frequenza  $f$ : numero di cicli o periodi nell'unità di tempo.

L'unità di misura della frequenza nel sistema S.I. è l'hertz (Hz): sono di uso frequente i multipli kilohertz ( $1\text{kHz} = 10^3 \text{ Hz}$ ); megahertz ( $1 \text{ MHz} = 10^6 \text{ Hz}$ ); gigahertz ( $1\text{GHz} = 10^9 \text{ Hz}$ )

Media sull'intervallo temporale  $(t_1, t_2)$ : per una grandezza  $p(t)$  variabile nel tempo è data dalla espressione:

$$P = \frac{1}{t_2 - t_1} \int_{t_1}^{t_2} p(t) dt$$

Valore efficace: di una grandezza periodica  $a(t)$  si definisce valore efficace l'espressione

$$A_{\text{eff}} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_t^{t+T} a^2(t) dt}$$

**Onda piana:** è una distribuzione di campo elettromagnetico propagativo, in cui in ogni punto i vettori campo elettrico e campo magnetico sono perpendicolari fra loro e giacciono su piani perpendicolari alla direzione di propagazione.

**Regione di campo lontano:** regione di spazio, sufficientemente lontano dalla sorgente, nella quale il campo elettromagnetico ha una distribuzione con le caratteristiche dell'onda piana. L'estensione di questa regione dipende dalle dimensioni massime lineari  $D$  dall'elemento radiante e dalla lunghezza d'onda  $\lambda$  del campo emesso. Si assume che la regione di campo lontano inizia ad una distanza dalla sorgente maggiore della quantità  $r$  eguale alla maggiore fra le quantità  $\lambda$  e  $D^2/\lambda$ .

**Obiettivi di qualità:** sono i valori di campo elettromagnetico da conseguire nel breve, medio e lungo periodo, usando tecnologie e metodologie di risanamento disponibili, al fine di realizzare obiettivi di tutela.

## **Allegato B**

### **Modalità ed esecuzione delle misure e delle valutazioni**

Ai fini della verifica del rispetto dei limiti di cui all'articolo 3 e dei valori di cui all'articolo 4, comma 2, le intensità dei campi elettromagnetici possono essere determinate mediante calcoli o mediante misure. Le misure sono comunque necessarie ogni volta che i calcoli facciano prevedere valori di campo elettrico o magnetico che superano 1/2 dei limiti suddetti. In caso di discordanza fra valore calcolato e valore misurato, è acquisito il valore misurato. Le misure dei valori dei campi elettromagnetici devono essere eseguite secondo le norme C.E.I. ed in mancanza di queste devono essere eseguite secondo le norme di buona tecnica, emesse in materia dagli organismi internazionali oppure indicate da Enti ed Associazioni, anche stranieri, di riconosciuta competenza. Valori normalizzati delle misure In presenza di più sorgenti, il limite complessivo di esposizione è 1, da ottenere come somma dei contributi normalizzati delle singole sorgenti: tali contributi sono determinati dividendo il quadrato del valore misurato del campo elettrico oppure del campo magnetico per il quadrato del valore limite corrispondente oppure, per le frequenze comprese fra 3 MHz e 300 GHz, dividendo la densità di potenza per il corrispondente valore limite. La procedura da seguire per la riduzione a conformità è descritta nell'Allegato C.

## **ALLEGATO C**

### **Riduzione a conformità**

La riduzione dei contributi dei campi elettromagnetici generati da diverse sorgenti, che concorrono in un dato punto al superamento dei limiti di esposizione di cui all'Articolo 3 e dei valori di cui all'Articolo 4, comma 2, deve essere eseguito nel modo seguente: indicando con  $E_i$  il campo elettrico della sorgente  $i$ -esima, con  $L_i$  il corrispondente limite desunto dalla tab. 1, si calcolano i contributi normalizzati che le varie sorgenti producono nel punto in considerazione nel modo seguente:

$$(1) C_i = E_i^2 / L_i^2 \text{ oppure, per frequenze } \delta > 3 \text{ MHz, } C_i = D_i / D_{Li}$$

Se la somma

$$(2) C = \sum_i C_i$$

supera il valore 1 i limiti di esposizione non sono soddisfatti ed i vari segnali  $E_i$  vanno pertanto ridotti in modi che risultino  $C \leq 0,8$  ai fini di maggior tutela della popolazione.

In via preliminare si individuano con  $R_i$  quei contributi  $C_i$  che singolarmente superano il valore 0,8: a ciascuno dei corrispondenti segnali  $E_i$  deve essere applicato un coefficiente di riduzione  $\beta_i$  che soddisfa la relazione  $\beta_i R_i = 0,8$

Se la somma

$$C = \sum_j C_j + \sum_i \beta_i R_i$$

supera il valore 0,8 i vari segnali  $E_i$  devono essere ridotti in modo che risulti  $C \leq 0,8$ . Dall'insieme dei contributi da normalizzare devono essere esclusi i segnali che danno un contributo inferiore a 1/100 indicati convenzionalmente con l'espressione:

$$\sum_k A_k$$

Quindi la (2) può essere scritta:

$$(3) C = \sum_n E_n^2 / L_n^2 + \sum_k A_k + \sum_i \beta_i R_i = \sum_n E_n^2 / L_n^2 + \sum_k A_k + \sum_i \beta_i E_i^2 / L_i^2$$

Ponendo nella (3)  $C = 0,8$ ;  $E_j' = \alpha E_j$   $E_n' = \alpha E_n$  si ottiene:

$$(4) 0,8 - \sum_k A_k = \alpha \left( \sum_n E_n^2 / L_n^2 + \sum_i \beta_i E_i^2 / L_i^2 \right)$$

essendo  $\alpha$  il coefficiente di riduzione ed  $E_j'$ ,  $E_n'$  i nuovi valori, ridotti a conformità, dei campi elettrici.



**LR 18 DEL 21.6.1999 E S.M.I.**

# Modifiche al capo VI bis " Tutela dall'inquinamento elettromagnetico" della legge regionale 21 giugno 1999 n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli Enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia).

(in grassetto sono riportate le modifiche ed integrazioni introdotte dalla legge regionale 30 ottobre 2000, n. 39, pubblicata sul B.U.R.L. 15/11/2000 n. 14, e dalla L.R. 18.12.2000 n.45 pubblicata sul BURL 20/12/2000 n. 16)

## CAPO VI BIS <sup>(1)</sup> TUTELA DALL'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO

### **Articolo 72 bis<sup>(2)</sup> (Finalità e campo di applicazione)**

1. In attesa di un organico inquadramento di fonte statale delle problematiche legate ai fenomeni di inquinamento elettromagnetico, il presente Capo detta norme volte ad assicurare la tutela dell'ambiente dal predetto inquinamento e che l'esposizione a lungo termine della popolazione non ecceda i limiti fissati da disposizioni nazionali o regionali.
2. Sono soggetti alla presente disciplina gli impianti, i sistemi e le apparecchiature, quali stazioni radiobase per telefonia mobile, radar, impianti per emittenza radiotelevisiva, che possono comportare l'esposizione della popolazione a campi elettromagnetici causati da sistemi di trasmissione operanti con frequenze comprese tra 100 KHZ e 300 GHZ, nonché gli elettrodotti intesi quali l'insieme delle linee elettriche, delle sottostazioni e delle cabine di trasformazione.
3. Ai sensi del comma 2 si definisce impianto il singolo trasmettitore di onde elettromagnetiche con i relativi accessori e sistemi di antenna.
4. Le disposizioni di cui al presente Capo non si applicano:
  - a) alle apparecchiature di uso domestico e individuale;
  - b) alla esposizione intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici.
5. Gli impianti di telefonia di cui al comma 2 collocati su supporti mobili sono assoggettati alle procedure previste per gli impianti fissi.

(1) Capo introdotto dall'art. 1 della L.R. 20.12.1999, n. 41

(2) L.R. 23.3.2000 n. 29

### **Articolo 72 ter (Competenze della Regione)**

1. Sono di competenza della Regione, nel rispetto dei valori e dei limiti fissati dalla normativa statale:
  - a) l'individuazione delle modalità per il raggiungimento di obiettivi di qualità;
  - b) la realizzazione di un catasto delle sorgenti fisse degli impianti di cui all'articolo 72 bis;
  - c) il contenuto della perizia di cui all'articolo 72 septies, della comunicazione di cui all'articolo 72 octies e della documentazione tecnica di cui all'articolo 72 duodecies;
  - d) l'individuazione di opere relative ad elettrodotti per le quali non è necessario il rilascio dell'autorizzazione, ma la denuncia di inizio attività;
  - d bis) la definizione, sentite le Province, dell'ampiezza minima dei corridoi, in relazione alla tensione della linea elettrica, per l'inserimento degli elettrodotti di cui al comma 1 dell'articolo 72 duodecies;<sup>(3)</sup>
  - e) la definizione, di intesa con le Province e il gestore, delle specifiche tecniche delle cartografie da presentare a corredo del piano di cui all'articolo 72 duodecies.

(3) Lettera introdotta dall'art. 1 della L.R. 24.02.2000, n. 11

## Articolo 72 quater

Articolo abrogato dall'art. 36 della L.R. 29 maggio 2007, n. 22.

## Articolo 72 quinquies (Competenze del Comune)

1. Sono di competenza del Comune:
  - a) i provvedimenti relativi alla installazione o modifica di impianti di teleradiocomunicazioni con frequenza compresa tra 100 KHZ e 300 GHZ;
  - b) l'adozione del piano di cui all'articolo 72 undecies;
  - c) il controllo e la vigilanza sui suddetti impianti.

## Articolo 72 sexies (Catasto delle sorgenti fisse di inquinamento elettromagnetico)

1. L'ARPAL, per conto della Regione, realizza e aggiorna il catasto degli impianti di cui all'articolo 72 bis, comma 2, sulla base della documentazione pervenuta ai sensi degli articoli 72 septies, 72 octies e 72 duodecies e dell'articolo 114, comma 11 septies. <sup>(4)</sup>
2. Ai fini dell'aggiornamento del catasto, i gestori degli impianti di cui all'articolo 72 bis, comma 2, sono tenuti a comunicare, entro trenta giorni, ogni variazione di proprietà dell'impianto, nonché la sua chiusura ovvero messa fuori servizio per periodi superiori all'anno.
3. L'ARPAL provvede alla conseguente informativa agli Enti competenti.

(4) Comma modificato dall'art.2 della L.R. 27.3.2000 n. 29

## SEZIONE I IMPIANTI CON FREQUENZA FRA 100 KHZ E 300 GHZ

## Articolo 72 septies (Procedure per l'installazione di impianti di teleradiocomunicazione e obiettivi di qualità)

Articolo modificato dall'art. 1 della L.R. 30 ottobre 2000, n. 39 e abrogato dall'art. 89 della L.R. 6 giugno 2008, n. 16.

## Articolo 72 octies (Impianti esistenti)

1. I gestori degli impianti di cui alla presente sezione già in esercizio, **ad eccezione di quelli di cui al comma 1 bis**, <sup>(20)</sup> entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge. inviano al Comune competente per territorio e all'ARPAL perizia giurata contenente fra l'altro le caratteristiche tecniche degli stessi, le misure dei valori di campo elettromagnetico generato dall'impianto, nonché il valore di campo elettromagnetico totale. <sup>(5)</sup>
- 1 bis I gestori di impianti per la radiodiffusione sonora e televisiva privata su frequenze terrestri in ambito locale di cui alla legge 31 luglio 1997 n. 249 (istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo) e successive modifiche ed integrazioni, inviano agli enti di cui al comma 1:**
  - a) **entro il 28 febbraio 2001 comunicazione contenente i dati anagrafici del gestore e dei responsabili tecnici, le caratteristiche tecniche dell'impianto nonché l'ubicazione, la quota sul livello del mare e l'eventuale indirizzo e planimetria dell'area circostante l'impianto così come indicati dalla Regione ai sensi dell'articolo 72 ter, comma 1, lettera c);**
  - b) **entro il 31 dicembre 2001 la perizia giurata di cui al comma 1 ;** <sup>(5bis)</sup>
2. Sulla documentazione di cui al comma 1 l'ARPAL effettua le stesse verifiche previste per l'installazione di nuovi impianti.

3. I soggetti di cui al comma 9 dell'articolo 72 septies sono tenuti a comunicare al Comune e all'ARPAL entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i dati relativi all'impianto (frequenza, potenza irradiata dall'antenna, localizzazione).
- 3 bis I soggetti di cui al comma 10 dell'articolo 72 septies sono tenuti a comunicare al Comune e all'ARPAL, entro il 30 aprile 2001, i dati relativi all'impianto (frequenza, potenza irradiata dall'antenna e localizzazione). (5bis)**
4. Qualora siano superati i limiti, il Comune applica le procedure di cui all'articolo 72 decies.

(5) Termine prorogato al 30 settembre 2000 dall'articolo 11 della L.R. 27.3.2000 n. 29  
(5bis) L.R. 30.10.2000 n.39

#### **Articolo 72 novies (Controlli)**

1. I Comuni esercitano le attività di controllo previste dalla presente legge tramite l'ARPAL nell'ambito della convenzione stipulata ai sensi della legge regionale 27 aprile 1995 n. 39 (istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure) che deve prevedere, per gli impianti di cui al comma 1 dell'articolo 72 octies, una periodicità almeno annuale e, per gli impianti di cui al comma 3 del predetto articolo, controlli a campione.
2. Le spese relative ai controlli effettuati dall'ARPAL calcolati sulla base del tariffario regionale sono posti a carico dei gestori in ragione di un controllo annuale.
3. Nell'ambito della convenzione prevista dalla L.R. 39/1995 i Comuni possono richiedere all'ARPAL a titolo oneroso misurazioni o valutazioni specifiche ulteriori rispetto alla periodicità minima di cui al comma 1. In caso di accertato superamento dei limiti tutte le spese per le misurazioni effettuate dall'ARPAL sono a carico del gestore o dei gestori in solido tra loro qualora il supero sia addebitabile a più soggetti.

#### **Articolo 72 decies (Piani di risanamento)**

1. In caso di superamento dei valori limite previsti dalla normativa vigente, il Sindaco intima ai gestori di riportare, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, i valori di campo entro i limiti di legge mediante la riduzione a conformità degli impianti in accordo a quanto riportato nell'allegato C al decreto del Ministro dell'ambiente 10 settembre 1998 n. 381.
- 1 bis Nel caso di impianti per la radiodiffusione sonora e televisiva il Comune intima ai gestori di riportare i valori di campo entro i limiti di legge di cui al decreto del Ministero dell'ambiente 10 settembre 1998 n. 381, presentando a tale scopo, entro trenta giorni, i necessari progetti di modifica dell'impianto al Comune ed al Ministero delle poste e delle comunicazioni. Il provvedimento è inviato dal Comune anche al Ministero delle poste e delle comunicazioni.**
- 1 ter I gestori degli impianti di cui al comma 1 bis realizzano le modifiche degli impianti necessarie all'adeguamento ai valori limite entro trenta giorni dal rilascio delle autorizzazioni o concessioni necessarie.**
- 1 quater Qualora i provvedimenti autorizzatori non pervengano entro centoventi giorni dalla presentazione del progetto di cui al comma 1 bis i gestori degli impianti riducono la potenza degli stessi ai fini del rispetto dei limiti di cui al D.M. 381/1998. (5bis)**
2. Nel caso in cui i gestori non abbiano provveduto ad adempiere ai provvedimenti indicati, il Sindaco dispone la sospensione dell'esercizio degli impianti che non abbiano provveduto alla riduzione indicata nel proprio provvedimento.
3. La riattivazione degli impianti è consentita solo a seguito della realizzazione del programma di riduzione a conformità.

(5bis) L.R. 30.10.2000 n.39

#### **Articolo 72 undecies (Piano comunale di adeguamento e organizzazione degli impianti)**

1. I Comuni, acquisiti i programmi di sviluppo reti dei gestori, predispongono, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, al fine di minimizzare il rischio di esposizione della popolazione e di conseguire il rispetto degli obiettivi di qualità di cui al comma 1 dell'articolo 72 septies, il primo Piano di organizzazione del sistema di teleradiocomunicazioni che integra la pianificazione territoriale, di cui all'articolo 5 della legge regionale 4 settembre 1997 n. 36 (legge urbanistica regionale) applicando le stesse forme di pubblicità e di partecipazione.
- 1 bis Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 24 febbraio 2000, n. 11 e abrogato dall'art. 89 della L.R. 6 giugno 2008, n. 16.

## SEZIONE II ELETTRODOTTI

### **Articolo 72 duodecies (Procedure di autorizzazione di elettrodotti)**

1. Il gestore di elettrodotti presenta alla Provincia il piano pluriennale di sviluppo reti e i suoi successivi aggiornamenti annuali, corredato da apposita cartografia, affinché questa ne valuti la compatibilità con il proprio Piano territoriale di coordinamento e individui in esso corridoi di massima, intesi quali porzioni di territorio che garantiscono il migliore inserimento degli elettrodotti, con l'obiettivo di tutela dell'ambiente e del paesaggio assicurando il rispetto del valore limite di induzione magnetica, misurata al ricettore, di 0,2 micro Tesla in prossimità di asili, scuole, aree verdi attrezzate e ospedali nonché civili abitazioni, edifici pubblici, strutture ad uso collettivo e relative pertinenze ove la permanenza di persone non sia inferiore a quattro ore giornaliere per la minimizzazione dell'esposizione della popolazione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. Non possono essere autorizzati elettrodotti non compatibili<sup>(6 bis)</sup>
2. La Provincia mette a disposizione una copia del piano di cui al comma 1, fornita dal gestore, affinché chiunque possa prenderne visione e presentare eventuali osservazioni entro il termine di trenta giorni dal deposito del piano stesso; deposito del quale è data notizia sui quotidiani a diffusione regionale.  
(Comma abrogato dall'art. 89, comma 2, lettera f), della L.R. 6 giugno 2008, n. 16. Tuttavia, la citata lett. f) è stata modificata dall'art. 8 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 45)

(6 bis) Comma modificato dall'art.3 della L.R. 24.2.2000, n.11 e dall'art.3 della L.R. 27.3.2000 n. 29

### **Articolo 72 terdecies (Cabine secondarie a media/bassa tensione)**

1. In sede di approvazione di strumenti urbanistici comunali che comprendono la previsione di edifici di volumetria superiore a 2000 mc, il Comune acquisisce il parere preventivo del gestore del servizio elettrico in ordine alla necessità di dotazione di nuove cabine secondarie a media/bassa tensione e alle loro modalità di allacciamento alla rete elettrica pubblica, al fine di ottimizzare la distribuzione di energia in funzione del fabbisogno degli edifici stessi.
2. Nei casi di realizzazione di edifici di volumetria superiore a 2000 mc per i quali non si sia provveduto ai sensi del comma 1, provvedono gli interessati all'atto della richiesta di concessione edilizia.
3. Con i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, il Comune, acquisito il parere tecnico dell'ARPAL, individua prescrizioni relative alla migliore ubicazione delle cabine stesse per assicurare una minore esposizione ai campi elettromagnetici della popolazione interessata.

### **Articolo 72 quaterdecies (Sanzioni)**

1. L'inosservanza delle disposizioni del presente Capo comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
  - a) da lire 5 milioni a lire 20 milioni per :

- 1) l'installazione, l'attivazione o la modifica di impianti senza il rispetto della procedura di cui all'articolo 72 septies, **commi 2, 3, 5 e 6<sup>(5bis)</sup>** o a condizioni o modalità difformi da quanto contenuto nelle perizie giurate;
  - b) da lire 1 milione a lire 10 milioni per il compimento di qualsiasi azione finalizzata a non consentire ovvero ad interrompere l'esercizio delle funzioni di controllo;
  - c) da lire 5 milioni a lire 20 milioni per l'omessa o ritardata trasmissione della documentazione di cui all'articolo 72 octies, comma 1, e all'articolo 114, comma 11 sexies;
  - d) da lire 500.000 a lire 2 milioni in caso di mancata trasmissione delle comunicazioni di cui agli articoli 72 sexies, comma 2, 72 septies, comma 9 e 72 duodecies, comma 7;
  - e) da lire 3 milioni a lire 15 milioni in caso di mancato adeguamento al piano comunale di cui all'articolo 114, comma 11 quater, entro i termini dallo stesso previsti.
2. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), b) ed e), fermo restando l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986 n. 349 (istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), i gestori sono tenuti alla immediata rimozione degli impianti.  
Qualora questi non provvedano, gli interventi sono realizzati d'ufficio dal Comune che interviene ai sensi dell'articolo 17, comma 9, del D.Lgs. 22/1997 con addebito delle relative spese ai gestori.
3. **All'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede l' ARPAL secondo le procedure della L.R. 45/1982.(7 bis)**
4. I proventi delle sanzioni sono utilizzati dall' ARPAL per le attività previste al presente Capo.

(5bis) L.R. 30.10.2000 n.39

(7 bis) comma modificato dalla L.R. 18.12.2000 n.45

## Articolo 114 (Norme transitorie)

### o m i s s i s

- 11 bis Ai fini degli articoli 72 septies e 72 novies, sino alla definizione dei provvedimenti regionali di cui all'articolo 72 ter, le perizie giurate devono contenere i dati indicati nell'allegato alla deliberazione della Giunta regionale 2 marzo 1999 n. 217<sup>(13)</sup>
- 11 ter.(14)
- 11 quater Entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Comune, sentiti i gestori, predispone il piano di cui al comma 1 dell'articolo 72 undecies relativamente agli impianti esistenti e fissa i termini entro i quali gli stessi devono essere adeguati. Nelle more della predisposizione del Piano non possono essere installati impianti che non rispettino quanto previsto **dall'articolo 72 undecies comma 1bis** <sup>(15)</sup> (5bis)
- 11 quinquies In fase di prima applicazione e ai fini delle autorizzazioni, i gestori inviano al Comune, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il programma annuale delle installazioni degli impianti di teleradiocomunicazione sul territorio comunale <sup>(13)</sup>
- 11 sexies La Regione definisce le specifiche tecniche di cui all'articolo 72 ter entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge <sup>(13)</sup>
- 11 septies Il gestore di elettrodotti, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presenta alla Provincia il primo piano di sviluppo reti di cui all'articolo 72 duodecies e invia alla Provincia e all'ARPAL:
- a) l'elenco di tutte le linee elettriche di tensione superiore a 100 kV e di tutte le linee dorsali a media tensione con l'indicazione dei Comuni interessati dal loro tracciato;
  - b) la cartografia relativa alla localizzazione degli elettrodotti esistenti redatta secondo le specifiche di cui al comma 11 sexies e con i tempi nelle stesse stabiliti <sup>(13)</sup>

(13) Comma inserito dall'art.2 della L.R. 20.12.1999, n.41

(14) Comma abrogato dall'art. 8 della L.R. 27.3.2000 n. 29

(15) Comma inserito dall'art.2 della L.R. 20.12.1999, n.41 e modificato dall'art.4 della L.R. 24.2.2000, n.11, e così ulteriormente modificato dall'art. 6 della L.R. 30 ottobre 2000, n. 39.

(17) Comma inserito dall'art.8 della L.R. 27.3.2000 n. 29

(5bis) L.R. 30.10.2000 n.39

**LEGGE 22 FEBBRAIO 2001, N. 36**

# Legge 22 febbraio 2001, n. 36 (legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici - Testo vigente)

**N.d.R.:** il testo è aggiornato con tutte le modifiche intervenute sino ad oggi.

Tali modifiche sono state apportate da:

- legge 23 agosto 2004, n. 239 (tutte le modifiche di carattere aggiuntivo apportate dal provvedimento in questione sono evidenziate in **neretto**).

Le soppressioni sono evidenziate con ~~barra~~ sulle singole parti del testo.

(Gazzetta ufficiale 7 marzo 2001 n. 55)

Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica

Promulga

la seguente legge:

## **Articolo 1**

### **Finalità della legge**

1. La presente legge ha lo scopo di dettare i principi fondamentali diretti a:

a) assicurare la tutela della salute dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione dagli effetti dell'esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ai sensi e nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione;

b) promuovere la ricerca scientifica per la valutazione degli effetti a lungo termine e attivare misure di cautela da adottare in applicazione del principio di precauzione di cui all'articolo 174, paragrafo 2, del trattato istitutivo dell'Unione Europea;

c) assicurare la tutela dell'ambiente e del paesaggio e promuovere l'innovazione tecnologica e le azioni di risanamento volte a minimizzare l'intensità e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili.

2. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della presente legge nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.

## **Articolo 2**

### **Ambito di applicazione**

1. La presente legge ha per oggetto gli impianti, i sistemi e le apparecchiature per usi civili, militari e delle forze di polizia, che possano comportare l'esposizione dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenze comprese tra 0 Hz e 300 GHz. In particolare, la presente legge si applica agli elettrodotti ed agli impianti radioelettrici compresi gli impianti per telefonia mobile, i radar e gli impianti per radiodiffusione.

2. Le disposizioni della presente legge non si applicano nei casi di esposizione intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici. Agli apparecchi ed ai dispositivi di uso domestico, individuale e lavorativo si applicano esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 10 e 12 della presente legge.

3. Nei riguardi delle Forze armate e delle Forze di polizia le norme della presente legge sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze al servizio espletato, individuate con il decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a).

4. Restano ferme le competenze in materia di sicurezza e salute dei lavoratori attribuite dalle disposizioni vigenti ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate e per le Forze di polizia; i predetti servizi sono competenti altresì per le aree riservate od operative e per quelle che presentano analoghe esigenze individuate con il decreto di cui al comma 3.



### **Articolo 3**

#### **Definizioni**

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge si assumono le seguenti definizioni:

- a) esposizione: è la condizione di una persona soggetta a campi elettrici, magnetici, elettromagnetici, o a correnti di contatto, di origine artificiale;
- b) limite di esposizione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, definito ai fini della tutela della salute da effetti acuti, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della popolazione e dei lavoratori per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a);
- c) valore di attenzione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, che non deve essere, superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c). Esso costituisce misura di cautela ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine e deve essere raggiunto nei tempi e nei modi previsti dalla legge;
- d) obiettivi di qualità sono:
  - 1) i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, indicati dalle leggi regionali secondo le competenze definite dall'articolo 8;
  - 2) i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti dallo Stato secondo le previsioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), ai fini della progressiva mitigazione dell'esposizione ai campi medesimi;
- e) elettrodotto: è l'insieme delle linee elettriche, delle sottostazioni e delle cabine di trasformazione;
- f) esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici: è ogni tipo di esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici che, per la loro specifica attività lavorativa, sono esposti a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
- g) esposizione della popolazione: è ogni tipo di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ad eccezione dell'esposizione di cui alla lettera f) e di quella intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici;
- h) stazioni e sistemi o impianti radioelettrici: sono uno o più trasmettitori, nonché ricevitori, o un insieme di trasmettitori e ricevitori, ivi comprese le apparecchiature accessorie, necessari in una data postazione ad assicurare un servizio di radiodiffusione, radiocomunicazione o radioastronomia,
- i) impianto per telefonia mobile: è la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile;
- l) impianto fisso per radiodiffusione: è la stazione di terra per il servizio di radiodiffusione televisiva o radiofonica.

### **Articolo 4**

#### **Funzioni dello Stato**

1. Lo Stato esercita le funzioni relative:

- a) alla determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, in quanto valori di campo come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera d), numero 2), in considerazione del preminente interesse nazionale alla definizione di criteri unitari e di normative omogenee in relazione alle finalità di cui all'articolo 1;
- b) alla promozione di attività di ricerca e di sperimentazione tecnico-scientifica, nonché al coordinamento dell'attività di raccolta, di elaborazione e di diffusione dei dati, informando annualmente il Parlamento su tale attività, in particolare il Ministro della sanità promuove, avvalendosi di istituzioni pubbliche e private senza fini di lucro, aventi comprovata esperienza nel campo scientifico, un programma pluriennale di ricerca epidemiologica e di cancerogenesi sperimentale, al fine di approfondire i rischi connessi all'esposizione a campi elettromagnetici a bassa e alta frequenza;
- c) all'istituzione del catasto nazionale delle sorgenti fisse e mobili dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e delle zone territoriali interessate, al fine di rilevare i livelli di campo presenti nell'ambiente;
- d) alla determinazione dei criteri di elaborazione dei piani di risanamento di cui all'articolo 9, comma 2, con particolare riferimento alle priorità di intervento, ai tempi di attuazione ed alle modalità di coordinamento delle attività riguardanti più Regioni nonché alle migliori tecnologie

disponibili per quanto attiene alle implicazioni di carattere economico ed impiantistico;

e) all'individuazione delle tecniche di misurazione e di rilevamento dell'inquinamento elettromagnetico;

f) alla realizzazione di accordi di programma con i gestori di elettrodotti ovvero con i proprietari degli stessi o delle reti di trasmissione o con coloro che ne abbiano comunque la disponibilità nonché con gli esercenti di impianti per emittenza radiotelevisiva e telefonia mobile, al fine di promuovere tecnologie e tecniche di costruzione degli impianti che consentano di minimizzare le emissioni nell'ambiente e di tutelare il paesaggio;

g) alla definizione dei tracciati degli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV;

h) alla determinazione dei parametri per la previsione di fasce di rispetto per gli elettrodotti; all'interno di tali fasce di rispetto non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore.

**2.** I limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, le tecniche di misurazione e rilevamento dell'inquinamento elettromagnetico e i parametri per la previsione di fasce di rispetto per gli elettrodotti, di cui al comma 1, lettere a), e) e h), sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) per la popolazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, sentiti il Comitato di cui all'articolo 6 e le competenti Commissioni parlamentari, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 29 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata "Conferenza unificata";

b) per i lavoratori e le lavoratrici, ferme restando le disposizioni previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, sentiti i Ministri dell'ambiente e del lavoro e della previdenza sociale, il Comitato di cui all'articolo 6 e le competenti Commissioni parlamentari, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Il medesimo decreto disciplina, altresì, il regime di sorveglianza medica sulle lavoratrici e sui lavoratori professionalmente esposti.

**3.** Qualora entro il termine previsto dal comma 2 non siano state raggiunte le intese in sede di Conferenza unificata, il Presidente del Consiglio dei Ministri entro i trenta giorni successivi adotta i decreti di cui al comma 2, lettere a) e b).

**4.** Alla determinazione dei criteri di elaborazione dei piani di risanamento, ai sensi del comma 1, lettera d), si provvede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentiti il Comitato di cui all'articolo 6 e la Conferenza unificata.

**5.** Le Regioni adeguano la propria legislazione ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione e, limitatamente alla definizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), numero 2), agli obiettivi di qualità previsti dai decreti di cui al comma 2 del presente articolo.

**6.** Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 8.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 per le attività di cui al comma 1, lettera b), di lire 2.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001 per le attività di cui al comma 1, lettera c), e di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 per la realizzazione degli accordi di programma di cui al comma 1, lettera f), nonché per gli ulteriori accordi di programma di cui agli articoli 12 e 13.

## **Articolo 5**

### **Misure di tutela dell'ambiente e del paesaggio.**

#### **Procedimento di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di elettrodotti**

**1.** Al fine di tutelare l'ambiente e il paesaggio, con apposito regolamento adottato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 29, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1999, n. 112, su proposta dei Ministri dei lavori pubblici e per i beni e le attività culturali, previo parere del Comitato di cui all'articolo 6 e sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono adottate misure specifiche relative alle caratteristiche tecniche degli impianti e alla localizzazione dei tracciati per la progettazione, la costruzione e la modifica di elettrodotti e di impianti per telefonia mobile e radiodiffusione. Con lo stesso regolamento vengono indicate le particolari misure atte ad evitare danni ai valori ambientali e paesaggistici e possono essere adottate ulteriori misure specifiche per la progettazione, la costruzione e la modifica di elettrodotti nelle aree soggette a vincoli imposti da leggi statali o regionali, nonché da strumenti di

pianificazione territoriale ed urbanistica, a tutela degli interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesaggistici e ambientali, fermo restando quanto disposto dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e fermo restando il rispetto dei predetti vincoli e strumenti di pianificazione.

2. Con il medesimo regolamento di cui al comma 1 sono adottate misure di contenimento del rischio elettrico degli impianti di cui allo stesso comma 1, ed in particolare del rischio di elettrocuzione e di collisione dell'avifauna.

3. Con il medesimo regolamento di cui al comma 1 è definita una nuova disciplina dei procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV, in modo da assicurare il rispetto dei principi della presente legge, ferme restando le vigenti disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale. Tale disciplina si conforma inoltre ai seguenti criteri e principi:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi;

b) individuazione delle tipologie di infrastrutture a minore impatto ambientale, paesaggistico e sulla salute dei cittadini;

c) concertazione con le Regioni e gli Enti locali interessati nell'ambito dei procedimenti amministrativi di definizione dei tracciati;

d) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo,

e) riordino delle procedure relative alle servitù di elettrodotto e ai relativi indennizzi;

f) valutazione preventiva dei campi elettromagnetici preesistenti.

4. Le norme, anche di legge, che disciplinano i procedimenti indicati al comma 3, individuate dal regolamento di cui al medesimo comma, sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.

## **Articolo 6**

### **Comitato interministeriale per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento elettromagnetico**

1. È istituito il Comitato interministeriale per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento elettromagnetico, di seguito denominato "Comitato".

2. Il Comitato è presieduto dal Ministro dell'ambiente o dal Sottosegretario all'ambiente delegato, ed è composto altresì dai Ministri, o dai Sottosegretari delegati, della sanità, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per i beni e le attività culturali, dei trasporti e della navigazione, delle comunicazioni, della difesa e dell'interno.

3. E Comitato svolge le attività di cui agli articoli 4, comma 1, lettere b) ed f), 12, comma 2, e 13.

4. Il Comitato esprime i pareri di cui agli articoli 4, comma 2, lettere a) e b), 4, comma 4, 5, comma 1, e 12, comma 1.

5. Il Comitato svolge funzioni di monitoraggio sugli adempimenti previsti dalla presente legge e predisponde una relazione annuale al Parlamento sulla sua attuazione.

6. Il Comitato si avvale del contributo, che viene reso a titolo gratuito, di Enti, agenzie, istituti ed organismi, aventi natura pubblica e competenze specifiche nelle diverse materie di interesse della presente legge.

7. Per l'istituzione e il funzionamento del Comitato è autorizzata la spesa massima di lire 1.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.

## **Articolo 7**

### **Catasto nazionale**

1. Il catasto nazionale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), è costituito, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro dell'ambiente, sentiti il Ministro della sanità ed il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nell'ambito del sistema informativo e di monitoraggio di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1997, n. 335. Il catasto nazionale opera in coordinamento con i catasti regionali di cui all'articolo 8, comma 1, lettera d). Le modalità di inserimento dei dati sono definite dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle comunicazioni, per quanto riguarda l'inserimento dei dati relativi a sorgenti fisse connesse ad impianti, sistemi ed apparecchiature radioelettrici per usi civili di telecomunicazioni, con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per quanto riguarda l'inserimento dei dati relativi agli elettrodotti, con

il Ministro dei trasporti e della navigazione, per quanto riguarda l'inserimento dei dati relativi agli impianti di trasporto, e con i Ministri della difesa e dell'interno, per quanto riguarda l'inserimento dei dati relativi a sorgenti fisse connesse ad impianti, sistemi ed apparecchiature per usi militari e delle forze di polizia.

## **Articolo 8**

### **Competenze delle Regioni, delle Province e dei Comuni**

1. Sono di competenza delle Regioni, nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità nonché dei criteri e delle modalità fissati dallo Stato, fatte salve le competenze dello Stato e delle autorità indipendenti:

a) l'esercizio delle funzioni relative all'individuazione dei siti di trasmissione e degli impianti per telefonia mobile, degli impianti radioelettrici e degli impianti per radiodiffusione, ai sensi della legge 31 luglio 1997, n. 249, e nel rispetto del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), e dei principi stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 5;

b) la definizione dei tracciati degli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV, con la previsione di fasce di rispetto secondo i parametri fissati ai sensi dell'articolo 4 e dell'obbligo di segnalarle;

c) le modalità per il rilascio delle autorizzazioni alla installazione degli impianti di cui al presente articolo, in conformità a criteri di semplificazione amministrativa, tenendo conto dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici preesistenti;

d) la realizzazione e la gestione, in coordinamento con il catasto nazionale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), di un catasto delle sorgenti fisse dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di rilevare i livelli dei campi stessi nel territorio regionale, con riferimento alle condizioni di esposizione della popolazione;

e) l'individuazione degli strumenti e delle azioni per il raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), numero 1);

f) il concorso all'approfondimento delle conoscenze scientifiche relative agli effetti per la salute, in particolare quelli a lungo termine, derivanti dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettere a) e c), le Regioni si attengono ai principi relativi alla tutela della salute pubblica, alla compatibilità ambientale ed alle esigenze di tutela dell'ambiente e del paesaggio.

3. In caso di inadempienza delle Regioni, si applica l'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

4. Le Regioni, nelle materie di cui al comma 1, definiscono le competenze che spettano alle Province ed ai Comuni, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 31 luglio 1997, n. 249.

5. Le attività di cui al comma 1, riguardanti aree interessate da installazioni militari o appartenenti ad altri organi dello Stato con funzioni attinenti all'ordine e alla sicurezza pubblica sono definite mediante specifici accordi dai comitati misti paritetici di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, e successive modificazioni.

6. I Comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

## **Articolo 9**

### **Piani di risanamento**

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), la regione adotta, su proposta dei soggetti gestori e sentiti i Comuni interessati, un piano di risanamento al fine di adeguare, in modo graduale, e comunque entro il termine di ventiquattro mesi, gli impianti radioelettrici già esistenti ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità stabiliti secondo le norme della presente legge. Trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), in caso di inerzia o inadempienza dei gestori, il piano di risanamento è adottato dalle Regioni, sentiti i Comuni e gli Enti interessati, entro i successivi tre mesi. Il piano, la cui realizzazione è controllata dalle Regioni, può prevedere anche la delocalizzazione degli impianti di radiodiffusione in siti conformi alla pianificazione in materia, e degli impianti di diversa tipologia in siti idonei. Il risanamento è effettuato con onere a carico dei titolari degli impianti.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 4, i gestori degli elettrodotti presentano una proposta di piano di risanamento, al fine di assicurare la

tutela della salute e dell'ambiente. I proprietari di porzioni della rete di trasmissione nazionale o coloro che comunque ne abbiano la disponibilità sono tenuti a fornire tempestivamente al gestore della rete di trasmissione nazionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), le proposte degli interventi di risanamento delle linee di competenza, nonché tutte le informazioni necessarie ai fini della presentazione della proposta di piano di risanamento. Il piano deve prevedere i progetti che si intendono attuare allo scopo di rispettare i limiti di esposizione e i valori di attenzione, nonché di raggiungere gli obiettivi di qualità stabiliti dal decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a). Esso deve indicare il programma cronologico di attuazione, adeguandosi alle priorità stabilite dal citato decreto, considerando comunque come prioritarie le situazioni sottoposte a più elevati livelli di inquinamento elettromagnetico, in prossimità di destinazioni residenziali, scolastiche, sanitarie, o comunque di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore, con particolare riferimento alla tutela della popolazione infantile. Trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del **decreto di cui all'articolo 4, comma 4**, in caso di inerzia o inadempienza dei gestori, il piano di risanamento di cui al primo periodo del comma 3 è proposto dalla regione entro i successivi tre mesi.

**3.** Per gli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV, la proposta di piano di risanamento è presentata al Ministero dell'ambiente. Il piano è approvato, con eventuali modifiche, integrazioni e prescrizioni, entro sessanta giorni, dal Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei lavori pubblici, sentiti il Ministro della sanità e le Regioni ed i Comuni interessati. Per gli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV, la proposta di piano di risanamento è presentata alla regione, che approva il piano, con eventuali modifiche, integrazioni e prescrizioni, entro sessanta giorni, sentiti i Comuni interessati. Trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), in caso di inerzia o inadempienza dei gestori, il piano di risanamento per gli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV è adottato dalla regione, nei termini di cui al terzo periodo del presente comma.

**4.** Il risanamento degli elettrodotti deve essere completato entro dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro il 31 dicembre 2004 ed entro il 31 dicembre 2008, deve essere comunque completato il risanamento degli elettrodotti che non risultano conformi, rispettivamente, ai limiti di cui all'articolo 4 ed alle condizioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 104 del 6 maggio 1992, al fine dell'adeguamento ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione e agli obiettivi di qualità stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a), della presente legge. Il risanamento è effettuato con onere a carico dei proprietari degli elettrodotti, come definiti ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, della legge 14 novembre 1995, n. 481, determina, entro sessanta giorni dall'approvazione del piano di risanamento, la valutazione dei costi strettamente connessi all'attuazione degli interventi di risanamento nonché i criteri, le modalità e le condizioni per il loro eventuale recupero.

**5.** Ai fini della concessione di contributi alle Regioni per l'elaborazione dei piani di risanamento, la realizzazione dei catasti regionali e l'esercizio delle attività di controllo e di monitoraggio, è autorizzata la spesa massima di lire 2.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 15, versate all'entrata del bilancio dello Stato, sono riassegnate nella misura del 100 per cento, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad apposite unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente; tali somme sono destinate, sulla base di criteri determinati dalla Conferenza unificata, alla concessione di contributi alle Regioni, ad integrazione delle risorse ad esse assegnate ai sensi del primo periodo del presente comma, ai fini dell'elaborazione dei piani di risanamento, della realizzazione dei catasti regionali e dell'esercizio delle attività di controllo e di monitoraggio.

**6.** Il mancato risanamento degli elettrodotti, delle stazioni e dei sistemi radioelettrici, degli impianti per telefonia mobile e degli impianti per radiodiffusione, secondo le prescrizioni del piano, dovuto ad inerzia o inadempienza dei proprietari degli elettrodotti o di coloro che ne abbiano comunque la disponibilità, fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, comporta il mancato riconoscimento da parte del gestore della rete di trasmissione nazionale del canone di utilizzo relativo alla linea non risanata e la disattivazione dei suddetti impianti per un periodo fino a sei mesi, garantendo comunque i diritti degli utenti all'erogazione del servizio di pubblica utilità. La disattivazione è disposta:

a) con provvedimento del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del

commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro della sanità e del lavoro e della previdenza sociale nonché le Regioni interessate, per quanto riguarda gli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV; b) con provvedimento del presidente della giunta regionale per quanto riguarda gli elettrodotti con tensione inferiore a 150 kV ed i sistemi radioelettrici, con esclusione degli impianti per telefonia mobile e per radiodiffusione e degli impianti per telefonia fissa nonché delle stazioni radioelettriche per trasmissione di dati, la cui disattivazione è disposta con provvedimento del Ministro delle comunicazioni che assicura l'uniforme applicazione della disciplina sul territorio nazionale.

7. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su ciascuna struttura di cui alle lettere e), h) ed l) del comma 1 dell'articolo 3 deve essere applicata una etichetta informativa ben visibile, riportante la tensione prodotta, i valori di esposizione rintracciabili nella documentazione autorizzativa, i limiti di esposizione ed i valori di attenzione prescritti dalle leggi nazionali e regionali e le distanze di rispetto.

## **Articolo 10**

### **Educazione ambientale**

1. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione, promuove lo svolgimento di campagne di informazione e di educazione ambientale ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349. A tale fine è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.

## **Articolo 11**

### **Partecipazione al procedimento amministrativo**

1. Ai procedimenti di definizione dei tracciati degli elettrodotti, di cui agli articoli 4 e 8, nonché ai procedimenti di adozione e approvazione dei piani di risanamento di cui all'articolo 9, comma 2, si applicano le disposizioni di cui al capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sulla partecipazione al procedimento amministrativo.

## **Articolo 12**

### **Apparecchiature di uso domestico, individuale o lavorativo**

1. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, previo parere del Comitato e sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono stabilite, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo conto anche degli orientamenti e degli atti dell'Unione europea in materia di inquinamento elettromagnetico, tutela dei consumatori e istruzioni per l'uso dei prodotti, le informazioni che i fabbricanti di apparecchi e dispositivi, in particolare di uso domestico, individuale o lavorativo, generanti campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sono tenuti a fornire agli utenti, ai lavoratori e alle lavoratrici, mediante apposite etichettature o schede informative. Le informazioni devono riguardare, in particolare, i livelli di esposizione prodotti dall'apparecchio o dal dispositivo, la distanza di utilizzo consigliata per ridurre l'esposizione al campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico e le principali prescrizioni di sicurezza. Con lo stesso decreto sono individuate le tipologie di apparecchi e dispositivi per i quali non vi è emissione di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, o per i quali tali emissioni sono da ritenersi così basse da non richiedere alcuna precauzione.

2. Il Comitato promuove la realizzazione di intese ed accordi di programma con le imprese produttrici di apparecchiature di uso domestico, individuale o lavorativo, che producono campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di favorire e sviluppare tecnologie che consentano di minimizzare le emissioni.

## **Articolo 13**

### **Accordi di programma per i servizi di trasporto pubblico**

1. Il Ministro dell'ambiente, su proposta del Comitato, promuove la realizzazione di intese ed accordi di programma con i gestori di servizi di trasporto pubblico che producono campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di favorire e sviluppare tecnologie che consentano di minimizzare le emissioni.

## **Articolo 14**

### **Controlli**

1. Le amministrazioni provinciali e comunali, al fine di esercitare le funzioni di controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale per l'attuazione della presente legge, utilizzano le strutture delle

Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, di cui al decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61. Restano ferme le competenze in materia di vigilanza nei luoghi di lavoro attribuite dalle disposizioni vigenti.

**2.** Nelle Regioni in cui le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente non sono ancora operanti, ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni provinciali e comunali si avvalgono del supporto tecnico dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, dei presidi multizonali di prevenzione (PMP), dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ISPESL) e degli ispettori territoriali del Ministero delle comunicazioni, nel rispetto delle specifiche competenze attribuite dalle disposizioni vigenti.

**3.** Il controllo all'interno degli impianti fissi o mobili destinati alle attività istituzionali delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco è disciplinato dalla specifica normativa di settore. Resta fermo in particolare, quanto previsto per le forze armate e di polizia dagli articoli 1, comma 2, e 23, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.

**4.** Il personale incaricato dei controlli, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e di controllo, può accedere agli impianti che costituiscono fonte di emissioni elettromagnetiche e richiedere, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni. Tale personale è munito di documento di riconoscimento dell'ente di appartenenza.

## **Articolo 15**

### **Sanzioni**

**1.** Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente o di un impianto che genera campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici superi i limiti di esposizione ed i valori di attenzione di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri previsti dall'articolo 4, comma 2, e ai decreti previsti dall'articolo 16 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2 milioni a lire 600 milioni. La predetta sanzione si applica anche nei confronti di chi ha in corso di attuazione piani di risanamento, qualora non rispetti i limiti ed i tempi ivi previsti.

**2.** Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle misure di tutela di cui all'articolo 5, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2 milioni a lire 200 milioni. In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata.

**3.** Salvo che il fatto costituisca reato, le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dalle autorità competenti, sulla base degli accertamenti effettuati dalle autorità abilitate ai controlli ai sensi dell'articolo 14. Le autorità competenti all'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono individuate dai decreti di cui all'articolo 4, comma 2.

**4.** In caso di inosservanza delle prescrizioni previste, ai fini della tutela dell'ambiente e della salute, dall'autorizzazione, dalla concessione o dalla licenza per l'installazione e l'esercizio degli impianti disciplinati dalla presente legge, si applica la sanzione della sospensione degli atti autorizzatori suddetti, da due a quattro mesi. In caso di nuova infrazione l'atto autorizzatorio è revocato.

**5.** La sanzione di cui al comma 4 è applicata dall'autorità competente in base alle vigenti disposizioni a rilasciare l'atto autorizzatorio, sulla base degli accertamenti effettuati dalle autorità abilitate ai controlli.

**6.** L'inosservanza del decreto di cui all'articolo 12, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa fra lire 2 milioni e lire 600 milioni.

**7.** In riferimento alle sanzioni previste nel presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

## **Articolo 16**

### **Regime transitorio**

**1.** Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), si applicano, in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 104 del 6 maggio 1992, e successive modificazioni, le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 settembre 1995, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 232 del 4 ottobre 1995, nonché le disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 10 settembre 1998, n. 381.

## **Articolo 17**

### **Copertura finanziaria**

**1.** All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 si provvede:

a) quanto a lire 7.000 milioni a decorrere dall'anno 2001, mediante utilizzo delle proiezioni, per detti anni, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente;

b) quanto a lire 13.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, mediante utilizzo delle proiezioni, per detti anni, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

**2.** Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.



**DLGS 1° AGOSTO 2003, N. 259**

# **Dlgs 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche - Testo vigente)**

(Supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale 15 settembre 2003 n. 214)

Codice delle comunicazioni elettroniche

## **Titolo I**

### **Disposizioni generali e comuni**

#### **Capo I**

##### **Disposizioni generali**

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, ed, in particolare, l'articolo 41;

Vista la direttiva 2002/19/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso);

Vista la direttiva 2002/20/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni);

Vista la direttiva 2002/21/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro);

Vista la direttiva 2002/22/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale);

Vista la direttiva 2002/77/Ce della Commissione, del 16 settembre 2002, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica;

Visto il Codice della navigazione;

Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616;

Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS), firmata a Londra nel 1974 e resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313, e i successivi emendamenti;

Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, come modificata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;

Visto il decreto legislativo 9 febbraio 1993, n. 55;

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 289;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420;

Vista la legge 31 gennaio 1996, n. 61;

Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55;

Vista la legge 1° luglio 1997, n. 189;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318;

Visto il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 191;

Visto il decreto legislativo 15 novembre 2000, n. 373;

Visto il decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77;

Vista la legge 20 marzo 2001, n. 66, ed, in particolare, l'articolo 2-bis, comma 10;

Visto il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269;

Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 447;

Visto il Regolamento delle radiocomunicazioni (edizione 2001), dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), che integra le disposizioni della costituzione e della convenzione dell'UIT, adottata a Ginevra il 22 dicembre 1992, e ratificata con legge 31 gennaio 1996, n. 313;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2002, n. 21;

Vista la decisione n. 676/2002/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (Decisione spettro radio);  
Visto il Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, approvato con decreto ministeriale 8 luglio 2002, e successive modificazioni;  
Visto il decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198;  
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289;  
Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, ed in particolare l'articolo 41;  
Vista la legge 8 luglio 2003, n. 172;  
Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri adottate nelle riunioni del 23 maggio e 19 giugno 2003;  
Acquisito il parere del Consiglio superiore delle comunicazioni in data 16 luglio 2003;  
Acquisito, sui Titoli I e II, il parere della Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 3 luglio 2003;  
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;  
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 31 luglio 2003;  
Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni e del Ministro per le politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della difesa, delle attività produttive, della salute, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio, per l'innovazione e le tecnologie, e per gli affari regionali;  
Emana  
il seguente decreto legislativo:

Codice delle comunicazioni elettriche

## **Articolo 1**

### **Definizioni**

1. Ai fini del presente Codice si intende per:

a) **contraente**: la persona fisica o giuridica che sia parte di un contratto con il fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, per la fornitura di tali servizi;

**b) accesso: il fatto di rendere accessibili risorse o servizi ad un'altra impresa a determinate condizioni, su base esclusiva o non esclusiva, al fine di fornire servizi di comunicazione elettronica anche quando sono utilizzati per la prestazione di servizi della società dell'informazione o di servizi di radiodiffusione di contenuti. È compreso tra l'altro, l'accesso agli elementi della rete e alle risorse correlate, che può comportare la connessione di apparecchiature con mezzi fissi o non fissi (ivi compreso, in particolare, l'accesso alla rete locale nonché alle risorse e ai servizi necessari per fornire servizi tramite la rete locale); l'accesso all'infrastruttura fisica, tra cui edifici, condotti e piloni; l'accesso ai pertinenti sistemi software, tra cui i sistemi di supporto operativo; l'accesso a sistemi informativi o banche dati per l'ordinazione preventiva, la fornitura, l'ordinazione, la manutenzione, le richieste di riparazione e la fatturazione; l'accesso ai servizi di traduzione del numero o a sistemi che svolgono funzioni analoghe; l'accesso alle reti fisse e mobili, in particolare per il roaming; l'accesso ai sistemi di accesso condizionato per i servizi di televisione digitale e l'accesso ai servizi di rete virtuale ;**

c) **apparato radio elettrico**: un trasmettitore, un ricevitore o un ricetrasmittitore destinato ad essere applicato in una stazione radioelettrica. In alcuni casi l'apparato radioelettrico può coincidere con la stazione stessa.

d) **apparecchiature digitali televisive avanzate**: i sistemi di apparecchiature di decodifica destinati al collegamento con televisori o sistemi televisivi digitali integrati in grado di ricevere i servizi della televisione digitale interattiva;

e) **Application Programming Interface (API)**: interfaccia software fra applicazioni rese disponibili da emittenti o fornitori di servizi e le risorse delle apparecchiature digitali televisive avanzate per la televisione e i servizi radiofonici digitali;

- f) Autorità nazionale di regolamentazione: l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata Autorità;
- g) autorizzazione generale: il regime giuridico che disciplina la fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica, anche ad uso privato, ed i relativi obblighi specifici per il settore applicabili a tutti i tipi o a tipi specifici di servizi e di reti di comunicazione elettronica, conformemente al Codice;
- h) chiamata: la connessione istituita da un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico che consente la comunicazione bidirezionale ;**
- i) Codice: il "Codice delle comunicazioni elettroniche" per quanto concerne le reti e i servizi di comunicazione elettronica;
- j) consumatore: **l'utente finale**, la persona fisica che utilizza **o che chiede di utilizzare** un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico per scopi non riferibili all'attività lavorativa, commerciale o professionale svolta;
- l) fornitura di una rete di comunicazione elettronica: la realizzazione, la gestione, il controllo o la messa a disposizione di una siffatta rete;
- m) interconnessione: il collegamento fisico e logico delle reti pubbliche di comunicazione utilizzate dal medesimo operatore o da un altro per consentire agli utenti di un operatore di comunicare con gli utenti del medesimo o di un altro operatore, o di accedere ai servizi offerti da un altro operatore. I servizi possono essere forniti dalle parti interessate o da altre parti che hanno accesso alla rete. L'interconnessione è una particolare modalità di accesso tra operatori della rete pubblica di comunicazione;
- n) interferenza dannosa: interferenza che pregiudica il funzionamento di un servizio di radionavigazione o di altri servizi di sicurezza o che deteriora gravemente, ostacola o interrompe ripetutamente un servizio di radiocomunicazione che opera conformemente alle normative internazionali, dell'Unione europea o nazionali applicabili;**
- o) larga banda: l'ambiente tecnologico costituito da applicazioni, contenuti, servizi ed infrastrutture, che consente l'utilizzo delle tecnologie digitali ad elevati livelli di interattività;
- p) libero uso: la facoltà di utilizzo di dispositivi o di apparecchiature terminali di comunicazione elettronica senza necessità di autorizzazione generale;
- q) mercati transnazionali: mercati situati in più di uno Stato membro, individuati conformemente all'articolo 18, che comprendono l'Unione europea o una parte considerevole dei suoi Stati membri;**
- r) Ministero: il **Ministero dello sviluppo economico ;**
- s) numero geografico: qualsiasi numero del piano nazionale di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica nel quale alcune delle cifre fungono da indicativo geografico e sono utilizzate per instradare le chiamate verso l'ubicazione fisica del punto terminale di rete;**
- t) numero non geografico: qualsiasi numero del piano nazionale di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica e che non sia un numero geografico; include tra l'altro i numeri di telefonia mobile, i numeri di chiamata gratuita e i numeri relativi ai servizi a sovrapprezzo;**
- u) operatore: un'impresa che è autorizzata a fornire una rete pubblica di comunicazioni, o una risorsa correlata;

**v) punto terminale di rete: il punto fisico a partire dal quale il contraente ha accesso ad una rete pubblica di comunicazione; in caso di reti in cui abbiano luogo la commutazione o l'instradamento, il punto terminale di rete è definito mediante un indirizzo di rete specifico che può essere correlato ad un numero di contraente o ad un nome di contraente; per il servizio di comunicazioni mobili e personali il punto terminale di rete è costituito dall'antenna fissa cui possono collegarsi via radio le apparecchiature terminali utilizzate dagli utenti del servizio;**

**z) rete locale: il circuito fisico che collega il punto terminale della rete a un permutatore o a un impianto equivalente nella rete pubblica fissa di comunicazione elettronica;**

**aa) rete pubblica di comunicazioni: una rete di comunicazione elettronica utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, che supporta il trasferimento di informazioni tra i punti terminali di reti;**

**bb) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 28 MAGGIO 2012, N. 70 ;**

**cc) rete televisiva via cavo: ogni infrastruttura prevalentemente cablata installata principalmente per la diffusione o la distribuzione di segnali radiofonici o televisivi al pubblico;**

**dd) reti di comunicazione elettronica: i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse, inclusi gli elementi di rete non attivi, che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse (a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet), le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;**

**ee) risorse correlate: i servizi correlati, le infrastrutture fisiche e le altre risorse o elementi correlati ad una rete di comunicazione elettronica o ad un servizio di comunicazione elettronica che permettono o supportano la fornitura di servizi attraverso tale rete o servizio, ovvero sono potenzialmente in grado di farlo, ivi compresi tra l'altro gli edifici o gli accessi agli edifici, il cablaggio degli edifici, le antenne, le torri e le altre strutture di supporto, le guaine, i piloni, i pozzetti e gli armadi di distribuzione;**

**ff) servizio di comunicazione elettronica ad uso privato: un servizio di comunicazione elettronica svolto esclusivamente nell'interesse proprio dal titolare della relativa autorizzazione generale;**

**gg) servizio di comunicazione elettronica: i servizi, forniti di norma a pagamento, consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, ad esclusione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti; sono inoltre esclusi i servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, non consistenti interamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica;**

**hh) servizio telefonico accessibile al pubblico: un servizio reso accessibile al pubblico che consente di effettuare e ricevere direttamente o indirettamente, chiamate nazionali o internazionali tramite uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica nazionale o internazionale;**

**ii) servizio televisivo in formato panoramico: un servizio televisivo che si compone esclusivamente o parzialmente di programmi prodotti ed editati per essere visualizzati su uno schermo a formato panoramico. Il rapporto d'immagine 16:9 è il formato di riferimento per i servizi televisivi in formato panoramico;**

ll) servizio universale: un insieme minimo di servizi di una qualità determinata, accessibili a tutti gli utenti a prescindere dalla loro ubicazione geografica e, tenuto conto delle condizioni nazionali specifiche, offerti ad un prezzo accessibile;

mm) sistema di accesso condizionato: qualsiasi misura o intesa tecnica secondo la quale l'accesso in forma intelligibile ad un servizio protetto di diffusione radiotelevisiva è subordinato ad un abbonamento o ad un'altra forma di autorizzazione preliminare individuale;

nn) stazione radioelettrica, uno o più trasmettitori o ricevitori o un insieme di trasmettitori e ricevitori, ivi comprese le apparecchiature accessorie, necessari in una data postazione, anche mobile o portatile, per assicurare un servizio di radiocomunicazione o per il servizio di radioastronomia. Ogni stazione viene classificata sulla base del servizio al quale partecipa in materia permanente o temporanea;

oo) telefono pubblico a pagamento: qualsiasi apparecchio telefonico accessibile al pubblico, utilizzabile con mezzi di pagamento che possono includere monete o carte di credito o di addebito o schede prepagate, comprese le schede con codice di accesso;

pp) utente: la persona fisica o giuridica che utilizza o chiede di utilizzare un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico;

qq) utente finale: un utente che non fornisce reti pubbliche di comunicazione o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico.

**qq-bis) BEREC: Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche;**

**qq-ter) attribuzione di spettro radio: la designazione di una determinata banda di frequenze destinata ad essere utilizzata da parte di uno o più tipi di servizi di radiocomunicazione, se del caso, alle condizioni specificate;**

**qq-quater) servizi correlati: i servizi correlati ad una rete di comunicazione elettronica o ad un servizio di comunicazione elettronica che permettono o supportano la fornitura di servizi attraverso tale rete o servizio, o sono potenzialmente in grado di farlo, compresi tra l'altro i servizi di traduzione del numero o i sistemi che svolgono funzioni analoghe, i sistemi di accesso condizionato e le guide elettroniche ai programmi, nonché altri servizi quali quelli relativi all'identità, alla posizione e alla presenza.**

## **Articolo 2**

### **Campo di applicazione**

**1.** Formano oggetto del Codice le disposizioni in materia di:

- a) reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico, ivi comprese le reti utilizzate per la diffusione circolare di programmi sonori e televisivi e le reti della televisione via cavo;
- b) attività di comunicazione elettronica ad uso privato;
- c) tutela degli impianti sottomarini di comunicazione elettronica;
- d) servizi radioelettrici.

**2.** Non formano oggetto del Codice le disposizioni in materia di:

- a) servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che comportano un controllo editoriale su tali contenuti;
- b) apparecchiature contemplate dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, che attua la direttiva 1999/5/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, fatte salve le apparecchiature utilizzate dagli utenti della televisione digitale;
- c) disciplina dei servizi della società dell'informazione, definiti dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, come modificata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427, e disciplinati dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.

**3.** Rimangono ferme e prevalgono sulle disposizioni del Codice le norme speciali in materia di reti utilizzate per la diffusione circolare di programmi sonori e televisivi.

## **Articolo 3**

### **Principi generali**

**1.** Il Codice garantisce i diritti inderogabili di libertà delle persone nell'uso dei mezzi di comunicazione elettronica, nonché il diritto di iniziativa economica ed il suo esercizio in regime di concorrenza, nel settore delle comunicazioni elettroniche. **I provvedimenti riguardanti l'accesso o l'uso di servizi e applicazioni attraverso reti di comunicazione elettronica, da parte degli utenti finali, rispettano i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, garantiti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dai principi generali del diritto dell'Unione europea. Qualunque provvedimento di questo tipo riguardante l'accesso o l'uso di servizi e applicazioni attraverso reti di comunicazione elettronica, da parte degli utenti finali, che ostacolasse tali diritti o libertà fondamentali può essere imposto soltanto se appropriato, proporzionato e necessario nel contesto di una società democratica e la sua attuazione deve essere oggetto di adeguate garanzie procedurali conformemente alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e ai principi generali del diritto dell'Unione europea, inclusi un'efficace tutela giurisdizionale e un giusto processo. Tali provvedimenti sono adottati soltanto nel rispetto del principio della presunzione d'innocenza e del diritto alla protezione dei dati personali. Deve essere garantita una procedura preliminare equa ed imparziale, che fra l'altro assicuri il diritto della persona o delle persone interessate di essere ascoltate, fatta salva la necessità di presupposti e regimi procedurali appropriati in casi di urgenza debitamente accertata conformemente alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Deve essere garantito il diritto ad un controllo giurisdizionale efficace e tempestivo.**

**2.** La fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica, che è di preminente interesse generale, è libera e ad essa si applicano le disposizioni del Codice.

**3.** Sono fatte salve le limitazioni derivanti da esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato, della protezione civile, della salute pubblica e della tutela dell'ambiente e della riservatezza e protezione dei dati personali, poste da specifiche disposizioni di legge o da disposizioni regolamentari di attuazione.

## **Articolo 4**

### **Obiettivi generali della disciplina di reti e servizi di comunicazione elettronica**

**1.** La disciplina delle reti e servizi di comunicazione elettronica è volta a salvaguardare, nel rispetto del principio della libera circolazione delle persone e delle cose, i diritti costituzionalmente garantiti di:

- a) libertà di comunicazione;
- b) segretezza delle comunicazioni, anche attraverso il mantenimento dell'integrità e della sicurezza delle reti di comunicazione elettronica;
- c) libertà di iniziativa economica e suo esercizio in regime di concorrenza, garantendo un accesso al mercato delle reti e servizi di comunicazione elettronica secondo criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità.

**2.** A garanzia dei diritti di cui al comma 1, gli obblighi per le imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica, disposti dal Codice, sono imposti secondo principi di trasparenza, non distorsione della concorrenza, non discriminazione e proporzionalità.

**3.** La disciplina delle reti e servizi di comunicazione elettronica è volta altresì a:

- a) promuovere la semplificazione dei procedimenti amministrativi e la partecipazione ad essi dei soggetti interessati, attraverso l'adozione di procedure tempestive, non discriminatorie e trasparenti nei confronti delle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica;
- b) garantire la trasparenza, pubblicità e tempestività delle procedure per la concessione dei diritti di passaggio e di installazione delle reti di comunicazione elettronica sulle proprietà pubbliche e private;
- c) garantire l'osservanza degli obblighi derivanti dal regime di autorizzazione generale per l'offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica;
- d) garantire la fornitura del servizio universale, limitando gli effetti distorsivi della concorrenza;
- e) promuovere lo sviluppo in regime di concorrenza delle reti e servizi di comunicazione elettronica, ivi compresi quelli a larga banda e la loro diffusione sul territorio nazionale, dando impulso alla coesione sociale ed economica anche a livello locale;

- f) garantire in modo flessibile l'accesso e l'interconnessione per le reti di comunicazione elettronica a larga banda, avendo riguardo alle singole tipologie di servizio, in modo da assicurare concorrenza sostenibile, innovazione e vantaggi per i consumatori;
- g) garantire la convergenza, la interoperabilità tra reti e servizi di comunicazione elettronica e l'utilizzo di standard aperti;
- h) garantire il rispetto del principio di neutralità tecnologica, inteso come non discriminazione tra particolari tecnologie, non imposizione dell'uso di una particolare tecnologia rispetto alle altre e possibilità di adottare provvedimenti ragionevoli al fine di promuovere taluni servizi indipendentemente dalla tecnologia utilizzata.

4. La disciplina della fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica tiene conto delle norme e misure tecniche approvate in sede comunitaria, nonché dei piani e raccomandazioni approvati da organismi internazionali cui l'Italia aderisce in virtù di convenzioni e trattati.

## **Articolo 5**

### **Regioni ed Enti locali**

1. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, ferme restando le competenze legislative e regolamentari delle Regioni e delle Province autonome, operano in base al principio di leale collaborazione, anche mediante intese ed accordi. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali concordano, in sede di Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (in seguito denominata "Conferenza Unificata"), le linee generali dello sviluppo del settore, anche per l'individuazione delle necessarie risorse finanziarie. A tal fine è istituito, nell'ambito della Conferenza Unificata, avvalendosi della propria organizzazione e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, un Comitato paritetico, con il compito di verificare il grado di attuazione delle iniziative intraprese, di acquisire e scambiare dati ed informazioni dettagliate sulla dinamica del settore e di elaborare le proposte da sottoporre alla Conferenza.

2. In coerenza con i principi di tutela dell'unità economica, di tutela della concorrenza e di sussidiarietà, nell'ambito dei principi fondamentali di cui al Codice e comunque desumibili dall'ordinamento della comunicazione stabiliti dallo Stato, e in conformità con quanto previsto dall'ordinamento comunitario ed al fine di rendere più efficace ed efficiente l'azione dei soggetti pubblici locali e di soddisfare le esigenze dei cittadini e degli operatori economici, le Regioni e gli Enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze e nel rispetto dei principi di cui al primo comma dell'articolo 117 della Costituzione, dettano disposizioni in materia di:

- a) individuazione di livelli avanzati di reti e servizi di comunicazione elettronica a larga banda, da offrire in aree locali predeterminate nell'ambito degli strumenti di pianificazione e di sviluppo, anche al fine di evitare fenomeni di urbanizzazione forzata ovvero di delocalizzazione di imprese;
- b) agevolazioni per l'acquisto di apparecchiature terminali d'utente e per la fruizione di reti e servizi di comunicazione elettronica a larga banda;
- c) promozione di livelli minimi di disponibilità di reti e servizi di comunicazione elettronica a larga banda, nelle strutture pubbliche localizzate sul territorio, ivi comprese quelle sanitarie e di formazione, negli insediamenti produttivi, nelle strutture commerciali ed in quelle ricettive, turistiche ed alberghiere;
- d) definizione di iniziative volte a fornire un sostegno alle persone anziane, ai disabili, ai consumatori di cui siano accertati un reddito modesto o particolari esigenze sociali ed a quelli che vivono in zone rurali o geograficamente isolate.

3. L'utilizzo di fondi pubblici, ivi compresi quelli previsti dalla normativa comunitaria, necessari per il conseguimento degli obiettivi indicati al comma 2, lettere a) e b), deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, non distorsione della concorrenza, non discriminazione e proporzionalità.

4. Le disposizioni del Codice sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del Titolo V, parte II, della Costituzione, per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampia rispetto a quelle già attribuite.

## **Articolo 6**

### **Misure di garanzia**

- 1. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, o loro associazioni, non possono fornire reti o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, se non attraverso società controllate o collegate.
- 2. Ai fini del presente articolo il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo del Codice civile. Il controllo si



considera esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorché ricorra una delle situazioni previste dall'articolo 2, comma 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

**3.** Non sono consentite sovvenzioni o altre forme anche indirette di agevolazioni alle imprese, da parte dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali e di altri Enti pubblici, tali da distorcere le condizioni di concorrenza e configurare aiuti di Stato ai sensi del titolo V del trattato sull'Unione europea, se non nei limiti e alle condizioni di cui al medesimo titolo V.

## **Capo II**

### **Funzioni del Ministero e dell'Autorità ed altre disposizioni comuni**

*(omissis)*

#### **Articolo 13**

##### **Obiettivi e principi dell'attività di regolamentazione**

*(omissis)*

**4.** Il Ministero e l'Autorità promuovono la concorrenza nella fornitura delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, nonché delle risorse e servizi correlati:

**a) assicurando che gli utenti, compresi gli utenti disabili, quelli anziani e quelli che hanno esigenze sociali particolari ne traggano il massimo beneficio in termini di scelta, prezzi e qualità';**

**b) garantendo che non abbiano luogo distorsioni e restrizioni della concorrenza nel settore delle comunicazioni elettroniche, anche per la trasmissione di contenuti;**

**c) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 28 MAGGIO 2012, N. 70 ;**

d) incoraggiando un uso efficace e garantendo una gestione efficiente delle radiofrequenze e delle risorse di numerazione.

*(omissis)*

*(omissis)*

## **Titolo II**

### **Reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico**

*(omissis)*

## **Capo II**

### **Autorizzazioni**

#### **Articolo 25**

##### **Autorizzazione generale per le reti e i servizi di comunicazione elettronica**

**1.** L'attività di fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica è libera ai sensi dell'articolo 3, fatte salve le condizioni stabilite nel presente Capo e le eventuali limitazioni introdotte da disposizioni legislative regolamentari e amministrative che prevedano un regime particolare per i cittadini o le imprese di Paesi non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, o che siano giustificate da esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato e della sanità pubblica, compatibilmente con le esigenze della tutela dell'ambiente e della protezione civile, poste da specifiche disposizioni, ivi comprese quelle vigenti alla data di entrata in vigore del Codice.

**2.** Le disposizioni del presente Capo si applicano anche ai cittadini o imprese di Paesi non appartenenti all'Unione europea, nel caso in cui lo Stato di appartenenza applichi, nelle materie disciplinate dal presente Titolo, condizioni di piena reciprocità. Rimane salvo quanto previsto da trattati internazionali cui l'Italia aderisce o da specifiche convenzioni.

**3.** La fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica, fatti salvi gli obblighi specifici di cui all'articolo 28, comma 2, o i diritti di uso di cui all'articolo 27, è assoggettata ad un'autorizzazione generale, che consegue alla presentazione della dichiarazione di cui al comma 4.

**3-bis. Le imprese che forniscono servizi transfrontalieri di comunicazione elettronica ad imprese situate in più Stati membri non sono obbligate ad effettuare più di una notifica per Stato membro interessato.**

**4.** L'impresa interessata presenta al Ministero una dichiarazione resa dalla persona fisica titolare ovvero dal legale rappresentante della persona giuridica, o da soggetti da loro delegati, contenente

l'intenzione di iniziare la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica, unitamente alle informazioni strettamente necessarie per consentire al Ministero di tenere un elenco aggiornato dei fornitori di reti e di servizi di comunicazione elettronica, da pubblicare sul proprio Bollettino ufficiale e sul sito Internet. Tale dichiarazione costituisce **segnalazione certificata di inizio attività** e deve essere conforme al modello di cui all'allegato n. 9. L'impresa è abilitata ad iniziare la propria attività a decorrere dall'avvenuta presentazione della dichiarazione e nel rispetto delle disposizioni sui diritti di uso stabilite negli articoli 27, 28 e 29. Ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, il Ministero, entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della di chiarazione, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare agli interessati entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività. Le imprese titolari di autorizzazione sono tenute all'iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

**5.** La cessazione dell'esercizio di una rete o dell'offerta di un servizio di comunicazione elettronica, può aver luogo in ogni tempo. La cessazione deve essere comunicata agli utenti almeno 90 giorni prima, informandone contestualmente il Ministero. Tale termine è ridotto a trenta giorni nel caso di cessazione dell'offerta di un profilo tariffario.

**6. Le autorizzazioni generali hanno durata non superiore a venti anni e sono rinnovabili. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico , di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le autorizzazioni possono essere prorogate, nel corso della loro durata, per un periodo non superiore a quindici anni, previa presentazione di un dettagliato piano tecnico finanziario da parte degli operatori. La congruita' del piano viene valutata d'intesa dal Ministero dello sviluppo economico e dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, in relazione anche alle vigenti disposizioni comunitarie e all'esigenza di garantire l'omogeneita' dei regimi autorizzatori. L'impresa interessata puo' indicare nella dichiarazione di cui al comma 4 un periodo inferiore. Per il rinnovo si applica la procedura di cui al medesimo comma 4 e la presentazione della dichiarazione deve avvenire con sessanta giorni di anticipo rispetto alla scadenza.**

**7.** La scadenza dell'autorizzazione generale coincide con il 31 dicembre dell'ultimo anno di validità.

**8.** Una autorizzazione generale può essere ceduta a terzi, anche parzialmente e sotto qualsiasi forma, previa comunicazione al Ministero nella quale siano chiaramente indicati le frequenze radio ed i numeri oggetto di cessione. Il Ministero entro sessanta giorni dalla presentazione della relativa istanza da parte dell'impresa cedente, può comunicare il proprio diniego fondato sulla non sussistenza in capo all'impresa cessionaria dei requisiti oggettivi e soggettivi per il rispetto delle condizioni di cui all'autorizzazione medesima. Il termine è interrotto per una sola volta se il Ministero richiede chiarimenti o documentazione ulteriore e decorre nuovamente dalla data in cui pervengono al Ministero stesso i richiesti chiarimenti o documenti.

## **Articolo 26**

### **Elenco minimo dei diritti derivanti dall'autorizzazione generale**

**1.** Le imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 25 hanno il diritto di:

- a) fornire reti e servizi di comunicazione elettronica al pubblico;
- b) richiedere le specifiche autorizzazioni, ovvero presentare le occorrenti dichiarazioni, per esercitare il diritto di installare infrastrutture, in conformità agli articoli 86, 87 e 88.

**2.** Allorché tali imprese intendano fornire al pubblico reti o servizi di comunicazione elettronica, l'autorizzazione generale dà loro inoltre il diritto di:

- a) negoziare l'interconnessione con altri fornitori di reti e di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico titolari di un'autorizzazione generale, e ove applicabile ottenere l'accesso o l'interconnessione alle reti in qualunque luogo dell'Unione europea, alle condizioni del Capo III del presente Titolo;
- b) poter essere designate quali fornitori di una o più prestazioni che rientrano negli obblighi di servizio universale in tutto il territorio nazionale o in una parte di esso, conformemente alle disposizioni del Capo IV del presente Titolo.

**(omissis)**

## **Articolo 32**

### **Osservanza delle condizioni dell'autorizzazione generale, dei diritti di uso e degli obblighi specifici**

1. Le imprese che forniscono le reti o i servizi di comunicazione elettronica contemplati dall'autorizzazione generale o che sono titolari dei diritti di uso di frequenze radio o di numeri devono comunicare, in conformità all'articolo 33, rispettivamente, al Ministero le informazioni necessarie per verificare l'effettiva osservanza delle condizioni dell'autorizzazione generale o dei diritti di uso ed all'Autorità le informazioni necessarie per l'effettiva osservanza degli obblighi specifici di cui all'articolo 28, comma 2.

2. Se il Ministero accerta l'inosservanza da parte di un'impresa di una o più condizioni poste dall'autorizzazione generale o relative ai diritti di uso, ovvero l'Autorità accerta l'inosservanza degli obblighi specifici di cui all'articolo 28, comma 2, la contestazione dell'infrazione accertata è notificata all'impresa, con l'intimazione di porre fine all'infrazione, ripristinando la situazione precedente, entro un mese e l'invito a presentare eventuali memorie difensive. Il termine di un mese può essere abbreviato in ragione della reiterazione dell'infrazione o della sua gravità. L'impresa può chiedere il differimento del termine indicato, motivandolo adeguatamente.

**3. 3. Se entro il termine di cui al comma 2 l'impresa non pone rimedio all'infrazione accertata, ripristinando la situazione precedente, il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze di cui allo stesso comma 2, adottano misure adeguate e proporzionate per assicurare l'osservanza delle condizioni di cui al comma 1 immediatamente oppure entro un termine ragionevole. A tal fine, il Ministero e l'Autorità possono imporre:**

a) se del caso, le sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 98, commi da 4 a 12; e;

b) ingiunzioni di cessare o ritardare la fornitura di un servizio o di un pacchetto di servizi che, se continuasse, comporterebbe un notevole svantaggio concorrenziale, finché non siano soddisfatti gli obblighi in materia di accesso imposti in seguito ad un'analisi di mercato effettuata ai sensi dell'articolo 19 del presente Codice.

**3-bis. Le misure di cui al comma 3 e le relative motivazioni sono tempestivamente notificate all'impresa interessata e prevedono un termine ragionevole entro il quale l'impresa deve rispettare le misure stesse.**

4. Qualora vi siano violazioni gravi o reiterate più di due volte nel quinquennio delle condizioni poste dall'autorizzazione generale, o relative ai diritti di uso o agli obblighi specifici di cui all'articolo 28, comma 2, e le misure volte ad assicurare il loro rispetto, di cui al comma 3 del presente articolo, si siano rivelate inefficaci, il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze di cui al comma 2, possono impedire a un'impresa di continuare a fornire in tutto o in parte reti o servizi di comunicazione elettronica, sospendendo o revocando i diritti di uso. Al periodo per cui si è protratta la violazione possono essere applicate le sanzioni di cui all'articolo 98, commi da 4 a 12, anche nel caso in cui la violazione sia stata successivamente rimossa.

5. Ferme restando le disposizioni dei commi 2, 3 e 4, qualora il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze di cui al comma 2, abbiano prova della violazione delle condizioni dell'autorizzazione generale, dei diritti di uso o degli obblighi specifici di cui all'articolo 28, comma 2, tale da comportare un rischio grave e immediato per la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica o la salute pubblica, o da ostacolare la prevenzione, la ricerca, l'accertamento ed il perseguimento di reati o da creare gravi problemi economici od operativi ad altri fornitori o utenti di reti o di servizi di comunicazione elettronica o ad altri utenti dello spettro radio, possono adottare misure provvisorie urgenti per porre rimedio alla situazione prima di adottare una decisione definitiva, dando all'impresa interessata la possibilità di esprimere osservazioni e di proporre le soluzioni opportune. Ove necessario, il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, confermano le misure provvisorie, che sono valide per un massimo

di 3 mesi, ma che possono, nei casi in cui le procedure di attuazione non sono state completate, essere prolungate per un periodo ulteriore di massimo tre mesi.

**6. Le imprese hanno diritto di ricorrere contro le misure adottate ai sensi del presente articolo, secondo la procedura di cui all'articolo 9.**

*(omissis)*

#### **Articolo 35**

##### **Contributi per la concessione di diritti di uso e di diritti di installare infrastrutture**

**1.** I contributi per la concessione di diritti di uso delle frequenze radio o dei numeri sono fissati dal Ministero sulla base dei criteri stabiliti dall'Autorità.

**2.** In sede di prima applicazione si applicano i contributi nella misura prevista dall'allegato n. 10.

**3.** Per i contributi relativi alla concessione dei diritti per l'installazione, su aree pubbliche, di infrastrutture di reti di comunicazione elettronica, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 93.

**4.** I contributi sono trasparenti, obiettivamente giustificati, proporzionati allo scopo, non discriminatori e tengono conto degli obiettivi di cui all'articolo 13.

*(omissis)*

#### **Articolo 38**

##### **Concessioni e autorizzazioni preesistenti**

**1.** Le licenze individuali e le autorizzazioni generali preesistenti in materia di reti e servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico continuano ad essere valide fino alla loro naturale scadenza e ad esse si applicano, salvo quanto disposto dai commi 2 e 3, le disposizioni del Codice. Fatto salvo l'articolo 14-bis, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, le autorizzazioni generali e i diritti individuali d'uso preesistenti sono resi conformi agli articoli 27, 28 e 29 e all'allegato n. 1 del presente Codice.

**2.** Qualora l'applicazione della disposizione di cui al comma 1 implichi una restrizione dei diritti o un ampliamento delle autorizzazioni generali e dei diritti individuali d'uso già in vigore, il Ministero, sentita l'Autorità, può prorogare i diritti e gli obblighi fino al 30 settembre 2012, a condizione di non ledere i diritti di cui godono altre imprese in forza della normativa dell'Unione europea. Il Ministero informa la Commissione europea della concessione di tale proroga, indicandone le ragioni.

**3.** Qualora il Ministero dimostri che la soppressione di una condizione per l'autorizzazione riguardante l'accesso a reti di comunicazione elettronica, precedente alla data di entrata in vigore del Codice, crei eccessive difficoltà per le imprese che hanno beneficiato di un diritto di accesso a un'altra rete, e qualora le stesse non abbiano negoziato nuovi accordi secondo termini commerciali ragionevoli prima della data di entrata in vigore del Codice, il Ministero può sottoporre alla Commissione europea la richiesta di una proroga temporanea, specificandone le condizioni e il periodo.

**4.** Restano ferme le norme speciali sulle concessioni ed autorizzazioni preesistenti in materia di radiodiffusione sonora e televisiva.

*(omissis)*

#### **Capo III**

##### **Accesso ed interconnessione**

##### **Sezione I**

##### **Disposizioni generali**

*(omissis)*

#### **Capo IV**

##### **Servizio universale e diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica**

##### **Sezione I**

##### **Obblighi di servizio universale, compresi gli obblighi di natura sociale**

*(omissis)*

## Capo V

### Disposizioni relative a reti ed impianti

#### Articolo 86

#### Infrastrutture di comunicazione elettronica e diritti di passaggio

1. Le autorità competenti alla gestione del suolo pubblico adottano senza indugio **e, in ogni caso, entro sei mesi dalla richiesta, salvo per i casi di espropriazione**, le occorrenti decisioni e rispettano procedure **semplici, efficaci**, trasparenti, pubbliche e non discriminatorie, ai sensi degli articoli 87, 88 e 89, nell'esaminare le domande per la concessione del diritto di installare infrastrutture:

a) su proprietà pubbliche o private ovvero al di sopra o al di sotto di esse, ad un operatore autorizzato a fornire reti pubbliche di comunicazione;

b) su proprietà pubbliche ovvero al di sopra o al di sotto di esse, ad un operatore autorizzato a fornire reti di comunicazione elettronica diverse da quelle fornite al pubblico.

2. Sono, in ogni caso, fatti salvi gli accordi stipulati tra gli Enti locali e gli operatori, per quanto attiene alla localizzazione, ubicazione e condivisione delle infrastrutture di comunicazione elettronica.

3. Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88, sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, pur restando di proprietà dei rispettivi operatori, e ad esse si applica la normativa vigente in materia.

4. Restano ferme le disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, nonché le disposizioni a tutela delle servitù militari di cui alla legge 24 dicembre 1976, n. 898.

5. Si applicano, per la posa dei cavi sottomarini di comunicazione elettronica e dei relativi impianti, le disposizioni di cui alla legge 5 maggio 1989, n. 160, ed al Codice della navigazione.

6. L'Autorità vigila affinché, laddove le amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o gli altri Enti locali, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, mantengano la proprietà o il controllo di imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica, vi sia un'effettiva separazione strutturale tra la funzione attinente alla concessione dei diritti di cui al comma 1 e le funzioni attinenti alla proprietà od al controllo.

7. Per i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità si applicano le disposizioni di attuazione di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), della legge 22 febbraio 2001, n. 36.

8. Gli operatori di reti radiomobili di comunicazione elettronica ad uso pubblico provvedono ad inviare ai Comuni ed ai competenti ispettorati territoriali del Ministero la descrizione di ciascun impianto installato, sulla base dei modelli A e B dell'allegato n. 13. I soggetti interessati alla realizzazione delle opere di cui agli articoli 88 e 89 trasmettono al Ministero copia dei modelli C e D del predetto allegato n. 13. Il Ministero può delegare ad altro Ente la tenuta degli archivi telematici di tutte le comunicazioni trasmesse.

#### Articolo 87

#### Procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici

1. L'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi e, in specie, l'installazione di torri, di tralicci, di impianti radio-trasmittenti, di ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili GSM/UMTS, per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre, per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile, nonché per reti radio a larga banda punto-multipunto nelle bande di frequenza all'uopo assegnate, viene autorizzata dagli Enti locali, previo accertamento, da parte dell'Organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della citata legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione.

2. L'istanza di autorizzazione alla installazione di infrastrutture di cui al comma 1 è presentata all'Ente locale dai soggetti a tale fine abilitati. Al momento della presentazione della domanda, l'ufficio abilitato a riceverla indica al richiedente il nome del responsabile del procedimento.

**3.** L'istanza, conforme al modello di cui al modello A dell'allegato n. 13, realizzato al fine della sua acquisizione su supporti informatici e destinato alla formazione del catasto nazionale delle sorgenti elettromagnetiche di origine industriale, deve essere corredata della documentazione atta a comprovare il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione, attraverso l'utilizzo di modelli predittivi conformi alle prescrizioni della CEI, non appena emanate. In caso di pluralità di domande, viene data precedenza a quelle presentate congiuntamente da più operatori. Nel caso di installazione di impianti, con tecnologia UMTS od altre, con potenza in singola antenna uguale od inferiore ai 20 Watt, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità sopra indicati, è sufficiente la denuncia di inizio attività, conforme ai modelli predisposti dagli Enti locali e, ove non predisposti, al modello B di cui all'allegato n. 13.

**3-bis. Ad uso esclusivo interno della Società Rete Ferroviaria Italiana (Rfi) S.p.A. ed al fine di garantire un maggiore livello di sicurezza e di affidabilità della rete ferroviaria italiana, è sufficiente la denuncia di inizio attività di cui al comma 3 per l'installazione, su aree ferroviarie, di una rete di telecomunicazioni, nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità indicati al comma 1.**

**4.** Copia dell'istanza ovvero della denuncia viene inoltrata contestualmente all'Organismo di cui al comma 1, che si pronuncia entro trenta giorni dalla comunicazione. Lo sportello locale competente provvede a pubblicizzare l'istanza, pur senza diffondere i dati caratteristici dell'impianto.

**5.** Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della documentazione prodotta. Il termine di cui al comma 9 **riprende** a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale.

**6.** Nel caso una Amministrazione interessata abbia espresso motivato dissenso, il responsabile del procedimento convoca, entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte i rappresentanti delle Amministrazioni degli Enti locali interessati, nonché dei soggetti preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ed un rappresentante dell'Amministrazione dissenziente.

**7.** La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima convocazione. L'approvazione, adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole Amministrazioni e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori. Della convocazione e dell'esito della conferenza viene tempestivamente informato il Ministero.

**8.** Qualora il motivato dissenso, a fronte di una decisione positiva assunta dalla conferenza di servizi, sia espresso da un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico, la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri e trovano applicazione, in quanto compatibili con il Codice, le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

**9.** Le istanze di autorizzazione e le denunce di attività di cui al presente articolo, nonché quelle relative alla modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti già esistenti, si intendono accolte qualora, entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, fatta eccezione per il dissenso di cui al comma 8, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego. Gli Enti locali possono prevedere termini più brevi per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente comma.

**10.** Le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, ovvero dalla formazione del silenzio-assenso.

#### **Art. 87-bis**

(Procedure semplificate per determinate tipologie di impianti)

**1.** Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento della rete di banda larga mobile, nel caso di installazione di apparati con tecnologia UMTS, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive, fermo restando il rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all'articolo 87 nonché di quanto disposto al comma 3-bis del medesimo articolo, è sufficiente la **segnalazione certificata di inizio attività'** , conforme ai modelli predisposti dagli enti locali e, ove non

predisposti, al modello B di cui all'allegato n. 13. Qualora entro trenta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda sia stato comunicato un provvedimento di diniego da parte dell'ente locale o un parere negativo da parte dell'organismo competente di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, la denuncia è priva di effetti.

## **Articolo 88**

### **Opere civili, scavi ed occupazione di suolo pubblico**

1. Qualora l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica presupponga la realizzazione di opere civili o, comunque, l'effettuazione di scavi e l'occupazione di suolo pubblico, i soggetti interessati sono tenuti a presentare apposita istanza conforme ai modelli predisposti dagli Enti locali e, ove non predisposti, al modello C di cui all'allegato n.13, all'Ente locale ovvero alla figura soggettiva pubblica proprietaria delle aree.
2. Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro dieci giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e la rettifica od integrazione della documentazione prodotta. Il termine di cui al comma 7 inizia nuovamente a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale.
3. Entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il responsabile del procedimento può convocare, con provvedimento motivato, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte le figure soggettive direttamente interessate dall'installazione.
4. La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima convocazione. L'approvazione, adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole Amministrazioni e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori.
5. Qualora il motivato dissenso, a fronte di una decisione positiva assunta dalla conferenza di servizi, sia espresso da un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico, la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri e trovano applicazione, in quanto compatibili con il Codice, le disposizioni di cui all'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
6. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'autorizzazione alla effettuazione degli scavi indicati nel progetto, nonché la concessione del suolo o sottosuolo pubblico necessario all'installazione delle infrastrutture. Il Comune può mettere a disposizione, direttamente o per il tramite di una società controllata, infrastrutture a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie.
7. Trascorso il termine di **quarantacinque** giorni dalla presentazione della domanda, senza che l'Amministrazione abbia concluso il procedimento con un provvedimento espresso ovvero abbia indetto un'apposita conferenza di servizi, la medesima si intende in ogni caso accolta. Nel caso di attraversamenti di strade e comunque di lavori di scavo di lunghezza inferiore ai duecento metri, il termine è ridotto a **quindici** giorni. **Nel caso di apertura buche, apertura chiusini per infilaggio cavi o tubi, posa di cavi o tubi aerei su infrastrutture esistente, allacciamento utenti il termine è ridotto a dieci giorni.**
8. Qualora l'installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica interessi aree di proprietà di più Enti, pubblici o privati, l'istanza di autorizzazione, conforme al modello D di cui all'allegato n. 13, viene presentata a tutti i soggetti interessati. Essa può essere valutata in una conferenza di servizi per ciascun ambito regionale, convocata dal comune di maggiore dimensione demografica. La conferenza può essere convocata anche su iniziativa del soggetto interessato.
9. Nei casi di cui al comma 8, la conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima convocazione. L'approvazione, adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole amministrazioni e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori, anche ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Della convocazione e dell'esito della conferenza viene tempestivamente informato il Ministero. Qualora il motivato dissenso sia espresso da un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico, la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri e trovano applicazione, in quanto compatibili con il Codice, le disposizioni di cui all'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
10. Salve le disposizioni di cui all'articolo 93, nessuna altra indennità è dovuta ai soggetti esercenti pubblici servizi o proprietari, ovvero concessionari di aree pubbliche, in conseguenza di scavi ed occupazioni del suolo, pubblico o privato, effettuate al fine di installare le infrastrutture di comunicazione elettronica.

11. Le figure giuridiche soggettive alle quali è affidata la cura di interessi pubblici devono rendere noto, con cadenza semestrale, i programmi relativi a lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, al fine di consentire ai titolari di autorizzazione generale una corretta pianificazione delle rispettive attività strumentali ed, in specie, delle attività di installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica. I programmi dei lavori di manutenzione dovranno essere notificati in formato elettronico al Ministero, ovvero ad altro Ente all'uopo delegato, con le stesse modalità di cui all'articolo 89, comma 3, per consentirne l'inserimento in un apposito archivio telematico consultabile dai titolari dell'autorizzazione generale.

12. Le figure soggettive esercenti pubblici servizi o titolari di pubbliche funzioni hanno l'obbligo, sulla base di accordi commerciali a condizioni eque e non discriminatorie, di consentire l'accesso alle proprie infrastrutture civili disponibili, a condizione che non venga turbato l'esercizio delle rispettive attività istituzionali.

## **Articolo 89**

### **Cubicazione e condivisione di infrastrutture**

**1. Quando un operatore che fornisce reti di comunicazione elettronica ha il diritto di installare infrastrutture su proprietà pubbliche o private ovvero al di sopra o al di sotto di esse, oppure può avvalersi di disposizioni in materia di limitazioni legali della proprietà, servitù ed espropriazione di cui al presente Capo, l'Autorità, anche mediante l'adozione di specifici regolamenti, può imporre la condivisione di tali infrastrutture o proprietà, nel pieno rispetto del principio di proporzionalità, ivi compresi tra l'altro edifici o accesso a edifici, cablaggio degli edifici, piloni, antenne, torri e altre strutture di supporto, condotti, guaine, pozzetti e armadi di distribuzione.**

**2. Fermo quanto disposto in materia di cubicazione e condivisione di infrastrutture e di coordinamento di lavori dalla legge 1° agosto 2002, n. 166, e dal comma 3 del presente articolo, l'Autorità può richiedere ed eventualmente imporre ai titolari dei diritti di cui al comma 1 di condividere le strutture o la proprietà, compresa la cubicazione fisica, o di adottare misure volte a facilitare il coordinamento di lavori pubblici per tutelare l'ambiente, la salute pubblica, la pubblica sicurezza o per realizzare obiettivi di pianificazione urbana o rurale e soltanto dopo un adeguato periodo di pubblica consultazione ai sensi dell'articolo 11 nel corso del quale tutte le parti interessate devono poter esprimere il proprio parere. Tali disposizioni su condivisione o coordinamento possono comprendere regole sulla ripartizione dei costi della condivisione delle strutture o delle proprietà.**

**3. Qualora l'installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica comporti l'effettuazione di scavi all'interno di centri abitati, gli operatori interessati devono provvedere alla comunicazione del progetto in formato elettronico al Ministero, o ad altro Ente delegato, per consentire il suo inserimento in un apposito archivio telematico, affinché sia agevolata la condivisione dello scavo con altri operatori e la cubicazione dei cavi di comunicazione elettronica conformi alle norme tecniche UNI e CEI. L'avvenuta comunicazione in forma elettronica del progetto costituisce un presupposto per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 88.**

**4. Entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dalla data di presentazione e pubblicizzazione del progetto di cui al comma 3, gli operatori interessati alla condivisione dello scavo o alla cubicazione dei cavi di comunicazione elettronica, possono concordare, con l'operatore che ha già presentato la propria istanza, l'elaborazione di un piano comune degli scavi e delle opere. In assenza di accordo tra gli operatori, l'Ente pubblico competente rilascia i provvedimenti abilitativi richiesti, in base al criterio della priorità delle domande.**

**5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 si adottano le disposizioni e le procedure stabilite all'articolo 88.**

**5-bis. L'Autorità, previo adeguato periodo di consultazione pubblica nel corso del quale tutte le parti interessate hanno la possibilità di esprimere le proprie opinioni, può imporre obblighi in relazione alla condivisione del cablaggio all'interno degli edifici o fino al primo punto di concentrazione o di distribuzione, qualora esso si trovi al di fuori dell'edificio, ai titolari dei diritti di cui al comma 1 o al proprietario di tale cablaggio, se ciò è giustificato dal fatto che la duplicazione di tale infrastruttura sarebbe economicamente inefficiente o fisicamente impraticabile. Tra queste disposizioni in materia di condivisione o coordinamento possono rientrare norme sulla ripartizione dei costi della condivisione delle strutture o delle proprietà, adattate se del caso in funzione dei rischi.**



**5-ter. Il Ministero, tenendo informata l'Autorità, può richiedere alle imprese di fornire le informazioni necessarie per elaborare un inventario dettagliato della natura, disponibilità e ubicazione geografica delle strutture di cui al comma 1, e metterlo a disposizione delle parti interessate e dell'Autorità medesima.**

**5-quater. I provvedimenti adottati dall'Autorità o dal Ministero conformemente al presente articolo sono obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.**

## **Articolo 90**

### **Pubblica utilità - Espropriazione**

**1.** Gli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico, ovvero esercitati dallo Stato, e le opere accessorie occorrenti per la funzionalità di detti impianti hanno carattere di pubblica utilità, ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

**2.** Gli impianti di reti di comunicazioni elettronica e le opere accessorie di uso esclusivamente privato possono essere dichiarati di pubblica utilità con decreto del **Ministro dello sviluppo economico**, ove concorrano motivi di pubblico interesse.

**3.** Per l'acquisizione patrimoniale dei beni immobili necessari alla realizzazione degli impianti e delle opere di cui ai commi 1 e 2, può esperirsi la procedura di esproprio prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Tale procedura può essere esperita dopo che siano andati falliti, o non sia stato possibile effettuare, i tentativi di bonario componimento con i proprietari dei fondi sul prezzo di vendita offerto, da valutarsi da parte degli uffici tecnici erariali competenti.

## **Articolo 91**

### **Limitazioni legali della proprietà**

**1.** Negli impianti di reti di comunicazione elettronica di cui all'articolo 90, commi 1 e 2, i fili o cavi senza appoggio possono passare, anche senza il consenso del proprietario, sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private, sia dinanzi a quei lati di edifici ove non siano finestre od altre aperture praticabili a prospetto.

**2.** Il proprietario od il condominio non può opporsi all'appoggio di antenne, di sostegni, nonché al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto, nell'immobile di sua proprietà occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini.

**3.** I fili, cavi ed ogni altra installazione debbono essere collocati in guisa da non impedire il libero uso della cosa secondo la sua destinazione.

**4.** Il proprietario è tenuto a sopportare il passaggio nell'immobile di sua proprietà del personale dell'esercente il servizio che dimostri la necessità di accedervi per l'installazione, riparazione e manutenzione degli impianti di cui sopra.

**4-bis. L'operatore di comunicazione durante la fase di sviluppo della propria rete in fibra ottica può, in ogni caso, accedere a tutte le parti comuni degli edifici al fine di installare, collegare e mantenere gli elementi di rete, cavi, fili, riparti, linee o simili apparati privi di emissioni elettroniche. Il diritto di accesso è consentito anche nel caso di edifici non abitati e di nuova costruzione .**

**5.** Nei casi previsti dal presente articolo al proprietario non è dovuta alcuna indennità.

**6.** L'operatore incaricato del servizio può agire direttamente in giudizio per far cessare eventuali impedimenti e turbative al passaggio ed alla installazione delle infrastrutture.

## **Articolo 92**

### **Servitù**

**1.** Fuori dei casi previsti dall'articolo 91, le servitù occorrenti al passaggio con appoggio dei fili, cavi ed impianti connessi alle opere considerate dall'articolo 90, sul suolo, nel sottosuolo o sull'area soprastante, sono imposte, in mancanza del consenso del proprietario ed anche se costituite su beni demaniali, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e della legge 1° agosto 2002, n. 166.

**2.** Se trattasi di demanio statale, il passaggio deve essere consentito dall'autorità competente ed è subordinato all'osservanza delle norme e delle condizioni da stabilirsi in apposita convenzione.

**3.** La domanda, corredata dal progetto degli impianti e del piano descrittivo dei luoghi, è diretta all'autorità competente che, ove ne ricorrano le condizioni, impone la servitù richiesta e determina l'indennità dovuta ai sensi dell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno

2001, n. 327.

4. La norma di cui al comma 3 è integrata dall'articolo 3, comma 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166.

5. Contro il provvedimento di imposizione della servitù è ammesso ricorso ai sensi dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

6. Fermo restando quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, la servitù deve essere costituita in modo da riuscire la più conveniente allo scopo e la meno pregiudizievole al fondo servente, avuto riguardo alle condizioni delle proprietà vicine.

7. Il proprietario ha sempre facoltà di fare sul suo fondo qualunque innovazione, ancorché essa importi la rimozione od il diverso collocamento degli impianti, dei fili e dei cavi, né per questi deve alcuna indennità, salvo che sia diversamente stabilito nella autorizzazione o nel provvedimento amministrativo che costituisce la servitù.

8. Il proprietario che ha ricevuto una indennità per la servitù impostagli, nel momento in cui ottiene di essere liberato dalla medesima, è tenuto al rimborso della somma ricevuta, detratto l'equo compenso per l'onere già subito.

**9. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104 .**

### **Articolo 93**

#### **Divieto di imporre altri oneri**

**1. Le Pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni non possono imporre per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge.**

**2. Gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica hanno l'obbligo di tenere indenne la Pubblica Amministrazione, l'Ente locale, ovvero l'Ente proprietario o gestore, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti dall'Ente locale. Nessun altro onere finanziario, reale o contributo può essere imposto, in conseguenza dell'esecuzione delle opere di cui al Codice o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, fatta salva l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, oppure del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, calcolato secondo quanto previsto dal comma 2, lettere e) ed f), del medesimo articolo, ovvero dell'eventuale contributo una tantum per spese di costruzione delle gallerie di cui all'articolo 47, comma 4, del predetto decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.**

### **Articolo 94**

#### **Occupazione di sedi autostradali da gestire in concessione e di proprietà dei concessionari**

**1.** Per la realizzazione e la manutenzione di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico, può essere occupata una sede idonea, lungo il percorso delle autostrade, gestite in concessione e di proprietà del concessionario, all'interno delle reti di recinzione.

**2.** La servitù è imposta con decreto del **Ministro dello sviluppo economico** , sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

**3.** Prima della emanazione del decreto d'imposizione della servitù, il Ministero trasmette all'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio competente un piano di massima dei lavori da eseguire. L'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio, sentite le parti, esprime il suo parere in merito e stabilisce la indennità da pagarsi al proprietario in base all'effettiva diminuzione del valore del fondo, all'onere che ad esso si impone ed al contenuto della servitù.

**4.** Il **Ministro dello sviluppo economico** , emana il decreto d'imposizione della servitù, determinando le modalità di esercizio, dopo essersi accertato del pagamento o del deposito dell'indennità. Il decreto viene notificato alle parti interessate.

**5.** L'inizio del procedimento per l'imposizione della servitù deve essere preceduto da un tentativo di bonario componimento tra il fornitore del servizio di comunicazione elettronica ad uso pubblico ed il proprietario dell'autostrada, previo, in ogni caso, parere dell'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio competente sull'ammontare dell'indennità da corrispondere per la servitù stessa.

**6.** Qualora il concessionario proprietario dell'autostrada dovesse provvedere all'allargamento od a

modifiche e spostamenti della sede autostradale per esigenze di viabilità, e l'esecuzione di tali lavori venisse ad interessare i cavi di comunicazione elettronica, ne dà tempestiva comunicazione al proprietario di detti cavi, avendo cura di inviare la descrizione particolareggiata delle opere da eseguire. In tali modifiche e spostamenti sono compresi anche quelli per frane, bonifiche, drenaggi ed altre cause di forza maggiore.

7. Il proprietario dei cavi di comunicazione elettronica provvede a proprie cura e spese alla modifica dei propri impianti ed al loro spostamento sulla nuova sede che il concessionario proprietario dell'autostrada è tenuto a mettere a disposizione.

8. Le disposizioni del presente articolo sono integrate da quelle di cui agli articoli 3 e 40 della legge 1° agosto 2002, n. 166.

9. Per quanto non espressamente stabilito nel presente articolo, si applicano le norme di cui al presente Capo.

## **Articolo 95**

### **Impianti e condutture di energia elettrica - Interferenze**

1. Nessuna conduttura di energia elettrica, anche se subacquea, a qualunque uso destinata, può essere costruita, modificata o spostata senza che sul relativo progetto si sia preventivamente ottenuto il nulla osta del Ministero ai sensi delle norme che regolano la materia della trasmissione e distribuzione della energia elettrica.

2. Il nulla osta di cui al comma 1 è rilasciato dall'ispettorato del Ministero, competente per territorio, per le linee elettriche:

a) di classe zero, di I classe e di II classe secondo le definizioni di classe adottate nel decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1968, n. 1062;

b) qualunque ne sia la classe, quando esse non abbiano interferenze con linee di comunicazione elettronica;

c) qualunque ne sia la classe, nei casi di urgenza previsti dall'articolo 113 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

3. Nei casi di cui al comma 2, lettera c), per i tratti di linee che abbiano interferenze con impianti di comunicazione elettronica, i competenti organi del Ministero ne subordinano il consenso a condizioni da precisare non oltre sei mesi dalla data di presentazione dei progetti.

4. Per l'esecuzione di qualsiasi lavoro sulle condutture subacquee di energia elettrica e sui relativi atterraggi, è necessario sempre il preventivo consenso del Ministero che si riserva di esercitare la vigilanza e gli opportuni controlli sulla esecuzione dei lavori stessi. Le relative spese sono a carico dell'esercente delle condutture.

5. Nessuna tubazione metallica sotterrata, a qualunque uso destinata, può essere costruita, modificata o spostata senza che sul relativo progetto sia stato preventivamente ottenuto il nulla osta del Ministero.

6. Le determinazioni su quanto previsto nei commi 3, 4 e 5 possono essere delegate ad organi periferici con decreto del **Ministro dello sviluppo economico**, sentito il Consiglio superiore delle comunicazioni.

7. Nei casi di tubazioni metalliche sotterrate che non presentano interferenze con impianti di comunicazione elettronica, il relativo nulla osta è rilasciato dal capo dell'ispettorato del Ministero, competente per territorio.

8. Nelle interferenze tra cavi di comunicazione elettronica sotterrati e cavi di energia elettrica sotterrati devono essere osservate le norme generali per gli impianti elettrici del comitato elettrotecnico italiano del Consiglio nazionale delle ricerche. Le stesse norme generali, in quanto applicabili, devono essere osservate nelle interferenze tra cavi di comunicazione elettronica sotterrati e tubazioni metalliche sotterrate.

9. Qualora, a causa di impianti di energia elettrica, anche se debitamente approvati dalle autorità competenti, si abbia un turbamento del servizio di comunicazione elettronica, il Ministero promuove, sentite le predette autorità, lo spostamento degli impianti od altri provvedimenti idonei ad eliminare i disturbi, a norma dell'articolo 127 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. Le relative spese sono a carico di chi le rende necessarie.

## **Capo VI**

### **Disposizioni finali**

## Articolo 96

### Prestazioni obbligatorie

1. Le prestazioni a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazioni e di informazioni da parte delle competenti autorità giudiziarie sono obbligatorie per gli operatori; i tempi ed i modi sono concordati con le predette autorità fino all'approvazione del repertorio di cui al comma 2.
2. Le prestazioni previste al comma 1 sono individuate in un apposito repertorio nel quale vengono stabiliti le modalità ed i tempi di effettuazione delle prestazioni stesse e gli obblighi specifici degli operatori. Il ristoro dei costi sostenuti dagli operatori e le modalità di pagamento sono stabiliti con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il **Ministro dello sviluppo economico**, in forma di canone annuo determinato anche in considerazione del numero e della tipologia delle prestazioni complessivamente effettuate nell'anno precedente. La determinazione dei suddetti costi non potrà in nessun caso comportare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato rispetto a quelli derivanti dall'applicazione del listino di cui al comma 4. Il repertorio è approvato con decreto del **Ministro dello sviluppo economico**, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno, da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del Codice.
3. In caso di inosservanza degli obblighi contenuti nel repertorio di cui al comma 2, si applica l'articolo 32, commi 2, 3, 4, 5 e 6.
4. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 2, secondo periodo, il rilascio di informazioni relative al traffico telefonico è effettuato in forma gratuita. In relazione alle prestazioni a fini di giustizia diverse da quelle di cui al primo periodo continua ad applicarsi il listino adottato con decreto del Ministro delle comunicazioni del 26 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 104 del 7 maggio 2001.
5. Ai fini dell'erogazione delle prestazioni di cui al comma 2 gli operatori hanno l'obbligo di negoziare tra loro le modalità di interconnessione allo scopo di garantire la fornitura e l'interoperabilità delle prestazioni stesse. Il Ministero può intervenire se necessario di propria iniziativa ovvero, in mancanza di accordo tra gli operatori, su richiesta di uno di essi.

## Articolo 97

### Danneggiamenti e turbative

1. Chiunque espliciti attività che rechi, in qualsiasi modo, danno ai servizi di comunicazione elettronica od alle opere ed agli oggetti ad essi inerenti è punito ai sensi dell'articolo 635, secondo comma, n. 3, del Codice penale.
2. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, è vietato arrecare disturbi o causare interferenze ai servizi di comunicazione elettronica ed alle opere ad essi inerenti. Nei confronti dei trasgressori provvedono direttamente, in via amministrativa, gli ispettorati territoriali del Ministero. La violazione del divieto comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 5.000,00 euro.

## Articolo 98

### Sanzioni

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico.
2. **In caso di installazione e fornitura di reti di comunicazione elettronica od offerta di servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico senza la relativa autorizzazione generale, il Ministero commina, se il fatto non costituisce reato, una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000,00 ad euro 2.500.000,00, da stabilirsi in equo rapporto alla gravità del fatto. Se il fatto riguarda la installazione o l'esercizio di impianti radioelettrici, la sanzione minima è di euro 50.000,00.**
3. Se il fatto riguarda la installazione o l'esercizio di impianti di radiodiffusione sonora o televisiva, si applica la pena della reclusione da uno a tre anni. La pena è ridotta alla metà se trattasi di impianti per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale.
4. Chiunque realizza trasmissioni, anche simultanee o parallele, contravvenendo ai limiti territoriali o temporali previsti dal titolo abilitativo è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
5. **Oltre alla sanzione amministrativa di cui al comma 2, il trasgressore è tenuto, in ogni caso, al pagamento di una somma pari a venti volte i diritti amministrativi e dei contributi, di**

cui rispettivamente agli articoli 34 e 35, commisurati al periodo di esercizio abusivo accertato e comunque per un periodo non inferiore all'anno.

6. Indipendentemente dai provvedimenti assunti dall'Autorità giudiziaria e fermo restando quanto disposto dai commi 2 e 3, il Ministero, ove il trasgressore non provveda, può provvedere direttamente, a spese del possessore, a suggellare, rimuovere o sequestrare l'impianto ritenuto abusivo.

7. Nel caso di reiterazione degli illeciti di cui al comma 2 per più di due volte in un quinquennio, il Ministero irroga la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura massima stabilita dallo stesso comma 2.

8. In caso di installazione e fornitura di reti di comunicazione elettronica od offerta di servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico in difformità a quanto dichiarato ai sensi dell'articolo 25, comma 4, il Ministero irroga una sanzione amministrativa Pecuniaria da euro 30.000,00 ad euro 580.000,00.

9. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 32, ai soggetti che commettono violazioni gravi o reiterate più di due volte nel quinquennio delle condizioni poste dall'autorizzazione generale, il Ministero commina una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000,00 ad euro 600.000,00; ai soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dal Ministero o dall'Autorità, gli stessi, secondo le rispettive competenze, comminano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000,00 ad euro 1.150.000,00.

10. Ai soggetti che nelle comunicazioni richieste dal Ministero e dall'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, espongono dati contabili o fatti concernenti l'esercizio delle proprie attività non corrispondenti al vero, si applicano le pene previste dall'articolo 2621 del codice civile.

11. Ai soggetti che non ottemperano agli ordini ed alle diffide, impartiti ai sensi del Codice dal Ministero o dall'Autorità, gli stessi, secondo le rispettive competenze, comminano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 120.000,00 ad euro 2.500.000,00. Se l'inottemperanza riguarda provvedimenti adottati dall'Autorità in ordine alla violazione delle disposizioni relative ad imprese aventi significativo potere di mercato, si applica a ciascun soggetto interessato una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della contestazione, relativo al mercato al quale l'inottemperanza si riferisce.

12. Nei casi previsti dai commi 6, 7, 8 e 9, e nelle ipotesi di mancato pagamento dei diritti amministrativi e dei contributi di cui agli articoli 34 e 35, nei termini previsti dall'allegato n. 10, se la violazione è di particolare gravità, o reiterata per più di due volte in un quinquennio, il Ministero o l'Autorità, secondo le rispettive competenze e previa contestazione, possono disporre la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a sei mesi, o la revoca dell'autorizzazione generale e degli eventuali diritti di uso. Nei predetti casi, il Ministero o l'Autorità, rimangono esonerati da ogni altra responsabilità nei riguardi di terzi e non sono tenuti ad alcun indennizzo nei confronti dell'impresa.

13. In caso di violazione delle disposizioni contenute nel Capo III del presente Titolo, nonché nell'articolo 80, il Ministero o l'Autorità, secondo le rispettive competenze, comminano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 170.000,00 ad euro 2.500.000,00.

14. In caso di violazione degli obblighi gravanti sugli operatori di cui all'articolo 96, il Ministero commina una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 170.000,00 ad euro 2.500.000,00. Se la violazione degli anzidetti obblighi è di particolare gravità o reiterata per più di due volte in un quinquennio, il Ministero può disporre la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a due mesi o la revoca dell'autorizzazione generale. In caso di integrale inosservanza della condizione n. 11 della parte A dell'allegato n. 1, il Ministero dispone la revoca dell'autorizzazione generale.

15. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1, 4, 5 e 8 dell'articolo 95, indipendentemente dalla sospensione dell'esercizio e salvo il promuovimento dell'azione penale per eventuali reati, il trasgressore è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500,00 a euro 5.000,00.

**16. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 60, 61, 70, 71, 72 e 79 il Ministero o l'Autorità, secondo le rispettive competenze, comminano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 58.000,00 ad euro 580.000,00.**

**17. Restano ferme, per le materie non disciplinate dal Codice, le sanzioni di cui all'articolo 1, commi 29, 30, 31 e 32 della legge 31 luglio 1997, n. 249.**

**17-bis. Alle sanzioni amministrative irrogabili dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni non si applicano le disposizioni sul pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. 6**

## **AGGIORNAMENTO (6)**

**La L. 27 dicembre 2006, n. 296 ha disposto (con l'art. 1, comma 930) che "Nei confronti dei soggetti esercenti la radiodiffusione sonora, nonché la radiodiffusione televisiva in ambito locale, le sanzioni amministrative previste dall'articolo 98 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, sono ridotte a un decimo".**

### **Titolo III**

#### **Reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato**

##### **Capo I**

##### **Disposizioni generali**

##### **Articolo 99**

##### **Installazione ed esercizio di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato**

**1.** L'attività di installazione di reti ed esercizio di reti o servizi di comunicazioni elettroniche ad uso privato è libera ai sensi dell'articolo 3, fatte salve le condizioni stabilite nel presente Titolo e le eventuali limitazioni introdotte da disposizioni legislative regolamentari amministrative che prevedano un regime particolare per i cittadini o le imprese di Paesi non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio Economico Europeo, o che siano giustificate da esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato, della protezione civile, della sanità pubblica e della tutela dell'ambiente, poste da specifiche disposizioni, ivi comprese quelle vigenti alla data di entrata in vigore del Codice.

**2.** Le disposizioni del presente Titolo si applicano anche ai cittadini o imprese di Paesi non appartenenti all'Unione europea, nel caso in cui lo Stato di appartenenza applichi, nelle materie disciplinate dal presente Titolo, condizioni di piena reciprocità. Rimane salvo quanto previsto da trattati internazionali cui l'Italia aderisce o da specifiche convenzioni.

**3.** L'attività di installazione ed esercizio di reti o servizi di comunicazione elettronica ad uso privato, fatta eccezione di quanto previsto al comma 5, è assoggettata ad una autorizzazione generale che consegue alla presentazione della dichiarazione di cui al comma 4.

**4.** Il soggetto interessato presenta al Ministero una dichiarazione resa dalla persona fisica titolare ovvero dal legale rappresentante della persona giuridica, o da soggetti da loro delegati, contenente l'intenzione di installare o esercire una rete di comunicazione elettronica ad uso privato. La dichiarazione costituisce **segnalazione certificata di inizio attività**. Il soggetto interessato è abilitato ad iniziare la propria attività a decorrere dall'avvenuta presentazione. Ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il Ministero, entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della dichiarazione, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare agli interessati entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività. Sono fatte salve le disposizioni in materia di conferimento di diritto d'uso di frequenze.

**5.** Sono in ogni caso libere le attività di cui all'articolo 105, nonché la installazione, per proprio uso esclusivo, di reti di comunicazione elettronica per collegamenti nel proprio fondo o in più fondi dello stesso proprietario, possessore o detentore purché contigui, ovvero nell'ambito dello stesso edificio per collegare una parte di proprietà del privato con altra comune, purché non connessi alle reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico. Parti dello stesso fondo o più fondi dello stesso proprietario, possessore o detentore si considerano contigui anche se separati, purché collegati da opere permanenti di uso esclusivo del proprietario, che consentano il passaggio pedonale o di mezzi.

## **Articolo 100**

### **Impianti di amministrazioni dello Stato**

1. Le Amministrazioni dello Stato possono provvedere, nell'interesse esclusivo dei propri servizi, alla costruzione ed all'esercizio di impianti di comunicazione elettronica. Nel caso di assegnazione di frequenze, è necessario il consenso del Ministero, relativamente alle caratteristiche tecniche dell'impianto ed alle modalità di svolgimento del servizio.
2. Il consenso di cui al comma 1 non è richiesto per le necessità di ordine militare e di ordine e sicurezza pubblica. Nei casi di interconnessione con altre reti è necessario il coordinamento tecnico con il Ministero.
3. La norma di cui al comma 2 si applica anche agli Organismi internazionali di cui lo Stato italiano fa parte, nonché ai Paesi membri degli stessi organismi, nei limiti in cui un accordo di Governo abbia previsto la possibilità di eseguire ed esercitare nel territorio italiano impianti di comunicazione elettronica.

## **Articolo 101**

### **Traffico ammesso**

1. Il titolare di autorizzazione generale ad uso privato può utilizzare le reti di comunicazione elettronica soltanto per trasmissioni riguardanti attività di pertinenza propria, con divieto di effettuare traffico per conto terzi.
2. Nei casi di calamità naturali o in situazioni di pubblica emergenza, a seguito delle quali risultino interrotte le normali comunicazioni, il Ministero può affidare, per la durata dell'emergenza, a titolari di autorizzazione generale ad uso privato, lo svolgimento di traffico di servizio del Ministero stesso, o comunque inerente alle operazioni di soccorso ed alle comunicazioni sullo stato e sulla ricerca di persone e di cose.
3. Le norme particolari per lo svolgimento dei servizi, di cui al comma 2, sono emanate con decreto del **Ministro dello sviluppo economico**, sentito il Consiglio superiore delle comunicazioni.

## **Articolo 102**

### **Violazione degli obblighi.**

1. Chiunque installa od esercisce una rete di comunicazione elettronica ad uso privato, senza aver ottenuto il diritto d'uso della frequenza da utilizzare, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 a 10.000,00 euro.
2. Chiunque installa od esercisce una rete di comunicazione elettronica ad uso privato, senza aver conseguito l'autorizzazione generale, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300,00 a 3.000,00 euro.
3. Il trasgressore è tenuto, in ogni caso, al pagamento di una somma pari ai contributi di cui all'articolo 116, commisurati al periodo di esercizio abusivo accertato e comunque per un periodo non inferiore all'anno.
4. L'effettuazione di servizi di comunicazione elettronica ad uso privato in difformità da quanto indicato nel provvedimento di concessione del diritto d'uso di frequenza è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 5.000,00 euro.
5. L'effettuazione di servizi di comunicazione elettronica ad uso privato in difformità da quanto previsto per le autorizzazioni generali è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 a 2.500,00 euro.
6. I trasgressori che per effetto della violazione commessa, di cui ai commi 4 e 5, si sono sottratti al pagamento di un maggior contributo, sono tenuti a corrispondere una somma pari al contributo cui si sono sottratti; tale somma non può essere inferiore al contributo previsto per un anno.
7. Indipendentemente dai provvedimenti assunti dall'autorità giudiziaria, e fermo restando quanto disposto dai commi 1 e 2, il Ministero, ove il trasgressore non provveda a disattivare l'impianto ritenuto abusivo, può procedere direttamente, a spese del possessore, a suggellare, rimuovere o sequestrare l'impianto stesso.
8. L'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo, spetta al Ministero.

## **Articolo 103**

### **Sospensione - revoca - decadenza**

1. In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal Codice, ivi compreso quello del versamento dei contributi, previa diffida, l'autorizzazione generale può essere sospesa fino a trenta giorni.

2. Si procede alla revoca allorquando, a seguito dell'applicazione del comma 1, si verifichi ulteriore inosservanza degli obblighi.

3. La decadenza dall'autorizzazione generale è pronunciata quando venga meno uno dei requisiti previsti dal Codice.

## **Capo II**

### **Categorie di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato**

#### **Articolo 104**

##### **Attività soggette ad autorizzazione generale**

1. L'autorizzazione generale è in ogni caso necessaria nei seguenti casi:

a) installazione di una o più stazioni radioelettriche o del relativo esercizio di collegamenti di terra e via satellite richiedenti una assegnazione di frequenza, con particolare riferimento a:

- 1) sistemi fissi, mobili terrestri, mobili marittimi, mobili aeronautici;
- 2) sistemi di radionavigazione e di radiolocalizzazione;
- 3) sistemi di ricerca spaziale;
- 4) sistemi di esplorazione della Terra;
- 5) sistemi di operazioni spaziali;
- 6) sistemi di frequenze campioni e segnali orari;
- 7) sistemi di ausilio alla meteorologia;
- 8) sistemi di radioastronomia.

b) installazione od esercizio di una rete di comunicazione elettronica su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 105, comma 2, lettera a);

c) installazione o esercizio di sistemi che impiegano bande di frequenze di tipo collettivo:

1) senza protezione da disturbi tra utenti delle stesse bande e con protezione da interferenze provocate da stazioni di altri servizi, compatibilmente con gli statuti dei servizi previsti dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze e dal regolamento delle radiocomunicazioni; in particolare appartengono a tale categoria le stazioni di radioamatore nonché le stazioni e gli impianti di cui all'articolo 143, comma 1;

2) senza alcuna protezione, mediante dispositivi di debole potenza. In particolare l'autorizzazione generale è richiesta nel caso:

2.1) di installazione od esercizio di reti locali a tecnologia DECT o UMTS, ad eccezione di quanto disposto dall'articolo 105, comma 1, lettera a);

2.2) di installazione od esercizio di apparecchiature in ausilio al traffico ed al trasporto su strada e rotaia, agli addetti alla sicurezza ed al soccorso sulle strade, alla vigilanza del traffico, ai trasporti a fune, al controllo delle foreste, alla disciplina della caccia e della pesca ed alla sicurezza notturna;

2.3) di installazione od esercizio di apparecchiature in ausilio ad imprese industriali, commerciali, artigiane ed agrarie, comprese quelle di spettacolo o di radiodiffusione;

2.4) di installazione od esercizio di apparecchiature per collegamenti riguardanti la sicurezza della vita umana in mare, o comunque l'emergenza, fra piccole imbarcazioni e stazioni collocate presso sedi di organizzazioni nautiche nonché per collegamenti di servizio fra diversi punti di una stessa nave;

2.5) di installazione od esercizio di apparecchiature in ausilio alle attività sportive ed agonistiche;

2.6) di installazione od esercizio di apparecchi per ricerca persone;

2.7) di installazione od esercizio di apparecchiature in ausilio alle attività professionali sanitarie ed alle attività direttamente ad esse collegate;

2.8) di installazione od esercizio di apparecchiature per comunicazioni a breve distanza, di tipo diverso da quelle di cui ai numeri da 2.1) a 2.8).

##### **3) NUMERO SOPPRESSO DAL D.LGS. 28 MAGGIO 2012, N. 70 .**

2. Le bande di frequenze e le caratteristiche tecniche delle apparecchiature sono definite a norma del piano nazionale di ripartizione delle frequenze.

#### **Articolo 105**

##### **Libero uso**

1. Sono di libero uso le apparecchiature che impiegano frequenze di tipo collettivo, senza alcuna



protezione, per collegamenti a brevissima distanza con apparati a corto raggio, compresi quelli rispondenti alla raccomandazione CEPT/ERC/REC 70-03, tra le quali rientrano in particolare:

- a) reti locali a tecnologia DECT o UMTS nell'ambito del fondo, ai sensi dell'articolo 99, comma 5;
- b) reti locali di tipo radiolan e hiperlan . . . ;
- c) sistemi per applicazioni in campo ferroviario;
- d) sistemi per rilievo di movimenti e sistemi di allarme;
- e) allarmi generici ed allarmi a fini sociali;
- f) telecomandi dilettantistici;
- g) applicazioni induttive;
- h) radiomicrofoni a banda stretta e radiomicrofoni non professionali;
- i) ausilii per handicappati;
- j) applicazioni medicali di debolissima potenza;
- k) applicazioni audio senza fili;
- l) apriporta;
- m) radiogiocattoli;
- n) apparati per l'individuazione di vittime da valanga;
- o) apparati non destinati ad impieghi specifici;
- p) apparati per comunicazioni in "banda cittadina - CB", **o assimilate** sempre che per queste ultime risultino escluse la possibilità di chiamata selettiva e l'adozione di congegni e sistemi atti a rendere non intercettabili da terzi le notizie scambiate; sussiste il divieto di effettuare comunicazioni internazionali e trasmissione di programmi o comunicati destinati alla generalità degli ascoltatori. Rimane fermo l'obbligo di rendere la dichiarazione di cui all'articolo 145.

**2.** Sono altresì di libero uso:

- a) i collegamenti su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici realizzati nel fondo ai sensi dell'articolo 99, comma 5;
- b) gli apparati radioelettrici solo riceventi, anche da satellite, per i quali non sono previste assegnazione di frequenze e protezione: non sono compresi gli apparecchi destinati esclusivamente alla ricezione del servizio di radiodiffusione.

**3.** Le bande di frequenze e le caratteristiche tecniche delle apparecchiature sono definite a norma del piano nazionale di ripartizione delle frequenze.

## **Articolo 106**

### **Obblighi dei rivenditori.**

**1.** I rivenditori di apparati radioelettrici ricetrasmittenti o trasmettenti devono applicare sull'involucro o sulla fattura la indicazione che l'apparecchio non può essere impiegato senza l'autorizzazione generale di cui all'articolo 99, comma 3, tranne che si tratti degli apparecchi di cui all'articolo 105.

## **Articolo 107**

### **Autorizzazione generale**

**1.** Per conseguire un'autorizzazione generale all'espletamento delle attività di cui all'articolo 104, comma 1, lettera a), il soggetto interessato è tenuto a presentare al Ministero una dichiarazione, conforme al modello riportato nell'allegato n. 14, contenente informazioni riguardanti il richiedente ed una dichiarazione di impegno ad osservare specifici obblighi, quali il pagamento dei contributi di cui all'allegato n. 25, nonché il rispetto delle norme di sicurezza, di protezione ambientale, di salute della popolazione ed urbanistiche.

**2.** Alla dichiarazione di cui all'allegato n. 14 deve essere acclusa la domanda di concessione dei diritti d'uso di frequenza, corredata dalla documentazione seguente:

a) un progetto tecnico del collegamento da realizzare, redatto in conformità alle normative tecniche vigenti, finalizzato all'uso ottimale dello spettro radio con particolare riferimento, fra l'altro, alle aree di copertura, alla potenza massima irradiata, alla larghezza di banda di canale, al numero di ripetitori; il progetto, sottoscritto da soggetto abilitato, è elaborato secondo i modelli di cui agli allegati nn. 15 e 16. Tale progetto deve contenere una descrizione tecnica particolareggiata del sistema che si intende gestire. In particolare, esso deve indicare:

- 1) il tipo, l'ubicazione e le caratteristiche tecniche delle stazioni radioelettriche;
  - 2) le frequenze, comprese nelle bande attribuite al tipo di servizio che si intende gestire, di cui si propone l'utilizzazione;
  - 3) il numero delle stazioni radioelettriche previste per il collegamento;
- b) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà conforme all'allegato n. 20 per i soggetti per i quali

va acquisita la documentazione antimafia, ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

**3.** Il Ministero, entro sei settimane dal ricevimento della domanda completa di ogni elemento necessario, provvede al conferimento del diritto d'uso delle frequenze comunicando la decisione al soggetto interessato il quale ha titolo all'esercizio dell'autorizzazione generale in concomitanza con l'intervenuta comunicazione. Le determinazioni del Ministero sono pubbliche. Resta impregiudicato quanto previsto negli eventuali accordi internazionali applicabili al caso in specie relativamente al coordinamento internazionale delle frequenze e delle posizioni orbitali dei satelliti.

**4.** Allo scopo di garantire una gestione efficiente dello spettro radio, dall'autorizzazione generale non discende al titolare alcun diritto individuale di uso in esclusiva delle frequenze assegnate.

**5.** Il soggetto che intende espletare le attività di cui all'articolo 104, comma 1, lettera b), è tenuto a presentare al Ministero una dichiarazione conforme al modello riportato nell'allegato n. 17.

**6.** La dichiarazione contiene le informazioni riguardanti l'interessato, le indicazioni circa le caratteristiche dei sistemi di comunicazioni elettroniche da impiegare, ove previsti, e l'impegno ad osservare specifici obblighi quali quello del pagamento dei contributi di cui all'allegato n. 25, nonché quello dell'osservanza delle norme di sicurezza, di protezione ambientale, di salute della popolazione ed urbanistiche. Alla dichiarazione deve essere allegata la documentazione seguente:

a) il progetto tecnico del collegamento nel caso di installazione ed esercizio di una rete di comunicazione elettronica su supporto fisico, ad onde convogliate e su sistemi ottici, sottoscritto da un soggetto abilitato;

b) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà conforme all'allegato n. 20 per i soggetti per i quali va acquisita la documentazione antimafia, ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252;

c) gli attestati dell'avvenuto versamento del contributo a titolo di rimborso delle spese riguardanti l'attività di vigilanza e controllo relativo al primo anno dal quale decorre l'autorizzazione generale.

**7.** Per le stazioni radioelettriche a bordo di navi e di aeromobili, l'interessato, sulla scorta del verbale di collaudo della stazione, se prescritto, richiede al Ministero la licenza di esercizio; questa tiene luogo dell'autorizzazione generale.

**8.** Qualora il Ministero ravvisi che l'attività oggetto dell'autorizzazione generale non può essere iniziata o proseguita, l'interessato ha diritto al rimborso del contributo versato per verifiche e controlli.

**9.** Nei casi di cui all'articolo 104, comma 1, lettera c), numero 1), il soggetto è tenuto a presentare una dichiarazione contenente le informazioni di cui al modello riportato nell'allegato n. 18.

**10.** Nei casi di cui all'articolo 104, comma 1, lettera c), numero 2), il soggetto è tenuto a presentare una dichiarazione contenente le informazioni di cui al modello riportato nell'allegato n. 19. Per la compilazione della dichiarazione si applicano le disposizioni dettate dal comma 6, fatta eccezione per la lettera a).

**11.** Quando la dichiarazione di cui al comma 10 è effettuata da organizzazioni nautiche ubicate sulle coste marine, le stesse si impegnano ad installare, a richiesta del Ministero, presso le stazioni anche un radiorecettore sulla frequenza di soccorso nella gamma delle onde medie e ad assicurare l'ascolto di sicurezza su di esse per tutte le ore di apertura della stazione.

**12.** Se le dichiarazioni di cui ai commi 1, 5, 9 e 10 nonché la domanda di cui al comma 2 risultano carenti rispetto agli elementi informativi da considerare essenziali ed ai dati di cui agli allegati previsti dal presente Titolo, il Ministero richiede, non oltre trenta giorni dalla presentazione delle dichiarazioni stesse, le integrazioni necessarie, che l'interessato è tenuto a fornire entro trenta giorni dalla richiesta.

**13.** Il Ministero, ove non pervengano nei termini le integrazioni di cui al comma 12, ovvero non provveda al conferimento del diritto d'uso, revoca l'autorizzazione generale. Il termine può essere prorogato dal Ministero, per una sola volta, a richiesta dell'interessato.

**14.** Ogni variazione degli elementi di cui alla dichiarazione ed alla relativa documentazione, che si intenda apportare successivamente alla presentazione della dichiarazione, deve essere tempestivamente comunicata al Ministero.

**15.** Il titolare dell'autorizzazione generale è tenuto a conservare copia della dichiarazione di cui ai commi 1, 5, 9, 10 e 14.

**16.** Le autorizzazioni generali di cui all'articolo 104, comma 1, lettere a) e b), possono essere cedute a terzi, anche parzialmente e sotto qualsiasi forma, previa comunicazione al Ministero. Il Ministero, entro sei settimane dalla presentazione della relativa istanza da parte dei soggetti cedente e cessionario, può comunicare il proprio diniego, ove non ravvisi la sussistenza dei

requisiti oggettivi e soggettivi in capo al soggetto cessionario, per il rispetto delle condizioni di cui all'autorizzazione medesima. Il termine è interrotto per una sola volta se il Ministero richiede chiarimenti o documentazione ulteriore e decorre nuovamente dalla data in cui pervengono al Ministero stesso i richiesti chiarimenti o documenti.

### **Capo III**

#### **Rilascio di autorizzazioni a rappresentanze diplomatiche straniere**

##### **Articolo 108**

###### **Reciprocità**

1. Il rilascio di autorizzazione per l'impianto e l'uso di stazioni trasmettenti e riceventi può essere accordato, a condizioni di piena reciprocità, da accertarsi dal Ministero degli affari esteri, alle rappresentanze diplomatiche straniere situate sul territorio italiano, limitatamente alla sede in cui si trova la cancelleria diplomatica, con le norme e le modalità indicate nei successivi articoli.
2. Analoga autorizzazione può essere rilasciata agli Enti internazionali, cui in virtù di accordi internazionali siano riconosciute nel territorio nazionale agevolazioni in materia di comunicazioni analoghe a quelle spettanti alle rappresentanze diplomatiche.
3. Nel caso di rappresentanze diplomatiche di Stati con i quali siano intervenuti accordi, che regolano anche la materia dell'impianto e dell'esercizio di stazioni radioelettriche, installate o da installarsi nelle sedi delle rappresentanze stesse, non si richiede il rilascio di autorizzazioni, salvo integrazione tecnica degli accordi stessi, per quanto in essi non disciplinato.

*(omissis)*

### **Capo IV**

#### **Disposizioni comuni alle reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato**

*(omissis)*

##### **Articolo 112**

###### **Validità**

1. Le autorizzazioni generali hanno validità non superiore a dieci anni, sono rinnovabili, e la loro scadenza coincide con il 31 dicembre dell'ultimo anno di validità.
2. L'interessato può indicare nella dichiarazione un periodo inferiore, rispetto a quanto previsto nel comma 1; il rinnovo deve essere richiesto con sessanta giorni di anticipo rispetto alla scadenza, con le modalità prescritte per le dichiarazioni dall'articolo 107.
3. Possono essere richieste autorizzazioni generali temporanee con validità inferiore all'anno. Tali autorizzazioni sono assoggettate ai contributi di cui all'allegato n. 25.

##### **Articolo 113**

###### **Dichiarazioni**

1. La dichiarazione prevista dall'articolo 107, comma 1, tiene luogo della licenza di esercizio.
2. Nel caso in cui la dichiarazione di cui al comma 1 sia presentata da più soggetti, deve essere designato tra questi il rappresentante abilitato a tenere i rapporti con il Ministero.

##### **Articolo 114**

###### **Requisiti**

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 99, comma 1, non può conseguire l'autorizzazione generale chi abbia riportato condanna per delitti non colposi a pena restrittiva superiore a due anni ovvero sia stato sottoposto a misure di sicurezza e di prevenzione finché durano gli effetti dei provvedimenti e sempre che non sia intervenuta sentenza di riabilitazione.

##### **Articolo 115**

###### **Obblighi**

1. Il titolare di autorizzazione generale è tenuto, nel corso di validità del titolo, ad ottemperare a norme adottate nell'interesse della collettività o per l'adeguamento all'ordinamento internazionale con specifico riguardo alla sostituzione o all'adattamento delle apparecchiature nonché al cambio delle frequenze.
2. Il soggetto, titolare di autorizzazione generale, è tenuto a rispettare le disposizioni vigenti in materia di sicurezza, di salute della popolazione, di protezione ambientale, nonché le norme urbanistiche e quelle dettate dai regolamenti comunali in tema di assetto territoriale.
3. Ai fini dell'installazione o dell'esercizio di stazioni ricetrasmittenti negli aeroporti civili e nelle aree

adiacenti soggette alle relative servitù, l'interessato è tenuto ad acquisire preventivamente il benessere di competenza dell'Ente nazionale per l'aviazione civile relativamente agli aspetti di sicurezza aeronautici.

**(omissis)**

## **Articolo 122**

### **Collegamento alle reti pubbliche di comunicazione e interconnessione**

1. È consentito ai soggetti autorizzati all'installazione ed esercizio di reti di comunicazione elettronica ad uso privato, ferme le limitazioni poste dall'articolo 101, comma 1, l'accesso alle reti pubbliche di comunicazione. È comunque necessario il previo consenso del Ministero nel caso in cui i soggetti autorizzati siano titolari di diritti individuali di uso delle frequenze.

2. È consentita l'interconnessione fra reti di comunicazione elettronica ad uso privato per motivi di pubblica utilità inerenti alla sicurezza, alla salvaguardia della vita umana ed alla protezione dei beni e del territorio, quali i servizi di elettrodotti, oleodotti, acquedotti, gasdotti fra loro collegati e le attività di protezione civile e di difesa dell'ambiente e del territorio nonché la sicurezza della navigazione in ambito portuale. Le condizioni per l'interconnessione sono valutate dal Ministero al quale è presentata apposita domanda dalle parti interessate, corredata dal relativo progetto tecnico.

**(omissis)**

## **Capo V**

### **Impianto ed esercizio di stazioni radioelettriche richiedenti la concessione di diritti di uso per le frequenze radio**

**(omissis)**

## **Capo VI**

### **Servizio radiomobile professionale autogestito**

**(omissis)**

## **Capo VII**

### **Radioamatori**

**(omissis)**

## **Articolo 141**

### **Calamità - contingenze particolari**

1. L'Autorità competente può, in caso di pubblica calamità o per contingenze particolari di interesse pubblico, autorizzare le stazioni di radioamatore ad effettuare speciali collegamenti oltre i limiti stabiliti dall'articolo 134.

**(omissis)**

## **Titolo IV**

### **Tutela degli impianti sottomarini di comunicazione elettronica**

## **Capo I**

### **impianti sottomarini**

**(omissis)**

## **TITOLO V**

### **Impianti radioelettrici**

## **Capo I**

### **Disposizioni di carattere generale**

**(omissis)**

## **Capo II**

### **Abilitazione all'esercizio dei servizi radioelettrici in qualità di operatore**

**(omissis)**

### **Capo III** **Servizio radioelettrico mobile marittimo**

#### **Sezione I - Disposizioni generali** *(omissis)*

### **Capo IV** **Servizio radioelettrico per le navi da pesca** *(omissis)*

### **Capo V** **Servizio radioelettrico per le navi da diporto** *(omissis)*

### **Capo VI** **Servizio radioelettrico mobile aeronautico** *(omissis)*

### **Capo VII** **Disposizioni varie**

#### **Articolo 208**

##### **Limitazioni legali**

1. Per la protezione dai disturbi radioelettrici degli impianti trasmettenti e riceventi delle stazioni radio adibite a servizi pubblici e per evitare dannosi assorbimenti dei campi elettromagnetici possono essere imposte limitazioni alla costruzione di edifici, di tramvie, di filovie, di funicolari, di teleferiche, di linee elettriche, di strade e di strade ferrate, nonché all'uso di macchinari e di apparati elettrici e radioelettrici nelle zone limitrofe del comprensorio della stazione radio fino alla distanza di mille metri dai confini del comprensorio stesso.
2. Le limitazioni sono imposte con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del **Ministro dello sviluppo economico**, prima dell'inizio del funzionamento delle stazioni.
3. Per le limitazioni imposte è dovuto un equo indennizzo.

#### **Articolo 209**

##### **Installazione di antenne riceventi del servizio di radiodiffusione e di antenne per la fruizione di servizi di comunicazione elettronica.**

1. I proprietari di immobili o di porzioni di immobili non possono opporsi alla installazione sulla loro proprietà di antenne appartenenti agli abitanti dell'immobile stesso destinate alla ricezione dei servizi di radiodiffusione e per la fruizione dei servizi radioamatoriali.
  2. Le antenne, i relativi sostegni, cavi ed accessori non devono in alcun modo impedire il libero uso della proprietà, secondo la sua destinazione, né arrecare danno alla proprietà medesima od a terzi.
  3. Si applicano all'installazione delle antenne l'articolo 91, nonché il settimo comma dell'articolo 92.
  4. Gli impianti devono essere realizzati secondo le norme tecniche emanate dal Ministero.
  5. Nel caso di antenne destinate a servizi di comunicazione elettronica ad uso privato è necessario il consenso del proprietario o del condominio, cui è dovuta un'equa indennità che, in mancanza di accordo fra le parti, sarà determinata dall'autorità giudiziaria.
- (omissis)*

### **TITOLO VI**

#### **Disposizioni finali**

##### **Capo I**

#### **Disposizioni finali**

#### **Articolo 218**

##### **Abrogazioni**

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 1, primo comma, sono soppresses le parole da: "i servizi di telecomunicazioni" fino a: "diffusione sonora e televisiva via cavo"; nella rubrica, sono soppresses le parole: "e delle comunicazioni",
- b) all'articolo 2, sono soppresses le parole: "e di telecomunicazioni";
- c) all'articolo 7, sono soppresses le parole: "e di telecomunicazioni";
- d) all'articolo 8, sono soppresses nella rubrica le parole: "e di telecomunicazioni"; il comma 2 è soppresso;
- e) all'articolo 9, primo comma, sono soppresses le parole: "della convenzione internazionale delle telecomunicazioni"; sono soppressi i commi secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo;
- f) all'articolo 10, terzo comma, sono soppresses le parole: "e di telecomunicazioni"; nella rubrica, sono soppresses le parole: "e delle telecomunicazioni";
- g) all'articolo 11, nella rubrica, sono soppresses le parole: "e di telecomunicazioni";
- h) all'articolo 12, primo comma, sono soppresses le parole: "e di telecomunicazioni"; nella rubrica, sono soppresses le parole: "e delle telecomunicazioni"
- i) all'articolo 13, secondo comma, sono soppresses le parole da: "telegrafici e radioelettrici" fino a: "servizi telefonici"; nella rubrica sono soppresses le parole: "e delle telecomunicazioni";
- l) al Titolo II, nella rubrica, sono soppresses le parole: "e delle telecomunicazioni";
- m) all'articolo 17, primo comma, sono soppresses le parole: "e di telecomunicazioni";
- n) all'articolo 20, secondo comma, sono soppresses le parole: "e delle telecomunicazioni";
- o) agli articoli 21 e 22, primo comma, sono soppresses le parole: "e delle telecomunicazioni";
- p) all'articolo 23, primo comma, sono soppresses le parole: "e di telecomunicazioni";
- q) all'articolo 25, primo e secondo comma, sono soppresses le parole: "e delle telecomunicazioni";
- r) all'articolo 26, primo comma, sono soppresses le parole: "e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici"; nella rubrica, sono soppresses le parole: "e delle telecomunicazioni";
- s) sono o restano abrogati gli articoli 3, 6, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 350, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 408, 409, 410 e 413.

**2.** Dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 163, comma 1, sono abrogati gli articoli 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349 e 351 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, nonché il decreto ministeriale 28 dicembre 1995, n. 584, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 42 del 20 febbraio 1996 ed il decreto ministeriale 25 luglio 2002, n. 214, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 227 del 27 settembre 2002.

**3.** Sono o restano abrogati:

- a) l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 1214;
- b) il decreto ministeriale 7 febbraio 1980, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 172 del 25 giugno 1980;
- c) il decreto ministeriale 18 dicembre 1981, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 356 del 30 dicembre 1981;
- d) il decreto ministeriale 24 giugno 1982, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 205 del 28 luglio 1982;
- e) il decreto ministeriale 27 giugno 1987, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 226 del 28 settembre 1987;
- f) il decreto ministeriale 9 febbraio 1989, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 144 del 22 giugno 1989;
- g) il decreto ministeriale 4 agosto 1989 pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 193 del 19 agosto 1989;
- h) il decreto ministeriale 1° agosto 1991, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 270 del 18 novembre 1991;

- i) il decreto ministeriale 1° giugno 1992, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 214 dell'11 settembre 1992;
- l) il decreto legislativo 9 febbraio 1993, n. 55;
- m) il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 289;
- n) il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103;
- o) il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420;
- p) il decreto ministeriale 18 dicembre 1996, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 34 dell'11 febbraio 1997;
- q) il decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55;
- r) il decreto ministeriale 28 marzo 1997, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 93 del 22 aprile 1997;
- s) la legge 1° luglio 1997, n. 189;
- t) gli articoli 1, comma 16, 4 e 5 della legge 31 luglio 1997, n. 249;
- u) il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318;
- v) il decreto ministeriale 25 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 283 del 4 dicembre 1997;
- z) il decreto ministeriale 22 gennaio 1998, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 63 del 17 marzo 1998;
- aa) il decreto ministeriale 5 febbraio 1998, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 63 del 17 marzo 1998;
- bb) il decreto ministeriale 10 febbraio 1998, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 52 del 4 marzo 1998;
- cc) il decreto ministeriale 10 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 110 del 14 maggio 1998;
- dd) il decreto ministeriale 23 aprile 1998, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 133 del 10 giugno 1998;
- ee) l'articolo 25 della legge 24 aprile 1998, n. 128;
- ff) il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 191;
- gg) la deliberazione dell'Autorità 19 luglio 2000, n. 467/00/CONS, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 184 dell'8 agosto 2000;
- hh) il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77;
- ii) la deliberazione dell'Autorità 21 marzo 2001, n. 131/01/CONS, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 101 del 3 maggio 2001;
- ll) il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 447;
- mm) il decreto legislativo 4 marzo 2002, n. 21;
- nn) il decreto ministeriale 11 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 45 del 24 febbraio 2003.

## **Articolo 219**

### **Disposizione finanziaria**

1. Dall'attuazione del Codice non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

## **Articolo 220**

### **Disposizioni finali**

1. Le disposizioni del Codice, ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera b), della legge 1° agosto 2002, n. 166, sono corrette, modificate od integrate, anche sulla base di direttive europee, con la procedura di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nelle materie di competenza esclusiva dello Stato, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sentita l'Autorità, secondo i medesimi criteri e principi direttivi di cui al citato articolo 41, comma 2, della citata legge n. 166 del 2002.

2. Le disposizioni degli allegati, nel rispetto delle attribuzioni del Ministero e dell'Autorità, delle disposizioni di cui al Codice e di quelle assunte in sede comunitaria, sono modificate, all'occorrenza:

- a) con decreto del **Ministro dello sviluppo economico** , gli allegati numero 1, ad eccezione della condizione n. 11 della parte A, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 26;
- b) con decreto del **Ministro dello sviluppo economico** , di concerto con il Ministro della giustizia, la condizione n. 11 della parte A dell'allegato n. 1, nonché l'allegato n. 9;
- c) con decreto del **Ministro dello sviluppo economico** , di concerto con il Ministro dell'economia

e delle finanze, gli allegati numeri 10 e 25;  
d) con deliberazione dell'Autorità, sentito il Ministero, l'allegato n. 11;  
e) con deliberazione dell'Autorità, gli allegati numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 8.

## **Articolo 221**

### **Entrata in vigore**

**3.** Il Codice entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° agosto 2003

#### **Allegato n. 1 (articoli 28, comma 1, e 33, comma 1)**

**Elenco esaustivo delle condizioni che possono corredare le autorizzazioni generali (Parte A), i diritti di uso delle frequenze radio (Parte B) e i diritti di uso delle numerazioni (Parte C) come precisato agli articoli 28, comma 1 e 33, comma 1 del Codice.**

*(omissis)*

#### **Allegato n. 2 (articoli 42 e 43)**

**Condizioni di accesso ai servizi di televisione digitale e radio trasmessi ai telespettatori ed agli ascoltatori, di cui agli articoli 42 e 43 del Codice.**

*(omissis)*

#### **Allegato n. 3 (articolo 46)**

**Elenco minimo di voci da includere nell'offerta di riferimento relativa all'accesso disaggregato alla rete locale a coppia elicoidale metallica che deve essere pubblicata dagli operatori notificati, ai sensi dell'articolo 46 del Codice.**

*(omissis)*

#### **Allegato n. 4 (articoli 60 e 79)**

**Descrizione delle prestazioni e dei servizi citati all'articolo 60 (controllo delle spese) e all'articolo 79 (fornitura di prestazioni supplementari) del Codice**

*(omissis)*

#### **Allegato n. 5 (articolo 71)**

**Informazioni da pubblicare a norma dell'articolo 71 del Codice**

*(omissis)*

#### **Allegato n. 6 (articoli 61 e 72)**

**Parametri, definizioni e metodi di misura previsti agli articoli 61 e 72 del Codice per quanto riguarda i tempi di fornitura e la qualità del servizio**

*(omissis)*

#### **Allegato n. 7 (articolo 74)**

**Interoperabilità delle apparecchiature di televisione digitale di consumo, ai sensi dell'articolo 74 del Codice**

*(omissis)*

#### **Allegato n. 8 (articolo 68)**

**Requisiti per l'insieme minimo di linee affittate di cui all'articolo 68 del Codice.**

*(omissis)*

#### **Allegato n. 9 (articolo 25)**

**Dichiarazione per l'offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica di cui all'articolo 25 del Codice**

*(omissis)*

#### **Allegato n. 10 (articoli 34 e 35)**

**Determinazione dei diritti amministrativi e dei contributi di cui, rispettivamente, agli articoli 34 e 35, comma 2, del Codice.**

*(omissis)*

#### **Allegato n. 11 (articoli 62 e 63)**

**Calcolo del costo e del finanziamento del servizio universale di cui agli articoli 62 e 63 del Codice**



*(omissis)*

**Allegato n. 12 (articolo 39)**

**Dichiarazione per la sperimentazione di servizi o di reti di comunicazione elettronica ai sensi dell'articolo 39 del Codice**

*(omissis)*

**Allegato n. 13 (artt. 87 e 88)**

**Modello A**

Istanza di autorizzazione

Il sottoscritto ...

nato a ..... il ..... residente a ..... via  
..... n. .... nella sua qualità di..... della Società  
..... con sede in via ..... n. ....

Chiede

il rilascio dell'autorizzazione alla installazione dell'impianto di seguito descritto dichiarandone la conformità ai limiti di esposizione ed ai valori di attenzione di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36. Descrizione dell'impianto e delle aree circostanti.

- Posizionamento degli apparati.

- Si descriva sinteticamente ma in modo esauriente il posizionamento degli impianti, la loro collocazione e la loro accessibilità da parte del personale incaricato. La posizione dovrà essere corredata di coordinate geografiche con approssimazione al secondo di grado o a sue frazioni, nonché dell'indirizzo completo di numero civico se assegnato, e di ogni eventuale altra indicazione per l'individuazione del sito.

Descrizione del terreno circostante.

- Si descrivano sinteticamente ma in modo esauriente i dintorni dell'apparato, evidenziando:

- edifici posti in vicinanza del sito;

- conformazione e morfologia del terreno circostante;

- eventuale presenza di altre stazioni emittenti collocate con la stazione da installare.

(Si vedano in calce gli allegati richiesti per una descrizione più dettagliata).

Caratteristiche radioelettriche dell'impianto.

- Si enumerino in modo dettagliato, completo e privo di ambiguità tutte le caratteristiche radioelettriche dell'impianto trasmettente.

(Si vedano in calce gli allegati richiesti per una descrizione più dettagliata).

Stime del campo generato.

Presentare i risultati ottenuti con le modalità di simulazione numerica specificate nel seguito. Tali risultati dovranno essere forniti, alternativamente, in una delle due forme seguenti: volume di rispetto, ovvero la forma geometrica in grado di riassumere in modo grafico la conformità ai limiti di esposizione ed ai valori di attenzione di cui alla legge 22 febbraio 2001, n.36. Allo scopo si raccomanda di utilizzare la definizione di volume di rispetto, o in alternativa quella di isosuperficie 3D, contenute nella "Guida alla realizzazione di una Stazione Radio Base per rispettare i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici in alta frequenza" [Guida CEI 211-10].

Nel caso in cui volumi di rispetto evidenzino punti con intersezioni critiche (rispetto alle soglie usate) per posizioni accessibili alla popolazione con tempi di permanenza superiore a 4 ore dovranno essere fornite le curve isocampo rispetto ai punti di criticità per le stesse soglie.

Stima puntuale dei valori di campo nei punti dove si prevede una maggiore esposizione della popolazione (max. 10 punti/sito). Per questi ultimi occorre:

- evidenziare accuratamente e chiaramente sulle planimetrie a disposizione le posizioni accessibili alla popolazione (specificando se i tempi di permanenza siano maggiori o minori di 4 ore);

- effettuare una campagna di misure del campo elettromagnetico di fondo presente (è possibile riferirsi alla "Norma CEI 211-7 - Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettromagnetici nell'intervallo di frequenza 10 kHz - 300 GHz", con riferimento all'esposizione umana).

La scelta tra i due formati sopra descritti rimane a discrezione dell'operatore, secondo quanto riportato nella Guida CEI già citata. In entrambi i casi (volume di rispetto o calcolo puntuale), le valutazioni sopra indicate dovranno comprendere la stima del fondo ambientale, al fine di ottenere il campo elettrico complessivo.

Modalità di simulazione numerica.

Specificare l'algoritmo di calcolo con il quale si sono eseguite le stime di campo; dovrà essere specificata l'implementazione dell'algoritmo utilizzato o, qualora il software sia di tipo commerciale, il nome del programma, nonché la versione e la configurazione utilizzata.

Indicare la conformità del programma di calcolo alle prescrizioni CEI, non appena emanate.

Allega alla presente istanza

- Scheda tecnica dell'impianto, con indicati frequenza, marca e modello di antenna installata, altezza del centro elettrico, guadagno in dBi, direzione di massimo irraggiamento dell'antenna riferita al nord geografico ed eventuale tilt (elettrico e/o meccanico).
- Diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante. In tali diagrammi deve essere riportata, per ogni grado, l'attenuazione in dB del campo (o deve essere indicato il campo relativo E/E0).
- Indirizzo completo dei seguenti dati: comune, via e numero civico o foglio mappale con coordinate UTM della dislocazione dell'impianto.
- Specificare se il nuovo impianto utilizzi un sistema di antenne già in esercizio per altre emittenti (n-plexing). In questo caso il parere sanitario sarà soggetto alla valutazione complessiva di tutto l'impianto.
- Planimetria generale ante opera e post operam del progetto di impianto, su scala 1:500.
- Dichiarazione della potenza fornita a connettore d'antenna del sistema irradiante.
- In caso di più frequenze di emissione tali dati vanno rilasciati per ogni frequenza.

Mappe del territorio circostante all'impianto.

- Stralcio del PRG con scala non superiore a 1:2.000 (con indicazione delle abitazioni presenti o in costruzione al momento della domanda, specificando i numeri di piani fuori terra di ognuno, nonché dei luoghi di pubblico accesso);
- Mappe catastali con scala non superiore a 1:2.000, con indicazione del punto di installazione e riportante la zona circostante con un raggio di almeno 300 metri intorno all'impianto;
- Stralcio ubicativo con scala non superiore a 1:2.000 con indicazione delle curve di livello altimetriche;
- Tutte le suddette mappe dovranno contenere l'indicazione del Nord geografico.
- Nel contempo, il sottoscritto, consapevole delle conseguenze penali cui incorre, ai sensi della legge 27 gennaio 1968, n. 15, chi presenta dichiarazioni mendaci ovvero utilizza atti falsi,

Rilascia

la seguente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà:

"l'impianto, sulla base della stima del campo generato e della simulazione numerica effettuata, è conforme ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36.

- A tal fine, il sottoscritto allega una copia fotostatica non autenticata del proprio documento di identità.

Firma.

### **Modello B**

segnalazione certificata di inizio attività'

Il sottoscritto .....

nato a ..... Il ..... residente a ..... via n. .... nella sua qualità di..... della Società ..... con sede in ..... via .. n. ....

Descrizione dell'impianto e delle aree circostanti.

- Posizionamento degli apparati.

- Si descriva sinteticamente ma in modo esauriente il posizionamento degli impianti, la loro collocazione e la loro accessibilità da parte del personale incaricato.

- La posizione dovrà essere corredata di coordinate geografiche con approssimazione al secondo di grado o a sue frazioni, nonché dell'indirizzo completo di numero civico se assegnato, e di ogni eventuale altra indicazione per l'individuazione del sito.

Caratteristiche radioelettriche dell'impianto.

Si enumerino in modo dettagliato, completo e privo di ambiguità tutte le caratteristiche radioelettriche dell'impianto trasmittente.

Allega alla presente istanza

- Scheda tecnica dell'impianto, con indicati frequenza, marca e modello di antenna installata, altezza del centro elettrico, guadagno in dBi, direzione di massimo irraggiamento dell'antenna riferita al nord geografico ed eventuale tilt (elettrico e/o meccanico).
- Diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema radiante. In tali diagrammi deve essere riportata, per ogni grado da 0° a 360°, l'attenuazione in dB del campo (o deve essere indicato il campo relativo E/E0).
- Indirizzo completo dei seguenti dati: comune, via e numero civico o foglio mappale con coordinate UTM della dislocazione dell'impianto.

### **Modello C**

Istanza di autorizzazione per opere civili, scavi e occupazione di suolo pubblico in aree urbane;

Il sottoscritto .....

nato a ..... Il ..... residente a ..... via n. .... nella sua qualità di..... della Società ..... con sede in ..... via .. n. ....

Chiede

il rilascio dell'autorizzazione alla installazione dell'impianto di seguito descritto:

Descrizione dell'impianto.

Si descriva sinteticamente ma in modo esauriente il tracciato di posa dell'impianto con l'elenco delle strade interessate, in particolare:

- dovranno essere indicate le caratteristiche salienti dell'impianto con riferimento alle sedi di posa, ai materiali previsti per la costruzione e alla tecnica di installazione utilizzata;
- dovranno essere indicati i tempi previsti per la realizzazione dell'impianto;
- dovranno essere evidenziate eventuali situazioni di interesse comune ad altri enti/gestori sul medesimo tracciato

note al momento della presentazione della presente istanza;

- dovranno essere evidenziate tratte di infrastruttura esistente di proprietà/gestione dell'Ente a cui è indirizzata la richiesta per valutarne il possibile utilizzo.

Allega alla presente istanza

Planimetria dettagliata in scala 1:1.000 contenente i riferimenti stradali necessari all'individuazione del tracciato di posa con evidenziati i seguenti elementi:

- tracciato di posa indicante eventuali tratte di concomitanze con altri enti/gestori;
- manufatti previsti lungo l'impianto con apposita simbologia;
- particolari "tipo" delle tubazioni utilizzate e dei manufatti;
- sezioni trasversali in scala, complete delle quote relative al posizionamento nel sottosuolo dei cavidotti;
- sezioni relative agli attraversamenti stradali, complete delle quote relative al posizionamento nel sottosuolo dei cavidotti;
- vie interessate, lunghezza dell'impianto e tecnica di posa;

Dichiara

di aver comunicato il progetto in formato elettronico.

Data.

Firma.

### **Modello D**

Istanza di autorizzazione per opere civili, scavi e occupazione di suolo pubblico in aree extraurbane

Il sottoscritto ..... nato a ..... Il ..... residente a ..... via n. .... nella sua qualità di..... della Società ..... con sede in ..... via .. n. ....

Chiede

il rilascio dell'autorizzazione alla installazione dell'impianto di seguito descritto:

Descrizione dell'impianto.

Si descriva sinteticamente ma in modo esauriente il tracciato di posa dell'impianto con l'elenco delle strade interessate, in particolare:

- dovranno essere indicate le caratteristiche salienti dell'impianto con riferimento alle sedi di posa, ai materiali previsti per la costruzione e alla tecnica di installazione utilizzata;
- dovranno essere indicati i tempi previsti per la realizzazione dell'impianto;
- dovranno essere evidenziate eventuali situazioni di interesse comune ad altri enti/gestori sul medesimo tracciato note al momento della presentazione della presente istanza;
- dovranno essere evidenziate tratte di infrastruttura esistente di proprietà/gestione dell'Ente a cui è indirizzata la richiesta per valutarne il possibile utilizzo.

Allega alla presente istanza

Per impianti extraurbani:

- stralcio planimetrico in scala non superiore a 1:25.000 con indicazione del tracciato di posa dell'impianto e la lunghezza dello stesso;
- planimetria dettagliata in scala 1:2.000 o 1:1.000 contenente i riferimenti stradali necessari all'individuazione del tracciato di posa con evidenziati i seguenti elementi:
- tracciato di posa indicante eventuali tratte di concomitanze con altri enti/gestori;
- manufatti previsti lungo l'impianto;
- sezioni trasversali in scala, complete delle quote relative al posizionamento nel sottosuolo dei cavidotti;
- strade interessate, lunghezza dell'impianto e tecnica di posa.

Data

**Allegato n. 14 (articolo 107)**

**Dichiarazione per l'attività di installazione ed esercizio di stazioni radioelettriche ad uso privato**

*(omissis)*

**Allegato n. 15 (articolo 107)**

*(omissis)*

**Allegato n. 16 (articolo 107)**

*(omissis)*

**Allegato n. 17 (articolo 107)**

*(omissis)*

**Allegato n. 18 (artt. 107, comma 9, e 112)**

*(omissis)*

**Allegato n. 19 (articolo 107)**

*(omissis)*

**Allegato n. 20 (articolo 107)**

**Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà**

il sottoscritto .....

nato a ..... residente in ..... via ..n. .... nella qualità di ...

dichiara:

- in riferimento all'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575

- ai fini del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 che i propri familiari, anche di fatto conviventi nel territorio dello Stato, sono:

cognome e nome grado di parentela (\*) nato a il

-----  
-----  
-----  
-----  
-----

- ovvero che non ha familiari anche di fatto conviventi nel territorio dello Stato.

(data) .....

(firma)

(\*) coniuge, figlio/a, fratello/a, genitore, familiare di fatto convivente.

**Allegato n. 21 (articolo 131)**

**Frequenze previste per il servizio radiomobile professionale analogico in tecnica multiaccesso in banda VHF autogestito**

*(omissis)*

**Allegato n. 22 (articolo 131)**

**Frequenze previste per il servizio radiomobile professionale analogico in tecnica multiaccesso in banda UHF autogestito**

*(omissis)*

**Allegato n. 23 (articolo 131)**

*(omissis)*

**Allegato n. 24 (articolo 132)**

**Frequenze riservate al servizio radiomobile professionale TETRA autogestito**

**(29 canali)**

*(omissis)*

**Allegato n. 25 (articolo 116)**

**Contributi**

**Titolo I**

**Disposizioni di carattere generale**

*(omissis)*

**Titolo II**

**Contributi amministrativi per autorizzazioni generali con concessione del diritto d'uso delle frequenze**

*(omissis)*

**Allegato n. 26 con sub allegati A, A1, B, C, D, E, F, G, H**

**(articolo 134)**

**Adeguamento della normativa tecnica relativa all'esercizio dell'attività radioamatoriale.**

*(omissis)*

## **DPCM 8 LUGLIO 2003**

**DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 2003**  
**Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge del 22 febbraio 2001, n. 36, e, in particolare, l'art. 4, comma 2, lettera a), che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, siano fissati i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione, nonché le tecniche di misurazione e di rilevamento dei livelli di emissioni elettromagnetiche; Vista la raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 12 luglio 1999, pubblicata nella G.U.C.E. n. L199 del 30 luglio 1999, relativa alla limitazione delle esposizioni della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz;

Considerato che con il decreto interministeriale 10 settembre 1998, n. 381, il Governo ha già provveduto, in ottemperanza all'art. 1, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, a fissare limiti di esposizione, misure di cautela e ad indicare le procedure per il conseguimento degli obiettivi di qualità ai fini della tutela sanitaria della popolazione per quanto attiene ai campi elettromagnetici connessi al funzionamento e all'esercizio dei sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi e che si rende necessario completare il campo di applicazione come richiesto dalla legge quadro n. 36 del 22 febbraio 2001;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 24 giugno 2002; Preso atto della dichiarazione del Comitato internazionale di valutazione per l'indagine sui rischi sanitari derivanti dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (CEM); Preso atto che non è stata acquisita l'intesa della Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 febbraio 2003, con la quale è stato deciso che debba avere ulteriore corso il presente decreto;

Sentite le competenti Commissioni parlamentari;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro della salute;

Decreta:

**Art. 1.**

Campo di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto fissano i limiti di esposizione e i valori di attenzione per la prevenzione degli effetti a breve termine e dei possibili effetti a lungo termine nella popolazione dovuti alla esposizione ai campi elettromagnetici generati da sorgenti fisse con frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz. Il presente decreto fissa inoltre gli obiettivi di qualità, ai fini della progressiva minimizzazione della esposizione ai campi medesimi e l'individuazione delle tecniche di misurazione dei livelli di esposizione.

2. I limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità di cui al presente decreto non si applicano ai lavoratori esposti per ragioni professionali oppure per esposizioni a scopo diagnostico o terapeutico.

3. I limiti e le modalità di applicazione del presente decreto, per gli impianti radar e per gli impianti che per la loro tipologia di funzionamento determinano esposizioni pulsate, sono stabilite con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera a), della legge 22 febbraio 2001, n. 36.

4. A tutela dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz, generati da sorgenti non riconducibili ai sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi, si applica l'insieme completo delle restrizioni stabilite nella raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 12 luglio 1999.

5. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità del presente decreto nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi degli statuti e delle relative

norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.

6. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, nei riguardi delle Forze armate e delle Forze di polizia, le norme e le modalità di applicazione del presente decreto sono stabilite, tenendo conto delle particolari esigenze al servizio espletato, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

#### **Art. 2.**

Definizioni ed unità di misura

1. Ferme restando le definizioni di cui all'art. 3 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ai fini del presente decreto le definizioni delle grandezze fisiche citate sono riportate nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.

#### **Art. 3.**

Limiti di esposizione e valori di attenzione

1. Nel caso di esposizione a impianti che generano campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz, non devono essere superati i limiti di esposizione di cui alla tabella 1 dell'allegato B, intesi come valori efficaci.

2. A titolo di misura di cautela per la protezione da possibili effetti a lungo termine eventualmente connessi con le esposizioni ai campi generati alle suddette frequenze all'interno di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere, e loro pertinenze esterne, che siano fruibili come ambienti abitativi quali balconi, terrazzi e cortili esclusi i lastrici solari, si assumono i valori di attenzione indicati nella tabella 2 all'allegato B.

3. I valori di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo devono essere mediati su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti.

#### **Art. 4.**

Obiettivi di qualità

1. Ai fini della progressiva minimizzazione della esposizione ai campi elettromagnetici, i valori di immissione dei campi oggetto del presente decreto, calcolati o misurati all'aperto nelle aree intensamente frequentate, non devono superare i valori indicati nella tabella 3 dell'allegato B. Detti valori devono essere mediati su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti.

2. Per aree intensamente frequentate si intendono anche superfici edificate ovvero attrezzate permanentemente per il soddisfacimento di bisogni sociali, sanitari e ricreativi.

#### **Art. 5.**

Esposizioni multiple

1. Nel caso di esposizioni multiple generate da più impianti, la somma dei relativi contributi normalizzati, definita in allegato C, deve essere minore di uno. In caso contrario si dovrà attuare la riduzione a conformità secondo quanto descritto nell'allegato C. Nel caso di superamenti con concorso di contributi di emissione dovuti a impianti delle Forze armate e delle Forze di polizia, la riduzione a conformità dovrà essere effettuata tenendo conto delle particolari esigenze del servizio espletato.

#### **Art. 6.**

Tecniche di misurazione e di rilevamento dei livelli di esposizione

1. Le tecniche di misurazione e di rilevamento da adottare sono quelle indicate nella norma CEI 211-7 e/o specifiche norme emanate successivamente dal CEI.

2. Il sistema agenziale APAT-ARPA contribuisce alla stesura delle norme CEI con l'approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

#### **Art. 7.**

Aggiornamento delle conoscenze

1. Il Comitato interministeriale di cui all'art. 6 della legge quadro n. 36/2001 procede, nei tre anni successivi all'entrata in vigore del presente decreto, all'aggiornamento dello stato delle



conoscenze, conseguenti alle ricerche scientifiche prodotte a livello nazionale ed internazionale, in materia dei possibili rischi sulla salute originati dai campi elettromagnetici. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 2003

Il Presidente del Consiglio dei Ministri  
Berlusconi

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  
Matteoli

Il Ministro della salute  
Sirchia

## Allegato A

### DEFINIZIONI

Campo elettrico: così come definito nella norma CEI 211-7 data pubblicazione 2001-01, classificazione 216-7, prima edizione, «Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici nell'intervallo di frequenza 100 kHz - 300 GHz, con riferimento all'esposizione umana».

Campo magnetico: così come definito nella norma CEI 211-7 data pubblicazione 2001-01, classificazione 216-7, prima edizione, «Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici nell'intervallo di frequenza 100 kHz - 300 GHz, con riferimento all'esposizione umana.».

Campo di induzione magnetica: così come definito nella norma CEI 211-7 data pubblicazione 2001-01, classificazione 216-7, prima edizione «Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici nell'intervallo di frequenza 100 kHz - 300 GHz, con riferimento all'esposizione umana».

Frequenza: così come definita nella norma CEI 211-7 data pubblicazione 2001-01, classificazione 216-7, prima edizione «Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici nell'intervallo di frequenza 100 kHz 300 GHz, con riferimento all'esposizione umana»

## Allegato B

<b>Tabella 1</b>	<b>Intensità di campo elettrico E (V/m)</b>	<b>Intensità di campo magnetico H (A/m)</b>	<b>Densità di potenza D (W/m<sup>2</sup>)</b>
<b>Limiti di esposizione</b>			
0,1 < f ≤ 3 MHz	60	0,2	-
3 < f ≤ 3000 MHz	20	0,05	1
3 < f ≤ 300 GHz	40	0,01	4

<b>Tabella 2</b>	Intensità di campo elettrico E (V/m)	Intensità di campo magnetico H (A/m)	Densità di potenza D (W/m <sup>2</sup> )
<b>Valori di attenzione</b>			
0,1 MHz < f ≤ 300 GHz	<b>6</b>	0,016	0,10 (3 MHz-300GHz)

<b>Tabella 3</b>	Intensità di campo elettrico E (V/m)	Intensità di campo magnetico H (A/m)	Densità di potenza D (W/m <sup>2</sup> )
<b>Obiettivi di qualità</b>			
0,1 MHz < f ≤ 300 GHz	<b>6</b>	0,016	0,10 (3 MHz-300GHz)

**DGR N. 68 DEL 3.2.2004**

**Deliberazione della Giunta regionale n. 68 del 3.2.2004 "Modificazioni alla DGR 152/2002 (Criteri tecnici e procedure per approvazione Piano comunale di organizzazione del sistema di teleradiocomunicazioni di cui all'art. 72 undecies l.r. 18/1999 e ss.mm.) e circolare Presidente Giunta del 2.12.2002"**

## **LA GIUNTA REGIONALE**

**RICHIAMATI:**

- il Capo VI bis della l.r. 21.6.1999, n.18 "Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli Enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia" e ss.mm. che, all'art.72 undecies, stabilisce che i Comuni, acquisiti i programmi di sviluppo reti dei gestori, predispongano il primo Piano di organizzazione del sistema di teleradiocomunicazioni entro un anno dall'entrata in vigore della legge stessa;
- la legge 22.2.2001, n. 36 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici", il cui art. 8 prevede che i Comuni possono adottare regolamenti per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 152 del 20.2.2002 con la quale sono stati definiti, su impulso delle Amministrazioni comunali coinvolte, i criteri tecnici e le procedure per l'approvazione del piano comunale di organizzazione del sistema di teleradiocomunicazioni di cui al precitato art. 72 undecies;
- il d.lgs. 4.9.2002, n. 198 "Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni strategiche per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 21.12.2001, n. 443";
- la circolare del Presidente della Giunta regionale prot. 3378/160531 del 2.12.2002 con la quale, alla luce della sopravvenuta normativa nazionale, è stato comunicato che talune determinazioni assunte con la disciplina regionale dovevano intendersi sostanzialmente superate, con conseguente necessità, nei termini chiariti in detta nota, di applicare le disposizioni di cui al citato d.lgs. n. 198/2002 per l'autorizzazione all'installazione degli impianti di teleradiocomunicazioni;
- la sentenza della Corte costituzionale 1 ottobre 2003, n. 303;
- il d.lgs. 1 agosto .2003, n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche";

PRESO ATTO che la Corte Costituzionale, con la richiamata sentenza 1 ottobre 2003, n. 303, si è pronunciata sulla questione di legittimità costituzionale del d.lgs. n. 198/2002 sollevata da alcune Amministrazioni Regionali, dichiarando l'incostituzionalità, per eccesso di delega, del decreto stesso;

PRESO ATTO altresì che la Corte Costituzionale, con sentenza 7.10.2003, n. 307, nel pronunciarsi sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri nei confronti di alcune leggi regionali in materia di inquinamento elettromagnetico, emanate nel vigore del nuovo titolo V della parte seconda della Costituzione e della legge quadro n. 36/2001, ha ritenuto necessario fornire alcune precisazioni in merito alle competenze degli enti locali in tale materia alla luce del vigente ordinamento;

RITENUTA la necessità, alla luce delle statuizioni rese dalla Corte costituzionale con le richiamate sentenze, di rivedere le indicazioni a suo tempo rese con la richiamata circolare regionale, risultando nuovamente modificato il quadro normativo di riferimento per effetto, da un lato, della dichiarata incostituzionalità del d.lgs. n. 198/2002, dall'altro, della recente entrata in vigore del d.lgs. 1.8.2003 n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche".

RITENUTO pertanto necessario, per quanto sopra, fornire alcuni chiarimenti in merito ai comportamenti da seguirsi da parte degli Enti locali nell'esercizio delle competenze loro riconosciute in materia.

SU PROPOSTA dell'Assessore al Territorio e Ambiente;

## **DELIBERA**

- di sostituire, per le motivazioni di cui alle premesse, i contenuti della precedente deliberazione della Giunta regionale n. 152 del 20.2.2002 con quelli riportati nell'allegato alla presente deliberazione, della quale esso costituisce parte integrante e necessaria, dandosi atto che le determinazioni ivi contenute sostituiscono anche le indicazioni da ultimo fornite con la richiamata nota circolare prot. 3378/160531 del 2.12.2002.

La presente deliberazione sarà pubblicata, con l'allegato in forma integrale, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, ai sensi della l.r. 28.12.1988, n.75.

## **ALLEGATO**

### **CRITERI E PROCEDURE PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO COMUNALE DI ORGANIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI TELERADIOCOMUNICAZIONI DI CUI ALL'ART.72 UNDECIES DELLA LEGGE REGIONALE 21 GIUGNO 1999, n.18 E SS.MM.**

In considerazione della valenza d'interesse generale riconosciuta dall'ordinamento alle infrastrutture delle reti pubbliche di comunicazione (espressamente assimilate alle opere di urbanizzazione primaria e assoggettate al relativo regime giuridico ai sensi dell'art. 86 del d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche") e in considerazione della competenza delle Amministrazioni Comunali a disciplinare il corretto inserimento territoriale degli impianti nel rispetto delle esigenze di pianificazione nazionale delle reti, si riportano di seguito indicazioni e criteri volti a consentire un adeguato esercizio da parte degli enti locali delle attribuzioni loro conferite dalla legge in materia.

#### **IMPIANTI PER L'EMITTENZA RADIO E TELEVISIVA**

La localizzazione degli impianti per l'emittenza radio e televisiva deve avvenire in coerenza con il Piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiotelevisive e nel rispetto dei limiti e dei valori di cui al dPCM 8.7.2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz". Tali localizzazioni devono tenere conto delle caratteristiche storiche, architettoniche e paesaggistiche del territorio comunale.

#### **IMPIANTI PER TELEFONIA MOBILE**

Al fine di assicurare un corretto insediamento territoriale degli impianti di telefonia mobile e di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, il Piano di Organizzazione viene predisposto dai Comuni, d'intesa con gli enti gestori.

Tale Piano

1. individua le aree idonee all'installazione degli impianti, ovvero, quelle non ritenute tali, in funzione delle caratteristiche storiche, architettoniche e paesaggistiche del territorio comunale, rimettendo alla fase progettuale il conseguimento del massimo livello di compatibilità e di armonizzazione con lo specifico contesto urbano e extraurbano (mediante opportuno studio della forma, dimensione, materiali, colore e collocazione specifica dell'installazione per minimizzarne l'intrusione visiva);
2. definisce, ove ritenuto necessario al fine di garantire il corretto inserimento degli impianti, la pertinente disciplina per perseguire gli obiettivi di cui al punto 1.
3. può fare divieto di installazione degli impianti in corrispondenza di siti sensibili, tenuto conto che la Corte Costituzionale, con le sentenze del 7.10.2003, n. 307 e del 7.11.2003, n. 331, ha ritenuto tale possibilità compatibile con i disposti della legge 22 febbraio 2001, n. 36 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici".

Al fine di non pregiudicare l'interesse pubblico all'uniforme distribuzione degli impianti di telecomunicazione sul territorio, il Piano di Organizzazione non può peraltro in nessun caso:

- prevedere un generale divieto di installazione degli impianti sull'intero territorio comunale anche in forme indirette o elusive, con conseguenti pregiudizi all'efficienza del servizio (quali, ad esempio, generiche e immotivate previsioni volte a introdurre un'assoluta preclusione all'installazione di stazioni radio base per telefonia in tutte le zone territoriali omogenee a destinazione residenziale o in tutte le zone a verde pubblico);
- prevedere limiti diversi da quelli stabiliti dal dPCM 8 luglio 2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz".o deroghe rispetto a quanto stabilito dalla legge regionale n.18/1999 e ss.mm. Al riguardo è invero da precisare che, a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale 7.10.2003, n. 307, non sono da ritenersi più applicabili sia la distanza di 50 m. prevista al comma 1 bis dell'art. 72 undecies, sia l'altezza di almeno 4 m. prevista dall'art. 72 septies , comma 1, lettera b), della l.r. 18/1999 e ss.mm., in quanto la determinazione di simili parametri eccede i limiti della competenza regionale in materia;
- prevedere la delocalizzazione degli impianti preesistenti in assenza di adeguata motivazione sul piano della ragionevolezza della misura di cautela e senza giustificazione tecnica;
- prevedere l'assoggettamento degli impianti in argomento a procedure di valutazione di impatto ambientale.

Il Piano di Organizzazione è adottato e approvato dalle Amministrazioni Comunali nell'esercizio della competenza espressamente prevista dall'art. 8, comma 6, della legge quadro n. 36/2001.

In particolare, risulta opportuno precisare che il Piano di Organizzazione costituisce disciplina comunale di settore volta ad affiancare la vigente strumentazione urbanistica (sia essa costituita da PRG approvati ai sensi della legislazione previgente alla l.r. n. 36/1997 che da PUC) mediante un'individuazione - concertata con i soggetti gestori delle reti - delle parti di territorio potenzialmente idonee all'insediamento degli impianti e di quelle nelle quali sono invece da escludere tali insediamenti.

Per quanto concerne il procedimento di approvazione del Piano di Organizzazione sono sostanzialmente da confermare, sia pure con le modifiche e le precisazioni sottoindicate, le indicazioni già fornite con la precedente DGR n. 152 del 20 febbraio 2002.

Pertanto:

- l'adozione del Piano, da assumersi con apposita deliberazione del Consiglio comunale, deve essere necessariamente preceduta dall'acquisizione dei programmi di sviluppo delle reti predisposti dai gestori del servizio di telefonia mobile (per tali dovendosi intendere i soggetti titolari dell'apposito provvedimento abilitativo previsto dalla vigente legislazione di settore). A tal fine si invitano pertanto i Comuni che non vi abbiano ancora provveduto ad inviare ai soggetti gestori apposita richiesta dei predetti programmi, assegnando un adeguato termine per la relativa presentazione. I programmi di sviluppo delle reti devono in particolare indicare sia i siti di insediamento per i quali l'istanza di autorizzazione all'installazione degli impianti è in corso di istruttoria, sia le aree di interesse per l'eventuale installazione di nuovi impianti non ancora definiti in siti puntuali (valutando anche l'eventuale presenza, in tali aree, di siti di proprietà pubblica tecnicamente idonei all'installazione);
- sulla base delle indicazioni e delle esigenze di sviluppo delle reti riportate nei programmi, il Piano di Organizzazione individua - in esito ad adeguata istruttoria - le parti del territorio potenzialmente idonee alla localizzazione degli impianti, perseguendo il fine del migliore inserimento territoriale degli stessi senza pregiudicare l'effettiva realizzazione delle infrastrutture. In particolare nell'esercizio di tale attività di pianificazione la Civica Amministrazione può individuare, laddove possibile, aree ed immobili pubblici eventualmente idonei a favorire la migliore collocazione degli impianti sul territorio comunale nel rispetto dei limiti di emissione previsti dalla normativa vigente;
- fermi restando gli incombeni di pubblicità previsti al punto seguente, al fine di assicurare un'effettiva partecipazione dei gestori delle reti, agli stessi deve essere inviata apposita comunicazione dell'avvenuta adozione del Piano. Parimenti tale comunicazione deve essere inviata alle Amministrazioni Pubbliche eventualmente interessate dalle previsioni del Piano;
- gli atti del Piano di Organizzazione adottato, previo avviso pubblicato nell'albo pretorio comunale, sul B.U.R.L. e reso noto con ogni altro mezzo ritenuto idoneo, devono essere depositati a libera visione del pubblico presso la segreteria comunale per la durata di almeno 30 giorni consecutivi con possibilità per qualunque interessato di prenderne visione e di presentare osservazioni nei successivi 30 giorni. Nell'esercizio di tale facoltà di partecipazione i gestori delle reti possono in particolare proporre l'indicazione di eventuali localizzazioni alternative al fine di pervenire ad un'intesa sulle soluzioni più idonee a contemperare le finalità di tutela territoriale e ambientale prospettate dalla Civica Amministrazione con le esigenze del servizio. Sono da recepirsi nel Piano gli eventuali accordi stipulati tra la Civica Amministrazione e i gestori;
- il Piano di organizzazione è da intendersi approvato nel momento in cui sia divenuta esecutiva la deliberazione con la quale il Consiglio comunale decide motivatamente sulle osservazioni eventualmente presentate ovvero prenda atto della mancata presentazione delle stesse;
- il Piano di Organizzazione approvato e i relativi elaborati sono depositati presso la segreteria comunale a permanente visione del pubblico. Dell'avvenuto deposito è dato avviso mediante pubblicazione all'albo pretorio comunale e con ogni altro mezzo ritenuto idoneo.

Nelle parti del territorio comunale individuate dal Piano di Organizzazione come idonee all'ubicazione dei siti di impianto la puntuale autorizzazione degli impianti su specifiche aree dovrà essere rilasciata in applicazione delle speciali procedure previste dalla vigente legislazione (artt. 86 e ss. del d.lgs. n. 259/2003), assicurando il rispetto delle garanzie procedurali di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e del DPR 8 giugno 2001, n. 327.

Al riguardo è in particolare da ritenersi che, laddove l'installazione dell'impianto interessi un'area inclusa tra quelle ritenute idonee dal Piano di Organizzazione (ovvero interessi aree per le quali il Piano non ha rilevato elementi di criticità) e laddove per la realizzazione dello stesso non sia necessario fare ricorso a procedure espropriative, l'intervento potrà ritenersi conforme allo strumento urbanistico generale, senza necessità di attivare procedimenti di variante, tenuto anche conto che gli impianti in questione sono per legge assimilati alle opere di urbanizzazione primaria (art. 86 d.lgs. n. 259/2003).

Nel caso in cui, invece, per la realizzazione dell'infrastruttura debba farsi ricorso a procedure espropriative, la localizzazione dell'impianto presuppone necessariamente l'introduzione di puntuale vincolo a servizi mediante apposita variante allo strumento urbanistico generale.

In tale eventualità, laddove il sito prescelto non risulti già destinato dallo strumento urbanistico comunale all'insediamento di attrezzature o impianti tecnologici di interesse generale, è pertanto da ritenersi che la puntuale localizzazione dell'impianto debba avvenire mediante ricorso al procedimento di conferenza di servizi di cui all'art. 59 e ss. della l.r. n. 36/1997, la cui definizione risulta idonea a garantire un tempestivo e contestuale rilascio di tutti gli assensi e le autorizzazioni necessarie, sotto il profilo urbanistico-edilizio, ambientale e paesistico, nel rispetto di adeguate garanzie partecipative.

Qualora successivamente all'approvazione del Piano di Organizzazione si verifichi un'oggettiva impossibilità di utilizzo dei siti dallo stesso individuati (per ragioni di carattere tecnico, urbanistico edilizio, etc.) il Comune procede a verificare congiuntamente coi gestori delle reti le opportune alternative di localizzazione nel rispetto dei vincoli dimensionali tecnici della rete.

#### PRECISAZIONI IN MERITO ALLA PROCEDIBILITA' DI ISTANZE PER INSTALLAZIONE DI IMPIANTI IN ASSENZA DELL'APPROVAZIONE DEL PIANO

Nel ribadire l'esigenza di una sollecita introduzione dell'apposita disciplina di settore oggetto del presente provvedimento, si evidenzia come, nel caso di persistente mancato esercizio delle competenze in materia da parte degli enti locali, recenti orientamenti della giurisprudenza amministrativa ritengono censurabili eventuali dinieghi d'installazione, in ragione dell'interesse generale sotteso alla realizzazione sul territorio di un'adeguata ed efficiente rete di radiotelefonica. Si invitano pertanto le Amministrazioni comunali a regolamentare tempestivamente in via generale l'individuazione delle aree idonee alla realizzazione degli impianti con atti adeguatamente motivati assunti in esito al procedimento sopradescritto

Nel caso di presentazione di istanze di installazione di nuovi impianti prima dell'approvazione o, comunque, in assenza del Piano di Organizzazione, la verifica in merito all'assentibilità degli stessi nel contesto dello speciale procedimento di autorizzazione ovvero di DIA delineato dal d.lgs. n. 259/2003 dovrà essere effettuata in primo luogo con riferimento all'ammissibilità dell'intervento rispetto alla vigente strumentazione urbanistica comunale, posto che, a seguito dell'intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale del d.lgs. n. 198/2002 (sentenza Corte Costituzionale n. 303/2003), non è oggi più operante la speciale "deroga" prevista dall'art. 3, comma 2, di tale provvedimento, in base al quale tali infrastrutture erano ritenute compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica e, come tali, potevano essere realizzate in qualsiasi parte del territorio comunale.

Pertanto, laddove venga accertato che la realizzazione di tali impianti risulti incompatibile con lo strumento urbanistico vigente, dovrà necessariamente procedersi all'introduzione della pertinente variante, anche mediante ricorso alla procedura di conferenza di servizi di cui all'art. 59 della l.r. n. 36/1997. In altri termini, come già più sopra chiarito, in tale fattispecie lo speciale procedimento di autorizzazione all'installazione dell'impianto è da ritenersi necessariamente condizionato all'esito favorevole dell'approvazione della variante urbanistica.

#### RAPPORTI TRA PIANO DI ORGANIZZAZIONE E ALTRI REGOLAMENTI COMUNALI

In base alla richiamata legislazione statale e regionale, è da ritenersi che il regolamento edilizio comunale non possa ritenersi provvedimento idoneo a disciplinare i profili attinenti all'ubicazione degli impianti, dovendo la stessa risultare necessariamente regolata mediante predisposizione del Piano di Organizzazione.



Tale specifico provvedimento regolamentare, a differenza del Regolamento Edilizio, risulta invero per espressa previsione legislativa idoneo a garantire il rispetto degli interessi partecipativi dei gestori delle reti, consentendo un adeguato conseguimento degli obiettivi sottesi a tale disciplina di settore nei termini in precedenza chiariti.

Rimane naturalmente ferma la possibilità di disciplinare mediante Regolamento edilizio eventuali prescrizioni costruttive o progettuali da osservarsi nella realizzazione degli impianti.

#### ALTRE DISPOSIZIONI IN ORDINE ALL'APPLICAZIONE DELLA L.R. 18/1999 E SS.MM. (autorizzazione all'installazione degli impianti)

Fatte salve le vigenti disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali contenute nel d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 (con conseguente necessità del preventivo rilascio delle pertinenti autorizzazioni laddove gli impianti interessino aree vincolate) nonché le disposizioni a tutela delle servitù militari di cui alla legge 24 dicembre 1976, n. 898, i procedimenti autorizzatori relativi all'installazione degli impianti risultano disciplinati dagli artt. 86 e ss. del d.lgs. n. 259/2003.

Per quanto attiene ai rapporti tra tale disciplina e la legislazione regionale in materia si precisa quanto segue:

- la procedura delineata dal d.lgs. n. 259/2003 non prevede la perizia giurata di cui all'art. 72 septies, comma 2, della l.r. 18/1999 e ss.mm. ma richiede solamente un'istanza conforme ai modelli allegati al decreto (o, per gli impianti con potenza in singola antenna uguale o inferiore ai 20 Watt, ai modelli predisposti dagli Enti locali), corredata di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. La perizia giurata di cui alla l.r. n. 18/1999 e ss.mm. deve intendersi pertanto sostituita da detta dichiarazione sostitutiva.

Con specifico riferimento agli impianti con potenza fino a 20 Watt, occorre distinguere, per il combinato disposto della l.r. 18/1999 e ss.mm. e del d.lgs. n. 259/2003, due categorie: quelli da 0 a 7 Watt da quelli da 7 a 20 Watt.

Il decreto legislativo in argomento prevede, infatti, all'art.87, comma 3, che per gli impianti con potenza in singola antenna uguale od inferiore a 20 Watt sia sufficiente "una denuncia di inizio attività conforme ai modelli predisposti dagli enti locali e, ove non predisposti, al modello B di cui all'allegato n. 13". Poiché la Regione, con decreto dirigenziale Settore Politiche e Programmi Ambientali n. 1048 del 16.5.2000, successivamente modificato con decreto dirigenziale n. 440 del 14.3.2003, ha definito una procedura tipo da presentarsi per la richiesta di autorizzazione degli impianti superiori a 7 Watt, si procede come segue:

- per gli impianti da 0 a 7 Watt continua ad essere applicabile il dettato dell'art. 72 septies, comma 9, della l.r. n.18/1999 che prevede una procedura maggiormente semplificativa rispetto alla normativa nazionale e, comunque, non in contrasto con la stessa.
- per gli impianti da 7 a 20 Watt deve essere presentata la documentazione prevista dal citato decreto dirigenziale n. 440 del 14.3.2003.
- per gli impianti superiori a 20 Watt, come già accennato, deve essere esperita la procedura di cui al d.lgs. n. 259/2003 (modello A dell'allegato n. 13).

Poiché il decreto legislativo in argomento nulla dispone né per quanto attiene i controlli, né per quanto attiene i costi per le attività istruttorie, è pacifico che continuano ad applicarsi le disposizioni dettate in materia dalla l.r. n.18/1999 e ss.mm.

Si precisa infine che il termine di trenta giorni assegnato all'ARPAL per pronunciarsi sulle istanze di autorizzazione o sulle denunce di inizio attività relativamente agli impianti con potenza superiore ai 7 Watt può considerarsi ordinatorio e non perentorio, ma deve comunque consentire ai Comuni l'espletamento delle istruttorie entro il termine di 90 giorni previsto dal d.lgs. 259/2003, termine oltre il quale scatta il silenzio-assenso.

Si riporta di seguito un breve prospetto riassuntivo delle disposizioni della richiamata l.r. n. 18/1999 oggi applicabili.

## PROSPETTO RIASSUNTIVO

### **Art. 72 septies**

Le disposizioni dei commi 1, 2, 3 non sono più applicabili in quanto sostituite dalle disposizioni di cui al d.lgs. n. 259/2003.

La perizia giurata deve intendersi sostituita dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del richiedente, prevista dallo stesso d.lgs. 259/2003.

Il termine assegnato all'ARPAL dal comma 4 per la verifica di competenza è ridotto a 30 giorni dalla comunicazione dell'istanza.

Il comma 5 non è più applicabile.

Restano salvi i commi 6, 7, 8, 9 e 10.

### **Art. 72 undecies**

Il comma 1 bis dell'articolo deve intendersi superato in relazione al parametro di distanza in esso definito. Come più sopra evidenziato, rimane invece valido il principio di cautela in esso introdotto relativamente a tipologie di insediamenti che possono essere soggette a particolare tutela.

Documentazione tecnica

I soggetti gestori, a corredo delle proprie istanze, in linea con le disposizioni del d.lgs. n. 259/2003, devono presentare la seguente documentazione tecnica:

1. per gli impianti con potenza in singola antenna non superiore a 7 Watt continua ad essere richiesta la documentazione tecnica di cui all'art.72 septies , comma 9, della l.r. n.18/1999 e ss.mm.;
2. per gli impianti con potenza in singola antenna da 7 a 20 Watt può essere richiesta la documentazione tecnica definita con il decreto Dirigenziale Settore Politiche e Programmi Ambientali n. 440 del 14.3.2003;
3. per gli impianti con potenza in singola antenna superiore a 20 Watt deve essere utilizzato il modello A dell'allegato n. 13 del d.lgs. n. 259/2003.

### **Sanzioni**

Resta fermo che la mancata presentazione dell'istanza, della documentazione tecnica richiesta e della relativa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, previste dal d.lgs. n. 259/2003, configura la comminazione della sanzione prevista dall'art. 72 quaterdecies della l.r. n. 18/1999 e ss.mm.

**LR 5 APRILE 2012, N. 10**

L.R. 5 aprile 2012, n. 10.

Disciplina per l'esercizio delle attività produttive e riordino dello sportello unico

---

Sommario

Art. 1. (Oggetto e finalità)

Art. 2. (Sportello unico per le attività produttive)

Art. 3. (Svolgimento del procedimento in via telematica)

Art. 4. (Rete regionale degli SUAP)

Art. 5. (Tavolo di coordinamento regionale della rete degli SUAP)

Art. 6. (Banca dati regionale SUAP)

Art. 7. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per interventi urbanistico-edilizi relativi ad attività produttive)

Art. 8. (Interventi urbanistico-edilizi rientranti nell'Allegato 1 comportanti rilascio di autorizzazioni, pareri e altri atti di assenso)

Art. 9. (Dichiarazione di inizio attività (DIA) obbligatoria per interventi urbanistico-edilizi relativi ad attività produttive e procedimento di conferenza di servizi)

Art. 10. (Procedimento unico di conferenza di servizi)

Art. 11. (Localizzazione degli impianti di teleradiocomunicazione di cui agli articoli 7, 9 e 10)

Art. 12. (Interventi edilizi per lo sviluppo di attività produttive esistenti)

Art. 13. (Sanzioni)

Art. 14. (Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 9 (Procedure per l'approvazione regionale dei Piani regolatori portuali e dei progetti di interventi negli ambiti portuali

Art. 15. (Norme transitorie)

Art. 16. (Abrogazione di norme)

Art. 17. (Norma finanziaria)

---

**L.R. 5 aprile 2012, n. 10.**

Disciplina per l'esercizio delle attività produttive e riordino dello sportello unico

(B.U. 11 aprile 2012, n. 6)

## **TITOLO I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 1. (Oggetto e finalità)**

1. La presente legge, anche in attuazione dell'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, per la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive), nonché dei principi individuati nella comunicazione della Commissione dell'Unione Europea del 25 giugno 2008 (Pensare anzitutto in piccolo – uno "Small Business Act" per l'Europa [Com (2008)394]) definisce la disciplina per l'esercizio delle attività produttive, il riordino dello sportello unico per le attività produttive (SUAP) e le procedure urbanistiche ed edilizie per l'apertura, la modifica e lo sviluppo di impianti produttivi.

2. La presente legge persegue in particolare i seguenti obiettivi:

a) riconoscere il contributo fondamentale delle imprese alla crescita dell'occupazione e della prosperità economica;

b) garantire la libertà di iniziativa economica, di stabilimento e di prestazione di servizi in conformità ai principi riconosciuti dall'Unione Europea;

c) definire un quadro normativo volto a favorire lo sviluppo delle imprese;

d) valorizzare il potenziale di crescita, di produttività e di innovazione delle imprese, con particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese, adeguando l'attività della pubblica amministrazione alle loro esigenze;

e) garantire il diritto delle imprese ad operare in un quadro normativo certo, riducendo al minimo i margini di discrezionalità della pubblica amministrazione;

f) attivare il processo e le condizioni per la progressiva riduzione degli oneri amministrativi delle imprese, in particolare delle micro, piccole e medie imprese in conformità a quanto previsto dalla normativa europea;

g) creare le condizioni per la partecipazione e l'accesso delle imprese alle politiche pubbliche attraverso l'innovazione tecnologica ed informatica, quale strumento per una maggiore trasparenza della pubblica amministrazione.

3. Le disposizioni di cui alla presente legge trovano applicazione:

a) per le attività di produzione di beni e servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistico-ricettive, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari, le attività socio-assistenziali e sanitarie, le strutture sportivo-ricreative;

b) per i procedimenti aventi ad oggetto gli impianti e le infrastrutture energetiche da fonti rinnovabili funzionali o comunque connesse ad attività produttive;

c) per la realizzazione di impianti relativi alle reti dell'energia elettrica, del gas, dell'acqua, della telefonia e della teleradiocomunicazione, da realizzare a cura dei gestori dei relativi servizi;

d) per gli allacciamenti ai servizi di rete dell'energia, del gas e della telefonia e per gli impianti di tele radiocomunicazione;

e) per le opere di manutenzione straordinaria e di miglioramento o maggiore efficienza degli impianti esistenti nell'ambito di infrastrutture ferroviarie, autostradali e portuali.

## **TITOLO II**

### **SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE**

#### **CAPO I**

##### **DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE**

###### **Art. 2. (Sportello unico per le attività produttive)**

1. Lo SUAP costituisce il punto unico di accesso in relazione a tutte le vicende amministrative concernenti l'insediamento e l'esercizio di attività produttive di beni e servizi, incluse quelle dei prestatori di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, ivi compreso il rilascio del titolo abilitativo edilizio.

2. Lo SUAP è obbligatorio e ha funzione di coordinare le singole fasi del procedimento e di fornire una risposta unica e tempestiva in luogo di quelle delle amministrazioni che intervengono

nel procedimento stesso, ivi comprese quelle preposte alla tutela dell'ambiente, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute o della pubblica incolumità.

3. L'incaricato del Comune per la gestione dello SUAP è responsabile del procedimento unico, ferme restando le competenze delle singole amministrazioni, ivi comprese le potestà di controllo e sanzionatorie, nonché le procedure di definizione delle sanatorie previste dalle vigenti normative paesaggistiche e urbanistico-edilizie.

4. Lo SUAP può costituire punto unico di accesso anche per i rapporti con i gestori di pubblici servizi, previo accordo con gli stessi.

5. I Comuni possono organizzare lo SUAP preferibilmente in forma associata.

### **Art. 3. (Svolgimento del procedimento in via telematica)**

1. Tutte le domande relative all'insediamento e all'esercizio di attività produttive, le dichiarazioni, nonché i relativi documenti allegati, compresi quelli relativi al titolo edilizio, sono presentati in via telematica allo SUAP competente per territorio.

2. Gli SUAP, la Regione, gli enti dipendenti dalla Regione e gli enti locali che intervengono nei procedimenti utilizzano la rete regionale degli SUAP di cui all'articolo 4 per lo svolgimento in via telematica dell'intero procedimento.

### **Art. 4. (Rete regionale degli SUAP)**

1. La Regione, in attuazione di quanto disposto dalla legge regionale 8 giugno 2011, n. 13 (Norme sulla qualità della regolazione e sulla semplificazione amministrativa), realizza una organizzazione dedicata della rete degli SUAP per il loro collegamento e per la trasmissione per via telematica degli atti tra gli SUAP e tra gli SUAP e gli enti che intervengono nei procedimenti.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione:

a) mette a disposizione gli strumenti per garantire l'interoperabilità applicativa e l'accesso alle banche dati richieste per l'esercizio degli SUAP;

b) sviluppa azioni tecnologiche e applicative per attuare l'interoperabilità fra il proprio sistema informativo e il proprio portale per le imprese con il servizio nazionale portale "impresainungiorno", in attuazione di quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, del d.p.r. 160/2010;

c) stipula con le autorità centrali accordi di servizio per poter agire in qualità di "intermediario strutturale" a beneficio delle autonomie locali della Liguria, attraverso il nodo regionale di cooperazione applicativa. Tali accordi sono vincolanti anche per gli enti del settore regionale allargato e gli enti locali che intervengono nei procedimenti.

### **Art. 5. (Tavolo di coordinamento regionale della rete degli SUAP)**

1. La Giunta regionale istituisce un tavolo di coordinamento regionale composto dai rappresentanti degli enti locali territoriali e dai rappresentanti del sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Tale tavolo si articola in gruppi tecnici per l'esame dei diversi settori di intervento composti anche da soggetti designati dagli altri enti ed amministrazioni coinvolte nei procedimenti esaminati.

2. Il tavolo di coordinamento promuove le opportune iniziative di consultazione e collaborazione con i rappresentanti delle associazioni di categoria e dei professionisti e le agenzie per le imprese di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 159 (Regolamento recante i

requisiti e le modalità di accreditamento delle agenzie per le imprese a norma dell'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

3. Il tavolo di coordinamento regionale della rete degli SUAP svolge compiti di indirizzo e coordinamento, nonché attività di monitoraggio per:

- a) la diffusione di interpretazioni normative e prassi applicative uniformi e condivise;
- b) la semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese;
- c) l'adeguamento alle modalità telematiche di gestione delle istruttorie degli SUAP;
- d) la realizzazione dei processi di innovazione tecnologica.

#### **Art. 6. (Banca dati regionale SUAP)**

1. La Regione, avvalendosi del tavolo di coordinamento della rete degli SUAP, assicura la realizzazione e l'aggiornamento di una banca dati regionale SUAP che contiene, in relazione ai singoli procedimenti, l'indicazione della normativa applicabile, degli adempimenti procedurali, della modulistica, nonché dei relativi allegati, da utilizzare uniformemente nel territorio regionale. La banca dati contiene anche le indicazioni della normativa e degli elementi procedurali specifici dei singoli enti locali.

2. La banca dati registra le fasi dei procedimenti avviati presso i singoli SUAP, con modalità tali da non consentire l'individuazione dei soggetti interessati.

3. La Regione promuove la stipulazione di convenzioni per la realizzazione condivisa della banca dati con le amministrazioni statali che intervengono nei procedimenti.

4. La Giunta regionale definisce le modalità di organizzazione e di gestione della banca dati, di implementazione della stessa da parte degli enti coinvolti nei procedimenti, nonché le modalità di accesso alla banca dati da parte di soggetti pubblici e privati.

## **CAPO II**

### **PROCEDURE URBANISTICO-EDILIZIE DEGLI INTERVENTI RELATIVI ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

#### **Art. 7. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per interventi urbanistico-edilizi relativi ad attività produttive)**

1. Il procedimento automatizzato mediante presentazione allo SUAP di SCIA ai sensi dell'articolo 5 del d.p.r. 160/2010 può essere applicato per l'esecuzione degli interventi di cui all'Allegato 1 (Elenco interventi urbanistico-edilizi soggetti a SCIA) che siano conformi alla disciplina urbanistica e territoriale, alle normative igienico-sanitarie, ambientali, di sicurezza e di prevenzione incendi, che non richiedano il rilascio di autorizzazioni, pareri od altri atti di assenso comunque denominati di pubbliche amministrazioni e che non interessino aree od immobili soggetti a vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, salvo il caso in cui l'interessato disponga già degli atti amministrativi necessari e li produca unitamente alla SCIA.

2. La SCIA deve essere corredata delle dichiarazioni previste dall'articolo 21 bis, comma 2, della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni e dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) a norma della vigente legislazione in materia, nonché dalla ricevuta del pagamento del contributo di costruzione, ove dovuto ai sensi degli articoli 38 e 39 della medesima l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni. Relativamente agli interventi di cui all'Allegato 1, lettere d), e), f), g), h), numeri 2, 3, 5, 6, 7, j), k), l), m), o), la SCIA deve essere

corredata anche della relazione tecnica sottoscritta da tecnico abilitato avente i contenuti stabiliti nel suddetto articolo 21bis, comma 3, della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni. Relativamente agli interventi di cui all'Allegato 1, lettere n), p) e r), la SCIA deve essere corredata di attestazione della conformità urbanistico-edilizia ed igienico-sanitaria sottoscritta da tecnico abilitato di cui al medesimo articolo 21 bis, comma 3.

3. Per gli interventi di cui alla lettera i) dell'Allegato 1 inerenti impianti di teleradiocomunicazione la SCIA è inviata allo SUAP che provvede all'immediato inoltrare all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure (ARPAL). La SCIA comprende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti i dati relativi all'impianto, frequenza, potenza irradiata dall'antenna e localizzazione, nonché l'esistenza dei requisiti di cui al presente comma e il rispetto del limite di esposizione e del valore di attenzione ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz).

4. Per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera g) dell'Allegato 1 concernenti linee ed impianti elettrici con tensione nominale superiore a 1.000 volt contestualmente alla presentazione della SCIA è data apposita comunicazione all'Amministrazione provinciale. Lo SUAP provvede ad acquisire in merito le valutazioni tecniche dell'ARPAL in materia di esposizione ai campi elettromagnetici.

5. Per gli interventi di cui alla lettera j) dell'Allegato 1 i soggetti interessati presentano la SCIA allo SUAP che provvede all'immediato inoltrare all'ARPAL. La SCIA comprende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti i dati relativi all'impianto, frequenza, potenza irradiata dall'antenna e localizzazione, nonché l'esistenza dei requisiti di cui al presente comma e il rispetto del limite di esposizione e del valore di attenzione ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003 e deve essere corredata della documentazione prevista dalla normativa statale e regionale per tale tipologia di impianti. L'ARPAL effettua le verifiche di competenza entro sessanta giorni dalla ricezione della SCIA.

6. Per gli interventi di cui alle lettere i) e j) dell'Allegato 1 ad installazione o modifica avvenuta entro i successivi trenta giorni l'interessato invia al Comune ed all'ARPAL i dati concernenti la misurazione di intensità del campo elettromagnetico per le verifiche di congruità dei livelli di esposizione effettivi rispetto a quelli dichiarati, da effettuarsi a cura dell'ARPAL entro i successivi trenta giorni.

7. La realizzazione degli interventi di cui alla lettera h) dell'Allegato 1 è ammessa in tutte le zone urbanistiche del territorio comunale, fatto salvo il rispetto delle limitazioni previste nella vigente disciplina urbanistico-edilizia e delle indicazioni contenute nelle linee guida e nei criteri individuati con deliberazione della Giunta regionale.

8. Ove entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della SCIA sia accertata la carenza dei presupposti o dei requisiti, la sussistenza di false dichiarazioni, di violazioni della disciplina di riferimento, di inesattezze non suscettibili di regolarizzazione ai sensi dell'articolo 30, comma 3, della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni ovvero l'assenza di uno o più degli atti essenziali di cui la SCIA deve essere corredata, si applicano le disposizioni di cui al suddetto articolo 30, commi 2, 3, 4, 5 e 6.

9. Anche dopo il decorso del termine di cui al comma 8 resta fermo il potere di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia di competenza del Comune interessato, nonché il potere di assunzione delle determinazioni in via di autotutela di cui agli articoli 21 quinquies e 21 nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni ed integrazioni. In caso d'interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla SCIA si applicano le sanzioni amministrative stabilite nell'articolo 43 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni.



10. L'elenco degli interventi edilizi di cui all'Allegato 1 può essere modificato con deliberazione della Giunta regionale, in adeguamento a sopravvenute disposizioni statali e regionali.

**Art. 8. (Interventi urbanistico-edilizi rientranti nell'Allegato 1 comportanti rilascio di autorizzazioni, pareri e altri atti di assenso)**

1. Nel caso in cui per la realizzazione degli interventi di cui all'Allegato 1 sia richiesto il preventivo rilascio di autorizzazioni, pareri od altri atti di assenso comunque denominati di competenza di amministrazioni pubbliche e qualora l'interessato non disponga già degli atti amministrativi necessari e non li produca unitamente alla SCIA, l'interessato presenta apposita istanza allo SUAP per l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 9, comma 7, e 10.

2. A seguito dell'acquisizione o della formazione per silenzio-assenso dei titoli abilitativi o degli atti necessari, l'istanza di cui al comma 1 acquista efficacia di SCIA.

**Art. 9. (Dichiarazione di inizio attività (DIA) obbligatoria per interventi urbanistico-edilizi relativi ad attività produttive e procedimento di conferenza di servizi)**

1. Ove le istanze presentate allo SUAP ai sensi dell'articolo 7 del d.p.r. 160/2010 prevedano la realizzazione degli interventi edilizi di cui all'Allegato 2 (Interventi urbanistico-edilizi soggetti a DIA obbligatoria e a procedimento di conferenza di servizi) che siano conformi alla disciplina urbanistico-edilizia e territoriale, alla vigente programmazione commerciale e urbanistica emanata dalla Regione ed alle normative igienico-sanitarie, ambientali, di sicurezza e di prevenzione incendi, gli stessi sono realizzabili mediante DIA obbligatoria contenente la documentazione prevista nell'articolo 26, commi 2 e 3, della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Nel caso di presentazione di DIA obbligatoria per la realizzazione di linee ed impianti per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica di cui alla lettera f) dell'Allegato 2 con tensione nominale superiore a 1.000 volt, lo SUAP provvede a darne comunicazione all'Amministrazione provinciale e acquisisce le valutazioni tecniche dell'ARPAL in materia di esposizione ai campi elettromagnetici.

3. Per gli interventi relativi alla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili di cui alla lettera g), numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'Allegato 2 alla DIA sono allegati gli elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore della rete. La realizzazione di tali impianti di produzione di energia è ammessa in tutte le zone urbanistiche del territorio comunale, fatto salvo il rispetto delle limitazioni previste nella vigente disciplina urbanistico-edilizia e delle indicazioni contenute nelle linee guida e nei criteri individuati con deliberazione della Giunta regionale.

4. Per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera h) dell'Allegato 2 i soggetti interessati, contestualmente alla presentazione allo SUAP della DIA obbligatoria conforme a quanto previsto dall'articolo 87, comma 3, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche) e successive modificazioni e integrazioni, presentano istanza all'ARPAL, corredata della documentazione prevista dalla normativa statale e regionale, per l'espressione del parere di competenza in merito al rispetto della vigente normativa in materia di inquinamento elettromagnetico. Tale parere è reso nel termine di trenta giorni dal ricevimento dell'istanza. Entro trenta giorni dall'installazione l'interessato è tenuto ad inviare al Comune ed all'ARPAL i dati concernenti la misurazione di intensità del campo elettromagnetico per le verifiche di congruità dei livelli di esposizione effettivi rispetto a quelli dichiarati, da effettuarsi a cura dell'ARPAL entro i successivi trenta giorni.

5. La Giunta regionale può emanare specifiche disposizioni di ulteriori semplificazioni relative alle procedure di SCIA e di DIA obbligatoria aventi ad oggetto gli interventi di cui alla lettera h) dell'Allegato 1 e di cui alla lettera f) dell'Allegato 2, nel rispetto delle disposizioni statali.

6. Gli interventi urbanistico-edilizi oggetto della DIA obbligatoria possono essere iniziati decorso il termine di trenta giorni dalla relativa presentazione. Entro il medesimo termine il responsabile dello SUAP può notificare all'interessato ordine motivato di non effettuare il preciso intervento ove

riscontri l'assenza di uno o più dei presupposti o dei requisiti prescritti ovvero di una o più delle condizioni stabilite dall'articolo 26, comma 2, della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni. Per gli adempimenti relativi al versamento del contributo di costruzione dovuto, all'integrazione della documentazione a corredo della DIA obbligatoria, all'inizio e all'ultimazione dei lavori, nonché alla stipulazione dell'atto convenzionale, si applicano le disposizioni stabilite nel suddetto articolo 26.

7. Nel caso gli interventi oggetto dell'istanza di cui al comma 1 richiedano il rilascio di autorizzazioni, pareri od altri atti di assenso comunque denominati di competenza di amministrazioni pubbliche per il cui rilascio sia previsto un termine inferiore a novanta giorni, fino all'acquisizione di tali atti la DIA obbligatoria è priva di effetti e l'interessato non può dare inizio ai lavori. A tal fine il responsabile dello SUAP:

a) può indire una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e successivi della l. 241/1990 per acquisire tali atti, da concludersi nel termine di trenta giorni dall'indizione della conferenza;

b) in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, scaduto il termine previsto per le altre amministrazioni per pronunciarsi, conclude in ogni caso il procedimento considerando acquisito l'assenso di tali amministrazioni dando atto che la DIA obbligatoria è divenuta efficace con conseguente facoltà di inizio dei lavori.

8. L'elenco degli interventi edilizi di cui all'Allegato 2 può essere modificato con deliberazione della Giunta regionale, in adeguamento alle sopravvenute disposizioni statali e regionali.

#### **Art. 10. (Procedimento unico di conferenza di servizi)**

1. Ferme restando le procedure di cui alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio) e successive modificazioni e integrazioni relative alle attività commerciali e di autorizzazione unica disciplinate dalla l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni e di conferenza di servizi di cui all'articolo 5 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 9 (Procedure per l'approvazione regionali dei Piani regolatori portuali e dei progetti di interventi negli ambiti portuali), l'interessato presenta istanza allo SUAP ai sensi dell'articolo 7 del d.p.r. 160/2010 per la realizzazione di:

a) interventi edilizi soggetti a rilascio di permesso di costruire, in quanto non rientranti tra le opere soggette a DIA obbligatoria a norma dell'articolo 9;

b) interventi edilizi soggetti a DIA obbligatoria che comportino l'acquisizione di autorizzazioni, pareri od altri atti di assenso comunque denominati di competenza di diverse amministrazioni pubbliche per il cui rilascio sia previsto un termine superiore a novanta giorni;

c) interventi edilizi soggetti a procedure di VIA o di verifica-screening;

d) interventi per installazione di impianti di teleradiocomunicazione con potenza superiore a 20 watt non rientranti nel campo di applicazione della SCIA.

2. Nei casi di cui al comma 1 il responsabile dello SUAP è tenuto a:

a) indire entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza la conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e successivi della l. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni da concludersi nel termine di novanta giorni dalla relativa indizione;

b) inserire nel sito web istituzionale dello SUAP e del Comune interessato l'istanza presentata.

3. Ove le istanze di cui al comma 1 comportino l'approvazione di interventi urbanistico-edilizi in variante agli atti di pianificazione territoriale ed agli strumenti urbanistici vigenti od operanti in salvaguardia, tali istanze devono essere corredate di una dettagliata relazione delle opere e delle attività da realizzare e del loro rapporto con la disciplina territoriale ed urbanistica e con le normative in materia paesistica, ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro degli impianti.

4. Lo SUAP, accertata la procedibilità dell'istanza entro trenta giorni dal ricevimento della stessa, convoca entro i successivi dieci giorni la conferenza di servizi in seduta referente ai sensi degli articoli 14 e successivi della l. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, invitando ogni Amministrazione interessata per l'illustrazione del progetto e l'avvio della relativa istruttoria.

5. Gli atti presentati nel corso della conferenza di servizi in seduta referente ed il relativo verbale sono depositati a cura del Comune interessato a libera visione del pubblico per un periodo di tempo di almeno quindici giorni consecutivi, previo avviso sul sito istituzionale dello SUAP e del Comune e su almeno un giornale quotidiano a diffusione regionale, al fine della presentazione nello stesso periodo di eventuali osservazioni da parte di chiunque vi abbia interesse.

6. Entro il termine di quindici giorni a decorrere dalla data di svolgimento della conferenza in seduta referente, lo SUAP può richiedere, per una sola volta, l'integrazione degli atti necessari ai fini istruttori, con conseguente sospensione del termine di cui al comma 7.

7. Il procedimento è concluso mediante conferenza di servizi in seduta deliberante da effettuarsi entro il termine di novanta giorni dalla data della conferenza referente. Nei casi di cui al comma 3 la determinazione da concordarsi in conferenza in seduta deliberante deve essere preceduta dall'acquisizione dell'assenso degli organi regionali, provinciali e comunali competenti in materia paesistica, urbanistica ed ambientale. Nel caso di dissensi manifestati in conferenza di servizi trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 31 e 32 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

8. Per gli interventi di cui al comma 1, lettera d), l'istanza si intende accolta qualora entro il termine di cui ai commi 2 e 7 non sia stata conclusa la conferenza dei servizi in seduta deliberante.

9. La determinazione da concordarsi in sede di conferenza in seduta deliberante sostituisce a tutti gli effetti le intese, i concerti, i nulla osta, le autorizzazioni, le approvazioni o gli assensi comunque denominati delle amministrazioni pubbliche interessate diverse da quelle di cui al comma 7 e contiene anche la pronuncia sulle eventuali osservazioni pervenute.

10. Delle determinazioni conclusive assunte dalla conferenza dei servizi è data notizia a cura dello SUAP mediante avviso, recante l'indicazione della sede di deposito degli atti approvati, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e nel sito web istituzionale dello SUAP e del Comune interessato.

11. Ove gli interventi edilizi siano soggetti a procedure di VIA o di verifica-screening le istanze di cui al comma 1 devono essere corredate dall'istanza di attivazione della procedura di VIA o di verifica-screening da inviare alla Regione e la relativa pronuncia, da rendersi nel rispetto dei termini previsti dalla normativa regionale, confluisce nel procedimento di conferenza di servizi; in tali casi il termine per la conclusione del procedimento di conferenza di servizi è elevato a centocinquanta giorni.

12. Nel caso di istanze aventi ad oggetto impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili rientranti nella fattispecie di cui al comma 11, all'interno della procedura di VIA o di verifica-screening viene rilasciata dalla Regione anche l'autorizzazione paesistico ambientale di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modificazioni e integrazioni.

13. Ove la pronuncia regionale di VIA o di verifica-screening contenga prescrizioni che comportino l'adeguamento del progetto, la decorrenza del termine per la conclusione del procedimento di cui al comma 11 è sospesa fino alla consegna degli atti contenenti l'adeguamento stesso.

**Art. 11. (Localizzazione degli impianti di teleradiocomunicazione di cui agli articoli 7, 9 e 10)**

1. La realizzazione degli impianti di teleradiocomunicazione di cui agli articoli 7, 9 e 10, in quanto opere di urbanizzazione primaria, è ammessa in tutte le zone urbanistiche del territorio comunale fatto salvo il rispetto della disciplina prevista nel Piano di organizzazione degli impianti di teleradiocomunicazione approvato dal Comune sulla base dei programmi di sviluppo delle reti proposti dai soggetti gestori. Tale Piano, ove si ponga in variante alla vigente strumentazione urbanistica comunale, è approvato, in caso di Piano Urbanistico Comunale (PUC), con la procedura stabilita per l'aggiornamento periodico di cui all'articolo 43 della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale) e successive modificazioni ed integrazioni e, in caso di strumento urbanistico generale, con la procedura relativa alle varianti la cui competenza approvativa è attribuita alle Province ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera a), della medesima legge regionale.

#### **Art. 12. (Interventi edilizi per lo sviluppo di attività produttive esistenti)**

1. Gli insediamenti produttivi esistenti destinati ad attività artigianali, industriali ubicati in lotti contigui di estensione non superiore a 30.000 metri quadrati, agricole ed agrituristiche, ad alberghi tradizionali, a strutture turistico ricettive e ad attività socio-assistenziali e commerciali, con esclusione delle grandi strutture di vendita, possono essere ampliati mediante interventi di ristrutturazione edilizia, sostituzione edilizia e di nuova costruzione da realizzare all'interno del lotto di proprietà alle seguenti inderogabili condizioni:

a) contestuale ammodernamento tecnologico degli impianti, miglioramento della qualità degli ambienti di lavoro e dell'aspetto esteriore delle costruzioni;

b) conformità alla destinazione d'uso prevista dalla pianificazione urbanistica comunale, salvi i casi di ampliamenti da localizzare in area contigua, purchè di superficie non superiore al 30 per cento del lotto su cui insiste l'attività produttiva esistente, avente destinazione d'uso diversa e comunque non gravata da vincoli di inedificabilità assoluta in base a normative statali o regionali o ad atti di pianificazione urbanistica o territoriale;

c) conformità alla vigente programmazione commerciale e urbanistica emanata dalla Regione; per le medie strutture di vendita l'intervento di ampliamento deve comunque prevedere la demolizione e ricostruzione dell'intera struttura esistente;

d) conformità ai parametri dell'altezza e delle distanze minime dalle costruzioni stabiliti dalla pianificazione urbanistica comunale o dalla vigente legislazione in materia per l'area in cui ricade l'attività produttiva oggetto di ampliamento e, laddove non siano fissati limiti di altezza, non oltre l'altezza massima delle costruzioni esistenti nell'insediamento produttivo oggetto di intervento, con esclusione degli eventuali impianti tecnologici necessari per il funzionamento dell'attività;

e) conformità con la disciplina del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico, dei Piani di Bacino e dei Piani Regolatori Portuali; in presenza di discipline che stabiliscono parametri massimi di impermeabilizzazione del suolo, gli interventi di ampliamento delle attività produttive esistenti possono, in alternativa all'applicazione di tali discipline, adottare modalità esecutive tali da assicurare la ritenzione temporanea delle acque piovane attraverso adeguate reti di regimazione e di drenaggio;

f) salvaguardia delle alberature di pregio presenti nell'area di intervento;

g) negli ampliamenti degli insediamenti industriali ed artigianali, lungo i confini a contatto con insediamenti a destinazione d'uso diversa da quella produttiva, siano poste a dimora alberature d'alto fusto per la mitigazione degli impatti visivi;

h) per gli ampliamenti degli alberghi tradizionali, delle strutture turistico ricettive e delle strutture socio-assistenziali la progettazione architettonica degli interventi assicuri un armonico inserimento rispetto alla costruzione esistente;

i) per gli ampliamenti degli edifici utilizzati per l'attività di agriturismo siano rispettate le tipologie edilizie degli edifici esistenti.

2. Gli interventi di cui al comma 1 non sono cumulabili con gli ampliamenti consentiti dagli strumenti urbanistici comunali entro soglie percentuali predeterminate e sono realizzabili mediante presentazione allo SUAP di DIA obbligatoria in deroga alla disciplina dei piani urbanistici e territoriali vigenti e/o operanti in salvaguardia, fatto salvo in ogni caso il rispetto della dotazione dei parcheggi pertinenziali previsti dalla disciplina urbanistico comunale, nonché della dotazione di opere di urbanizzazione primaria e/o secondaria per il soddisfacimento degli standard urbanistici necessari da regolare in apposito atto convenzionale da allegare alla DIA obbligatoria e contenente gli impegni del soggetto attuatore, nonché le modalità, i termini per l'esecuzione delle opere non oltre quelli di validità della DIA obbligatoria e le garanzie per la loro realizzazione. In tale ipotesi l'efficacia della DIA obbligatoria resta sospesa fino all'avvenuta stipulazione con il Comune dell'atto convenzionale.

3. Negli insediamenti industriali esistenti su lotti di estensione superiore a 30.000 metri quadrati possono essere assentiti, con le modalità procedurali di cui al comma 2 e nel rispetto delle condizioni previste ai commi 1 e 2, interventi edilizi di ampliamento delle costruzioni esistenti fino al 20 per cento della superficie coperta finalizzati allo sviluppo dell'attività produttiva.

4. La destinazione d'uso urbanistica degli edifici oggetto degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 aventi ad oggetto attività artigianali, industriali, agricole, agrituristiche e commerciali deve essere mantenuta per venti anni sulla base dell'atto convenzionale da allegare alla DIA obbligatoria e da trascrivere nei registri immobiliari entro la data di ultimazione dei lavori, pena l'inefficacia della DIA; per gli interventi di ampliamento aventi ad oggetto alberghi tradizionali, strutture turistico ricettive e strutture socio-assistenziali il vincolo di destinazione d'uso urbanistica deve essere mantenuto per venti anni con le stesse modalità indicate in precedenza.

### **TITOLO III**

#### **SANZIONI**

##### **Art. 13. (Sanzioni)**

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste dalle specifiche normative nelle diverse materie e dall'articolo 19, comma 6, della l. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, l'esecuzione di interventi urbanistico-edilizi in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10 della presente legge od in difformità dalla SCIA o dal titolo abilitativo formatosi è assoggettata alle sanzioni amministrative stabilite dalle vigenti normative di settore interessate.

### **TITOLO IV**

#### **NORME TRANSITORIE E FINALI**

**Art. 14. (Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 9 (Procedure per l'approvazione regionale dei Piani regolatori portuali e dei progetti di interventi negli ambiti portuali**

1. (Omissis) [1].

##### **Art. 15. (Norme transitorie)**

1. La Giunta regionale istituisce il tavolo di coordinamento regionale della rete degli SUAP di cui all'articolo 5 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano, in quanto più favorevoli e su richiesta dell'interessato, anche nei confronti delle istanze presentate ai sensi del Capo VI della legge regionale 24 marzo 1999, n. 9 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale dei compiti e delle funzioni amministrative conferite alla Regione dal d.lgs. 112/1998 nel settore "sviluppo economico e attività produttive" e nelle materie "istruzione scolastica" e "formazione professionale") il cui procedimento alla data di entrata in vigore della presente legge non sia ancora giunto a conclusione.

#### **Art. 16. (Abrogazione di norme)**

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) i Capi V e VI della legge regionale 24 marzo 1999, n. 9 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale dei compiti e delle funzioni amministrative conferite alla Regione dal d.lgs. 112/1998 nel settore "sviluppo economico e attività produttive" e nelle materie "istruzione scolastica" e "formazione professionale").

b) l'articolo 1 della legge regionale 6 agosto 2001, n. 27 (Modifiche alla legge regionale 24 marzo 1999, n. 9 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale dei compiti e delle funzioni amministrative conferite alla Regione dal d.lgs. 112/1998 nel settore "sviluppo economico e attività produttive" e nelle materie "istruzione scolastica" e "formazione professionale" .

2. È, inoltre, abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le norme della presente legge.

#### **Art. 17. (Norma finanziaria)**

(Omissis)

#### **Allegato 1 – Elenco interventi urbanistico-edilizi per edifici ed impianti e relative pertinenze destinati alle attività indicate all'articolo 1, comma 3, lettere a), b), d), e) soggetti a SCIA (Articolo 7)**

a) occupazioni di suolo mediante deposito di merci o di materiali;

b) realizzazione di impianti per attività all'aperto;

c) installazione di manufatti temporanei, non rientranti nell'attività edilizia libera di cui all'articolo 21, comma 1, lettera e) della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, di qualunque genere e destinazione purché non infissi stabilmente al suolo e finalizzati a soddisfare dimostrate esigenze temporalmente circoscritte la cui durata non sia superiore a un anno e a due anni per i manufatti funzionali all'attività cantieristica navale aventi altezza superiore a 4 metri e superficie coperta superiore a 50 metri quadrati da rimuovere comunque al termine delle attività;

d) opere temporanee per attività di ricerca in sottosuolo che abbiano carattere geognostico da eseguire in aree interne al centro edificato;

e) opere da realizzare all'interno degli edifici, sempreché non interessino gli elementi strutturali portanti e non comportino aumento del numero delle unità immobiliari o modifiche della destinazione d'uso;

f) realizzazione all'interno del perimetro degli insediamenti nonché nell'ambito di infrastrutture ferroviarie, autostradali e portuali di opere di manutenzione straordinaria per il rispetto delle normative ambientali, igienico-sanitarie e di sicurezza nelle lavorazioni ed il miglioramento o la

maggior efficienza degli impianti esistenti, sempreché non comportanti aumento delle superfici agibili di calpestio, né mutamento delle destinazioni d'uso, né modifiche della tipologia edilizia;

g) realizzazione di linee ed impianti elettrici per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica realizzate con cavi interrati o con cavi aerei sostenuti da palificazioni in legno infisse direttamente nel terreno o da palificazioni in lamiera con basamenti non affioranti dal terreno:

1) con tensione nominale fino a 5.000 V;

2) con tensione nominale superiore a 5.000 V e fino a 15.000 V la cui lunghezza non superi i 500 metri;

3) opere accessorie, varianti, rifacimenti degli elettrodotti di tensione nominale fino a 15.000 V a condizione che gli interventi stessi non modifichino lo stato dei luoghi;

h) interventi per l'installazione di:

1) pannelli solari termici o impianti fotovoltaici di qualsiasi potenza, integrati o aderenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della copertura degli edifici o strutture esistenti, purché di superficie non superiore a quella della copertura stessa;

2) pannelli solari fotovoltaici di qualsiasi potenza e impianti solari termici a servizio di edifici od insediamenti produttivi esistenti, anche con caratteristiche diverse da quelle di cui al punto 1, da realizzare sugli edifici o sulle strutture esistenti o nelle aree di pertinenza;

3) impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili diversi da quelli di cui al punto 2), realizzati negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi e destinati unicamente alla produzione di acqua calda e di aria per utilizzo nei medesimi edifici;

4) generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro;

5) impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati da processi di depurazione e biogas operanti in assetto cogenerativo e aventi capacità di generazione massima inferiore a 50 KWe (micro generazione);

6) impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati da processi di depurazione e biogas, diversi da quelli di cui al punto 5, da realizzare all'interno di edifici esistenti, purché non comportanti alterazione dei volumi o delle superfici, modifiche delle destinazioni d'uso, non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implicino incremento dei parametri urbanistici;

7) impianti idroelettrici e geotermoelettrici, aventi una capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto, da realizzare in edifici esistenti, purché non comportanti realizzazione di nuove opere di presa, alterazione dei volumi o delle superfici, modifiche delle destinazioni d'uso, non riguardino, le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implicino incremento dei parametri urbanistici;

i) interventi relativi a impianti di teleradiocomunicazione consistenti in:

1) modificazioni di impianti esistenti implicanti variazione della frequenza o riduzione della potenza installata;

2) realizzazione di nuovi impianti radio per trasmissione punto-punto e punto multi-punto e di impianti radioelettrici per l'accesso a reti di comunicazione ad uso pubblico con potenza massima irradiata in singola antenna non superiore a 7 watt;

3) realizzazione di impianti per radioamatori per il cui esercizio sia stata rilasciata la concessione prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 1214 (Nuove norme sulle concessioni di impianto e di esercizio di stazioni di radioamatori);

4) realizzazione di impianti del Ministero degli Interni, delle Forze Armate, della Guardia di Finanza, del Corpo Forestale, della Polizia Municipale e della Protezione Civile;

j) realizzazione di nuovi impianti per radiodiffusione televisiva in tecnica digitale con potenza massima irradiata in singola antenna superiore a 7 watt e non superiore a 20 watt;

k) allacciamenti alle reti di distribuzione di telefonia fissa, dell'energia elettrica e del gas;

l) interventi di restauro o risanamento conservativo nel rispetto delle caratteristiche tipologiche, formali e strutturali della costruzione preesistente, comprensivi delle opere di eliminazione di superfetazioni e di ripristino dei caratteri architettonici originari, e non comportanti modifiche della destinazione d'uso dell'intera costruzione;

m) interventi di ristrutturazione edilizia, come definiti dall'articolo 10 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, attraverso opere edilizie all'interno dell'edificio, sempreché non comportino aumento del numero delle unità immobiliari in misura eccedente ad una unità immobiliare aggiuntiva a quella esistente, modifiche della volumetria, della sagoma, ovvero, limitatamente, agli immobili comprese nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765), non comportanti mutamenti della destinazione d'uso delle singole unità immobiliari, né modifiche dei prospetti della costruzione;

n) mutamenti di destinazione d'uso senza opere edilizie che comportino il passaggio a diverse categorie di funzioni come definite dalla legge regionale 7 aprile 1995, n. 25 (Disposizioni in materia di determinazione del contributo di concessione edilizia) e successive modificazioni ed integrazioni;

o) mutamenti di destinazione d'uso con opere edilizie meramente interne e che non comportino incremento del volume urbanistico o della superficie agibile come definita nell'articolo 67 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;

p) gli interventi di demolizione senza ricostruzione;

q) realizzazione di parcheggi privati pertinenziali ai sensi dell'articolo 9, comma 1 della legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 80) e successive modificazioni ed integrazioni;

r) le opere di sistemazione di aree, ivi compresi i parcheggi a raso anche non pertinenziali, non comportanti realizzazione di nuove costruzioni, nonché di aree ludico ricreative e le opere di arredo pubblico e privato anche di natura pertinenziale, purché non comportanti creazione di volumetria.

## **Allegato 2 - Elenco interventi urbanistico-edilizi soggetti a DIA obbligatoria per edifici ed impianti e relative pertinenze destinati alle attività indicate all'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d) (Articolo 9)**

a) interventi di manutenzione straordinaria eccedenti quelli di cui alla lettera f) dell'Allegato 1;

b) interventi di restauro e di risanamento conservativo comportanti modifiche all'esterno dell'edificio o dell'impianto volte alla realizzazione di locali accessori o tecnici per gli impianti



tecnologici necessari alle attività in esercizio o per il rispetto delle normative di settore e in materia di risparmio energetico;

c) interventi di ristrutturazione edilizia ivi compresi quelli di demolizione e successiva ricostruzione, comportanti anche modifiche all'esterno dell'edificio, nonché quelli di ampliamento entro soglie percentuali massime predeterminate dallo strumento urbanistico comunale;

d) parcheggi privati pertinenziali realizzabili in sottosuolo nelle zone e nei casi espressamente previsti dallo strumento urbanistico comunale ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;

e) opere di natura pertinenziale comportanti creazione di volumetria come definite dall'articolo 17 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, semprechè specificamente disciplinate dalla strumentazione urbanistica nel rispetto dei parametri dimensionali massimi di cui al comma 4 del medesimo articolo;

f) realizzazione di linee ed impianti elettrici per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica con caratteristiche diverse da quelle indicate nell'Allegato 1:

1) con tensione nominale fino a 5.000 V;

2) con tensione nominale superiore a 5.000 V e fino a 15.000 V la cui lunghezza non superi i 500 metri;

3) opere accessorie, varianti, rifacimenti degli elettrodotti di tensione nominale fino a 15.000 V a condizione che gli interventi stessi non modifichino lo stato dei luoghi;

g) impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili di seguito indicati:

1) impianti fotovoltaici a terra fino a 20 kW collocati in aree al di fuori del lotto di pertinenza;

2) impianti eolici di nuova realizzazione con capacità di generazione fino a 200 kW che non richiedano sostanziali modifiche alla viabilità pubblica esistente o esecuzione di percorsi di accesso di lunghezza superiore a 100 metri;

3) impianti eolici fino a 1 MW che costituiscano ampliamento di parchi eolici esistenti che non richiedano sostanziali modifiche alla viabilità pubblica esistente o esecuzione di percorsi di accesso di lunghezza superiore a 100 metri;

4) impianti di rilevazione anemometrica mediante strutture mobili, semifisse o comunque amovibili, da rimuovere comunque alla fine della campagna di misurazione nel caso in cui si preveda una durata della rilevazione superiore a trentasei mesi;

5) impianti idroelettrici con capacità di generazione fino a 100 kW;

6) impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati da processi di depurazione e biogas, con capacità di generazione fino a 200 kW;

7) impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati da processi di depurazione e biogas operanti in assetto cogenerativo con capacità di generazione massima inferiore a 1.000 kW<sub>e</sub> (piccola cogenerazione) ovvero a 3.000 kW<sub>t</sub>;

h) realizzazione di nuovi impianti con potenza massima irradiata superiore a 7 watt e non superiore a 20 watt diversi da quelli di cui alla lettera j) dell'Allegato 1, inserimento di apparati con tecnologia UMTS e sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti, modifica di impianti esistenti non rientranti nella lettera i), punto 1 dell'Allegato 1;

i) apposizione di cartelloni pubblicitari e l'installazione di elementi di arredo urbano comportanti opere murarie, realizzati su suolo privato;

l) realizzazione di serre e di manufatti accessori funzionali alla conduzione del fondo;

m) interventi per lo sviluppo delle attività produttive esistenti previsti dall'articolo 12 della presente legge.

-----  
[1] Modifica il comma 2 dell'art. 5 della L.R. 12 marzo 2003, n. 9.